

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

472° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	24
2 ^a - Giustizia	»	28
3 ^a - Affari esteri	»	45
4 ^a - Difesa	»	52
5 ^a - Bilancio	»	58
6 ^a - Finanze e tesoro	»	63
7 ^a - Istruzione	»	75
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	86
10 ^a - Industria	»	90
11 ^a - Lavoro	»	103
12 ^a - Igiene e sanità	»	111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	123

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	130
--------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	136
Mafia	»	141
Sul ciclo dei rifiuti	»	142
Schengen	»	146
Riforma amministrativa	»	148
Infanzia	»	161

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	162
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	165
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	166
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	170
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	171

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	172
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri, per la grazia e la giustizia Corleone, per l'interno La Volpe e per il tesoro, bilancio e programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il presidente MIGONE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919

premesso che

la promozione e la protezione dei diritti umani nel mondo è una delle priorità della politica estera dell'Italia, apprezzata nei fori internazionali, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del Tribunale penale permanente e la campagna per l'abolizione della pena di morte;

a partire dal 1994 il Governo italiano ha promosso in ambito Nazioni Unite una campagna per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte che ha determinato l'approvazione in Commissione diritti umani dell'ONU nel 1997, nel 1998 e nel 1999, anno quest'ultimo del passaggio del testimone dall'Italia all'Unione europea, di risoluzioni abolizioniste sempre più forti nei contenuti e con un sempre crescente sostegno da parte dei paesi membri dell'ONU;

tali importanti risultati aumentano le responsabilità dell'Italia a sostegno delle iniziative abolizioniste;

il Senato un anno fa con la risoluzione 1-00273 del 16 luglio 1998 aveva preso atto dello sviluppo della politica per la promozione e protezione dei diritti umani ed in particolare della campagna per l'abolizione della pena di morte e aveva chiesto al Governo di adeguarsi agli altri paesi europei ed occidentali, istituendo presso il Ministero degli affari esteri una Direzione generale per i diritti umani con il compito di promuovere e coordinare una più efficace e coerente azione politica in questo settore;

con la sopra menzionata risoluzione il Senato aveva chiesto che fosse istituita all'interno di questa Direzione generale un'unità organizzativa, con il compito di seguire e promuovere in particolare le iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte nel mondo;

con il regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri è stata istituita una direzione generale per le organizzazioni internazionali e i diritti umani;

impegna il Governo

ad istituire presso questa Direzione generale un'unità organizzativa, che possa avvalersi anche di qualificato personale esterno alla carriera diplomatica, con lo specifico compito di promuovere in sede bilaterale e multilaterale la politica per l'abolizione della pena di morte, anche attraverso la raccolta di informazioni sui fatti politici e giuridici relativi alla pena di morte nei singoli paesi e nelle organizzazioni internazionali.

0/3919/10/1 e 3

SALVATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

della necessità di riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri;

impegna il Governo

all'ammissione a domanda, nei ruoli del Ministero degli affari esteri, del personale comandato e collocato fuori ruolo a disposizione del MAE, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

0/3919/11/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919,

rilevato che la delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica – ivi prevista – mira anche ad adeguare il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, «eliminando ogni eventuale sperequazione» rispetto alle retribuzioni della dirigenza ministeriale contrattualizzata;

considerato che il criterio di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1, comma 1, fa un timido riferimento alla disciplina vigente presso gli altri Stati membri dell'Unione europea, di cui si dovrebbe tener conto «ove possibile» e con particolare riguardo ad aspetti non retributivi;

ritenuto invece che il disegno di legge possa essere approvato, per quel che riguarda il Ministero degli affari esteri, solo se costituisce il primo passo verso una graduale riconduzione dell'intero sistema retributivo dei suoi dipendenti ai principi generali applicati nel settore pubblico, nonché alla media delle retribuzioni e degli emolumenti di altra natura corrisposti – a parità di funzioni – negli altri Stati dell'Unione europea;

invita il Governo

a presentare un piano di riequilibrio degli emolumenti percepiti dai dipendenti del Ministero durante il servizio all'estero e durante il servizio metropolitano, superando la contraddizione per cui una parte dell'indennità di servizio all'estero (ISE) attualmente viene tesaurizzata al fine d'integrare lo stipendio, obiettivamente insufficiente a mantenere a Roma una famiglia che spesso non può contare sul reddito del coniuge e che deve affrontare spese peculiari per l'alloggio e, eventualmente, per l'istruzione dei figli. Di conseguenza lo stipendio metropolitano, già parzialmente incrementato con i decreti legislativi previsti dal disegno di legge, dovrà essere ulteriormente aumentato, mentre l'ISE potrà essere assoggettata in misura maggiore al prelievo fiscale e contributivo, senza che ciò comporti alcuna elevazione del suo importo lordo e conseguenti variazioni degli stanziamenti di bilancio;

a interpretare l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (testo unico dell'imposta sul reddito) nel senso di ribadire che le indennità percepite dai dipendenti statali per il servizio all'estero concorrono a formare reddito per il 50 per cento dell'indennità

di base al netto di eventuali maggiorazioni – come il citato decreto espressamente prevede – e dunque restano interamente escluse dal reddito le sole maggiorazioni di famiglia, nonché l'assegno per le spese di rappresentanza. Tale interpretazione, del tutto conforme alla *ratio* del decreto citato ma disattesa dall'Amministrazione, condurrebbe a superare la palese incongruenza per cui la quasi totalità dell'ISE è considerata «maggiorazione» e, come tale, esente dal prelievo tributario e contributivo, ma servirebbe anche a elevare sostanzialmente i trattamenti previdenziali di questa categoria di dipendenti pubblici – in modo del tutto compatibile con il sistema contributivo recentemente introdotto – e quindi eliminerebbe l'ulteriore distorsione per cui un'altra cospicua parte dell'ISE è soggetta a tesaurizzazione per integrare pensioni che sono inevitabilmente basse, a causa proprio della sorprendente interpretazione delle disposizioni citate;

a presentare alle Camere, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sulle misure adottate per superare le gravi distorsioni indicate, in cui vi sia anche un raffronto analitico tra il complessivo *status* economico dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e quello in vigore per gli omologhi Ministeri degli altri Stati membri dell'Unione europea.

0/3919/12/1 e 3

CIONI, DE ZULUETA, MIGONE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

della necessità di migliorare le previsioni di riordino del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,

impegna il Governo:

alla previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni dei prefettizi, entro in vincoli di compatibilità decisi dal Governo o dal Parlamento, con soppressione di ogni attuale forma di automatismo stipendiale e con il riconoscimento, già in sede di prima applicazione della procedura negoziale, del recupero dei trattamenti economici in modo da eliminare la attuale confusione retributiva e le rilevanti sperequazioni con quanto doveva essere correttamente corrisposto fin dal novembre 1987 e, se più favorevoli, con la successiva evoluzione delle retribuzioni della dirigenza pubblica; nella stessa prima applicazione, le prime due qualifiche della carriera prefettizia sono rispettivamente rapportate nelle misure del cinquanta per cento e del settantacinque per cento rispetto a quella di vertice per la globalità dei trattamenti.

0/3919/13/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

della necessità di migliorare le previsioni di riordino del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,

impegna il Governo:

a procedere, sostitutivamente alla previsione di una rinnovata procedura concorsuale, al rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e la esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a Prefetto, conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e revisione di ogni altra disposizione, anche se eventualmente considerata di natura speciale, di inquadramento nei ruoli, con conseguente rideterminazione ove necessario delle dotazioni organiche, e di riserve dei posti nella progressione in carriera; accorpamento delle qualifiche in non più di tre e conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche, tenendo conto della unicità professionale della carriera e della possibilità di sviluppare la qualifica apicale in relazione alle attuali trasformazioni ordinamentali.

0/3919/14/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

della necessità di accelerare il riordino del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,

impegna il Governo:

ad emanare entro il termine abbreviato di sei mesi dalla data di entrata in vigore della emananda legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico di detta carriera.

0/3919/15/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

della necessità di migliorare le previsioni di riordino del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'emananda legge, a disciplinare la soppressione dell'inquadramento automatico nella qualifica di Prefetto, previsto dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

0/3919/16/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919

premesso che

in data 23 dicembre 1997 è stato approvato l'ordine del giorno che criticava i contenuti del comma 4 dell'articolo 41, di cui al disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, in quanto eliminava l'aggancio disposto con l'articolo 40 della legge n. 395 del 1990, del personale direttivo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria al personale di polizia, senza riordinare l'Amministrazione nel suo complesso;

che il suddetto ordine del giorno ad oggi non ha ancora trovato piena applicazione;

il ruolo svolto dagli operatori penitenziari dell'area direttiva è estremamente delicato, in quanto direttamente incidente sulla qualità della vita nelle carceri e sul rispetto dei diritti dei detenuti;

la gestione degli istituti di pena richiede sempre più livelli di professionalità e competenze elevate per portare avanti l'enorme carico di lavoro determinato da una situazione di forte squilibrio quantitativo fra il numero di detenuti ed il numero di operatori non di polizia;

il riconoscimento ai funzionari direttivi dell'Amministrazione penitenziaria dei loro diritti acquisiti favorisce una loro maggiore motivazione sul lavoro, che si traduce in un clima di maggiore serenità ed in un'azione di maggiore efficienza negli istituti;

l'equiparazione del trattamento dei direttori penitenziari ai funzionari della polizia di Stato assicurava una serie di diritti economici, previdenziali e di carriera;

la particolarità delle funzioni di direttore penitenziario richiede che venga loro riconosciuto anche in termini economici il lavoro a tempo pieno che essi svolgono;

impegna il Governo

ad assicurare in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione del disegno di legge n. 3919 il riconoscimento dei diritti acquisiti sul terreno economico, previdenziale e di carriera.

0/3919/18/1 e 3

SALVATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio Superiore della Magistratura;

preso atto della necessità di realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio Superiore della Magistratura;

impegna il Governo

a prevedere la riduzione di duecentotrenta posti nei ruoli del personale civile, sostitutivamente al ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

0/3919/19/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

premesso che:

al secondo comma dell'articolo 13, nel prevedere una riserva del 50% dei posti messi a concorso a favore del personale «interno» del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), si menziona esclusivamente il personale in posizione di fuori ruolo, comando o distacco;

nessuna menzione è fatta, invece, per il personale destinato al C.S.M. in sede di prima assegnazione a seguito del superamento del concorso pubblico presso il ministero della giustizia ovvero trasferito al C.S.M. come ad una qualsiasi sede o ufficio della amministrazione;

la omessa menzione di tale personale, tra le categorie cui è riservato il 50 per cento dei posti messi a concorso, non può che essere intesa nel senso che per il personale la cui sede di servizio è il C.S.M. l'inquadramento negli organici dello stesso C.S.M. debba avvenire automaticamente e senza concorso;

l'articolo 13 citato, nel prevedere la restituzione alle amministrazioni di appartenenza del personale attualmente in servizio presso il C.S.M., non inquadrato nel modo di cui al comma 1 lett. a), nulla dice circa la sede di destinazione che, per evidenti ragioni di equità e buona amministrazione, non può non essere una sede ubicata nel comune di Roma ove attualmente tale personale risiede;

quanto alle modalità per la selezione del personale «interno» al C.S.M., il meccanismo di una riserva di posti all'interno di un concorso unico, aperto anche agli esterni, appare lungo e farraginoso, mentre il medesimo risultato può, più agevolmente e celermente, conseguirsi attraverso un concorso riservato ai soli dipendenti in servizio presso il Consiglio, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, per un numero di posti pari alla quota che si intende loro riservare;

impegna il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi a prevedere:

a) che il personale, già in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura perché destinato o trasferito a tale ufficio sia inquadrato nel ruolo di cui al comma 1 lettera a) con qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, previo parere favorevole dell'ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo;

b) che il personale attualmente in servizio che dovesse essere restituito all'amministrazione di provenienza sia destinato, se ne faccia domanda, in una sede di servizio compresa nel comune di Roma o in altra località dal medesimo dipendente indicata;

c) che la selezione del personale in servizio presso il Consiglio in posizione di fuori ruolo, comando o distacco sia effettuata mediante un concorso riservato a tale personale per un numero di posti pari alla quota loro riservata.

0/3919/20/1 e 3

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto della necessità di realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura;

impegna il Governo

per il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici previsti dalla emananda legge, a non restituirlo alle amministrazioni di provenienza ed a inserirlo ai sensi del punto f) dell'articolo 13, nel ruolo di cui al comma 1, lettera a), nella qualifica ricoperta, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni. Il personale in servizio di cui al primo periodo, che risultasse privo dei requisiti, è restituito alle amministrazioni di provenienza e reinserito nel rispettivo ruolo.

0/3919/21/1 e 3

MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919,

premesso che le direzioni provinciali del Tesoro stanno procedendo alle azioni di recupero di somme di elevato importo nei confronti di numerosi militari in congedo, nella posizione di ausiliaria, a seguito di una nuova interpretazione data a normativa vigente sul trattamento economico dell'ausiliaria in materia di perequazione automatica delle pensioni;

rilevato che tale nuova interpretazione, sia pur intervenuta a seguito di una recente delibera della Corte dei conti, è in contrasto con quella applicata, per oltre quindici anni, sia dal Ministero del tesoro sia da parte della stessa Corte dei conti, che ha sempre ammesso a visto e registrazione tutti i decreti emessi al riguardo dall'Amministrazione;

considerato che la Camera dei deputati ha già approvato, in prima lettura, una norma (articolo 14, comma 6, del disegno di legge n. 3919) che dà la corretta e definitiva interpretazione alle disposizioni vigenti in materia;

impegna il Governo:

a disporre la sospensione delle operazioni di recupero delle citate somme, da ritenersi legittimamente corrisposte, in attesa della definitiva approvazione della norma contenuta nel disegno di legge n. 3919, al fine di restituire serenità a migliaia di militari in ausiliaria.

0/3919/22/1 e 3

MANCA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

che è necessario prevedere omogenee facilitazioni per il personale sottoposto a trasferimento;

che l'articolo 10, lettera h), del disegno di legge all'esame, dispone che i decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera dovranno prevedere adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari della carriera prefettizia qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e l'individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

che la legge 4 maggio 1998, n. 133, ha stabilito diversi incentivi sia economici che di carriera ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate,

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito della delega legislativa concessa, affinché siano assicurate al personale sottoposto a trasferimento delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, omogenee facilitazioni economiche e logistiche qualora non assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte delle Amministrazioni ed anche di carriera qualora il trasferimento d'ufficio sia in sedi disagiate.

0/3919/23/1 e 3

PALOMBO, PELLICINI, SERVELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

che in attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono stati emanati i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 12 maggio 1995, n. 196, 12 maggio 1996, n. 197, 12 maggio 1995, n. 198, 12 maggio 1995, n. 199, 12 maggio 1995, n. 200, 12 maggio 1995, n. 201, al fine di conseguire una disciplina omogenea per i ruoli non direttivi delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate in merito al rapporto di impiego ed agli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti non economici;

che il disegno di legge all'esame, all'articolo 15, prevede una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,

impegna il Governo:

a non creare sperequazione modificando il regime del solo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ad affrontare eventuali modifiche al contesto equiordinativo dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate prendendo in considerazione tutti i provvedimenti che lo compongono ed in particolare i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 12 maggio 1995, n. 196, 12 maggio 1996, n. 197, 12 maggio 1995, n. 198, 12 maggio 1995, n. 199, 12 maggio 1995, n. 200, 12 maggio 1995, n. 201.

0/3919/24/1 e 3

PALOMBO, PELLICINI, SERVELLO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto:

che il combinato disposto degli articoli 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 27 settembre 1990, n. 404, consente di attribuire ai soli Ufficiali, cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio, la promozione al grado superiore,

impegna il Governo:

ad attribuire a tutto il personale delle Forze armate e di Polizia cessato dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio, con decorrenza dal giorno precedente, la promozione al grado o qualifica superiore, considerata ad anzianità, anche se oltre il grado o qualifica massima prevista per il ruolo di appartenenza.

0/3919/25/1 e 3

PALOMBO, PELLICINI, SERVELLO

Il Senato,

apprezzando lo sforzo intrapreso dal Ministero degli affari esteri per riorganizzare e ammodernare le sue strutture;

constatando con compiacimento le iniziative già adottate in questo quadro volte a migliorare l'efficacia dei servizi, sia attraverso il potenziamento delle infrastrutture presso l'Amministrazione centrale e nell'intera rete diplomatico-consolare, sia attraverso una serie di misure per lo snellimento delle procedure e la ristrutturazione ormai approvata degli uffici su base geografica e tematica;

constatando che il processo di riforma risponde ad un'attesa profondamente avvertita, oltre che dal Parlamento da tutto il personale dell'Amministrazione, e che le misure di riordino sono frutto di un'ampia concertazione tra tutte le Organizzazioni sindacali del Ministero degli affari esteri

impegna il Governo:

a rispettare rigorosamente i tempi previsti per l'attuazione della delega e i suoi principi e criteri direttivi che valorizzano l'unitarietà e la specificità della carriera diplomatica;

a continuare a promuovere sistemi di formazione permanente del personale, anche in nuovi settori, ai fini di una sempre maggiore competenza e di una più incisiva partecipazione anche alle attività e agli impegni nell'ambito dell'Unione Europea;

a rafforzare gli strumenti di promozione culturale potenziando gli Istituti di cultura e favorendo un più stretto raccordo della loro azione con gli obiettivi e le priorità della politica estera italiana; a rilanciare l'azione del Ministero degli affari esteri a tutela degli interessi economici dell'Italia in campo internazionale anche attraverso un più efficace coordinamento con il Ministero del commercio con l'estero e con l'ICE; a sostenere il ruolo e le competenze dell'amministrazione degli affari esteri in materia di emigrazione e di salvaguardia degli interessi dei lavoratori italiani all'estero.

0/3919/26/1 e 3

ANDREOTTI

Il Senato,

premesso che l'atto Senato n. 3919 reca, tra l'altro, una delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, e che il complesso delle disposizioni dei primi 9 articoli ha lo scopo di riformare il Ministero degli affari esteri in modo da adeguarlo ai rinnovati e maggiori compiti che è chiamato a svolgere,

ritiene che la riforma, pur riconoscendone la specificità, debba tendere a realizzare un maggior grado di omogeneità tra la carriera diplomatica e le altre carriere direttive dello Stato, coerentemente con i criteri di contrattazione che il medesimo disegno di legge introduce ai vari livelli,

impegna il Governo:

a promuovere approfondimenti e studi al fine di elaborare nuovi strumenti normativi che abbiano lo scopo di far sì che la carriera diplomatica, al pari delle altre, acquisisca un maggior grado di permeabilità consentendo l'accesso ai vari livelli di incarico e di funzione, in modo da consentire a figure che abbiano già maturato una esperienza rilevante e pertinente in organismi di carattere internazionale di accedere ad un livello di incarico a loro appropriato e che analoghi criteri siano applicati, sia pure in maniera ristretta, anche alle qualifiche funzionali onde consentire ai più meritevoli di essi responsabilità e funzioni di dirigenti;

ad assicurare al personale, fin dai gradi iniziali della carriera, appropriate e decorose posizioni retributive, in riconoscimento delle importanti e delicate funzioni rivestite per la trattazione di affari e questioni di rilievo nel settore delle relazioni internazionali, definendo rapidamente il quadro delle reali esigenze ai fini della perequazione del personale di cui all'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, sia in seno al DPEF per gli esercizi 2000-2002 dove vanno previsti impegni, indirizzi e modalità attuative idonee ad assicurare un trattamento economico onnicomprensivo adeguato;

a prevedere una carriera amministrativa – essenziale per il pieno e corretto funzionamento del Ministero degli affari esteri, all'estero come nell'area metropolitana – rafforzata quantitativamente e arricchita di sbocchi dirigenziali;

a effettuare la revisione dei gradi mediante l'accorpamento e l'incremento dell'organico della carriera diplomatica anche in base alle esigenze di riorganizzazione dell'amministrazione centrale, tenendo presente in particolare le esigenze derivanti dall'istituzione delle Direzioni generali geografiche;

a garantire che il criterio centrale per la progressione in carriera sia il merito, ma gli avanzamenti in carriera e l'attribuzione delle funzioni avvengano in base a procedure prefissate secondo criteri di trasparenza e di pubblicità degli aspiranti a tali incarichi;

ad assumere il principio della trasparenza e della parità di trattamento come cardini delle nomine degli ambasciatori, in quanto rappresentanti dello Stato nel suo insieme, con una procedura che preveda la trasmissione degli atti preliminari a tali nomine al Parlamento, la loro successiva comunicazione prima della richiesta di gradimento ai governi stranieri e l'inizio della loro missione con una relazione indirizzata al Parlamento;

nell'ambito del potenziamento della struttura del MAE, a consentire al personale di altre amministrazioni pubbliche collocato fuori ruolo di esercitare funzioni presso il medesimo Ministero;

così come per la carriera diplomatica e per le qualifiche funzionali, anche al personale a contratto a estendere il regime di contrattazione – all'atto della semplificazione e omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti – anche al fine di razionalizzare regimi previdenziali difformi, adottando il criterio della commisurazione dei contributi previdenziali e assistenziali alla retribuzione imponibile, e di salvaguardare i diritti maturati;

a rispettare il principio delle pari opportunità al fine di consentire l'accesso delle donne alle qualifiche più elevate, anche attraverso l'istituzione di commissioni composte in misura paritaria da uomini e donne per lo svolgimento di concorsi o il conferimento di incarichi.

0/3919/27/1 e 3

DE ZULUETA, MIGONE, CIONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria, e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto legislativo di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, esplicitando:

a) che il ruolo ordinario e il ruolo speciale sono diversi soltanto nella identificazione formale, che è riferibile alle categorie di persone legittimate alla introduzione, vale a dire ai cittadini aventene diritto a fa-

coltà e al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori;

b) che, a reclutamento avvenuto, detti ruoli non possono essere considerati separati per istituzione, per stato, per carriera, per impiego e per quant'altro ad essi pertinente.

0/3919/28/1 e 3

CAMPUS, MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO, MARRI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria, e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»,

impegna il Governo:

affinchè nei decreti legislativi da emanare per la riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici dell'amministrazione dello Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 sia previsto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi siano determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, per quel che riflette le carriere di dirigenti ed ex direttivo dell'amministrazione penitenziaria.

0/3919/29/1 e 3

CAMPUS, MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO, MARRI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria, e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto legislativo pertinente all'articolo 12, comma 1, lettera c), anche prevedendo l'interpretazione autentica dell'articolo 25, commi 1, 4, 5, 6 e 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, segnatamente chiarendo:

a) che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi del comma 1, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria;

b) che i gradi conferibili, ai sensi del comma 4, sono entrambi quelli previsti, per comparazione, nella Tabella annessa alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, superiori al grado di Colonnello, vale a dire i gradi di Generale di brigata e di Generale di divisione, conferibili mediante la ricostruzione della carriera, con effetto retroattivo, e in via ordinaria a ruolo aperto, previa anzianità di un triennio in ciascuno dei gradi e previo giudizio di avanzamento soltanto per la procedura ordinaria;

c) che il comma 6 dispone, in effetti, sulla conferibilità d'ufficio agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti penitenziari compatibili con lo stato e con il grado rivestito, dovendosi riconoscere alla domanda d'accesso alla direzione di determinati servizi valenza di una dichiarazione preferenziale di destinazione di impiego;

d) che il comma 7 deve essere applicato con intendimento esaustivo di qualsiasi pendenza in favore del personale del ruolo ad esaurimento in esodo volontario. Ciò anche sul riconoscimento dell'utilità dell'aumento figurativo di servizio di sette anni al completamento dell'anzianità di servizio necessaria all'avanzamento di grado per una sola promozione – non maturata per effetto della cessazione volontaria dal servizio, anche se conferito sotto il profilo retributivo.

0/3919/30/1 e 3

CAMPUS, MAGNALBÒ, PASQUALI, SERVELLO, MARRI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 41 della legge n. 449 del 1997 ha previsto la cessazione della efficacia dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990 con l'entrata in vigore del prossimo rinnovo contrattuale;

l'ordine del giorno approvato dal Senato contestualmente alla approvazione della legge n. 449 del 1997 e lo stesso contratto collettivo del pubblico impiego fanno continui riferimenti a norme di raccordo non ancora adottate;

il contratto collettivo del pubblico impiego non risulta immediatamente applicabile al personale delle qualifiche dirigenziali e direttive della amministrazione penitenziaria;

l'applicazione del contratto collettivo a tale categoria e la conseguente perdita di efficacia delle disposizioni dell'articolo 40 citato è subordinata alla definizione a livello contrattuale del rapporto di lavoro;

impegna il Governo

a mantenere fino alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12 comma 1, per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'amministrazione penitenziaria il trattamento giuridico ed economico già in godimento.

0/3919/31/1 e 3

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 12 comma 2 lettera *b*) nel prevedere la dotazione organica del ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria si esclude espressamente dalle funzioni attribuibili al personale direttivo del Corpo quelle proprie dei profili professionali del direttore di istituto penitenziario;

analoga previsione non è contenuta nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 con riferimento al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria;

dall'impianto complessivo della riforma attuata con l'articolo 12, ed in particolare dalla individuazione degli istituti penitenziari come sedi dirigenziali, emerge in maniera inequivoca che, nonostante l'omessa indicazione nel comma 1 lettera *b*) dell'articolo 12, anche per il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria debba essere esclusa la possibilità di attribuire le funzioni proprie del direttore di istituto;

impegna il Governo

ad escludere espressamente, in sede di adozione dei decreti legislativi, dalle funzioni del personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo della polizia penitenziaria quelle proprie del profilo professionale del direttore di istituto penitenziario.

0/3919/32/1 e 3

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

Il Senato,

premesso che:

la previsione di un ruolo direttivo speciale nella polizia penitenziaria, oltre che del ruolo ordinario, ha la evidente finalità di consentire l'accesso al ruolo direttivo degli ispettori attualmente in servizio;

mentre al ruolo ordinario si accede per concorso riservato ai laureati, per l'accesso al ruolo speciale i requisiti saranno fissati con decreto del Ministro e l'accesso avverrà a seguito di concorso per titoli ed esami e corso di formazione;

la previsione appare ragionevole e tale da offrire sufficienti garanzie di selezione nella valorizzazione di professionalità acquisite attraverso il pregresso servizio;

coerentemente con la finalità della norma è però necessario prevedere espressamente che si tratta di un ruolo ad esaurimento e specificare che il rilievo maggiore, nella valutazione dei titoli, deve essere attribuito alle mansioni svolte ed al periodo di permanenza nel grado apicale;

impegna il Governo

in sede di adozione dei decreti legislativi a prevedere:

a) che il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sia un ruolo ad esaurimento;

b) che nella valutazione dei titoli per l'accesso al ruolo direttivo speciale il maggior rilievo sia attribuito agli incarichi svolti ed al periodo di permanenza nel grado apicale.

0/3919/33/1 e 3

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*

Il Senato,

confermando la centralità della promozione degli interessi delle collettività italiane all'estero e dello sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel quadro della politica estera del nostro Paese;

considerando l'opportunità di rafforzare il ruolo del Ministero degli affari esteri anche in queste materia che costituiscono componenti essenziali della politica estera italiana e della sua proiezione nel mondo;

ribadendo l'opportunità di moltiplicare gli sforzi e l'impegno della Farnesina per offrire adeguati servizi alle collettività e agli utenti come già indicato nel «Libro bianco» pubblicato nel luglio 1998 e come suggerito nel corso della Conferenza degli ambasciatori svoltasi a Roma nello scorso mese di settembre,

invita il Governo

ad assicurare alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri risorse umane e finanziarie adeguate alla tutela e assistenza, anche nei settori previdenziali, degli interessi delle collettività italiane all'estero nonché alla loro promozione sociale, linguistica e scolastica, e a potenziare l'efficacia dell'azione del Ministero per la quale sussistono vive aspettative presso le collettività italiane e gli ambienti culturali e scientifici internazionali;

a sostenere le iniziative del Ministero degli affari esteri in questo contesto, con particolare riferimento a quelle già avviate quali il Convegno degli addetti scientifici del maggio 1999 o di prossima realizzazione quali la Prima conferenza degli italiani nel mondo, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e la Conferenza dei direttori degli Istituti italiani di cultura».

0/3919/34/1 e 3 SERVELLO, FISICHELLA, BASINI, MAGNALBÒ, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 3919:

considerato che al Capo I, articolo 1, nonché al Capo II, articolo 10 del disegno di delega, ai fini della previsione di alcuni aspetti del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica e di quella della carriera prefettizia, è previsto un procedimento di negoziazione tra

una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennali per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

ritenuto opportuno per ragioni connesse alla univocità degli orientamenti generali in materia di contrattazione del settore pubblico, ferme restando le singole specificità di comparto o quelle relative a carriere particolari, acquisire gli orientamenti delle confederazioni maggiormente rappresentative del personale pubblico del comparto Stato;

impegna il Governo a porre in essere – ferma restando la titolarità del potere e della capacità di essere parte nella negoziazione attribuita alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica e prefettizia – nel corso delle trattative previste dai citati articoli 1 e 10 della legge delega, momenti informativi e di consultazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative collegati alle organizzazioni di categoria del comparto Ministeri».

0/3919/35/1 e 3

GUERZONI

Il presidente MIGONE avverte inoltre che il senatore MARRI ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno nn. 0/3919/28/1 e 3, 0/3919/29/1 e 3 e 0/3919/30/1 e 3.

La senatrice de ZULUETA, relatrice per la 3^a Commissione, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno n. 0/3919/1/1 e 3, 0/3919/2/1 e 3, 0/3919/3/1 e 3, 0/3919/4/1 e 3 e 0/3919/7/1 e 3. Si rimette al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/3919/10/1 e 3, come pure per l'ordine del giorno n. 0/3919/11/1 e 3. Si dichiara inoltre favorevole agli ordini del giorno nn. 0/3919/12/1 e 3, 0/3919/26/1 e 3, 0/3919/27/1 e 3 e 0/3919/34/1 e 3.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, relatrice per la 1^a Commissione, si pronuncia sugli ordini del giorno concernenti le disposizioni contenute negli articoli 10 e seguenti. In merito all'ordine del giorno n. 0/3919/13/1 e 3, dichiara di non avere nulla in contrario sotto il profilo sostanziale, ma osserva che l'impegno rivolto al Governo potrebbe comportare implicazioni finanziarie, la cui consistenza e sostenibilità può essere rimessa, allo stato, esclusivamente alla valutazione dello stesso Governo.

Il presidente della 1^a Commissione VILLONE reputa opportuno accantonare tutti quegli ordini del giorno che comportino un impegno relativo all'assetto delle carriere, per svolgere una valutazione complessiva fondata soprattutto sulla compatibilità finanziaria e l'equilibrio generale degli interventi auspicati negli atti di indirizzo.

Secondo il senatore ANDREOTTI, in alcuni dei casi indicati dal presidente Villone il problema potrebbe essere risolto modificando il di-

spositivo dell'ordine del giorno con un semplice invito in luogo di un impegno rivolto al Governo.

Prosegue quindi la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che pronuncia un parere sull'ordine del giorno n. 0/3919/14/1 e 3 conforme a quello già reso sul n. 0/3919/13/1 e 3, rilevando nel caso in esame anche una certa complessità della questione di merito. Si esprime quindi positivamente sugli ordini del giorno nn. 0/3919/15/1 e 3, 0/3919/16/1 e 3, 0/3919/6/1 e 3, 0/3919/8/1 e 3, 0/3919/9/1 e 3 e 0/3919/18/1 e 3, mentre per l'ordine del giorno n. 0/3919/28/1 e 3 si rimette alla valutazione del Governo. Dopo aver reso un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/3919/29/1 e 3, si sofferma sul n. 0/3919/30/1 e 3 osservando che molti degli impegni che vi sono contenuti corrispondono in effetti ad altrettante disposizioni del disegno di legge; in ogni caso, esprime un parere positivo.

In merito all'ordine del giorno n. 0/3919/19/1 e 3, si rimette alla valutazione del Governo considerando tuttavia che l'atto di indirizzo presuppone come risolta la questione dell'accesso al ruolo del personale del Consiglio superiore della magistratura, risultando valido esclusivamente in una delle ipotesi formulate al riguardo; a tale condizione, il suo parere potrebbe essere positivo.

Commenta quindi il proprio ordine del giorno n. 0/3919/20/1 e 3, che corrisponde sostanzialmente al parere pronunciato dalla Commissione giustizia in merito all'assetto del ruolo del personale del Consiglio superiore della magistratura. Espone partitamente, quindi, la parte conclusiva dell'ordine del giorno, nella quale sono specificati gli impegni richiesti al Governo.

Sull'ordine del giorno n. 0/3919/21/1 e 3 si rimette alla valutazione del Governo. Si esprime positivamente sull'ordine del giorno n. 0/3919/5/1 e 3 e si rimette al Governo sul n. 22, esprimendo quindi un parere favorevole sul n. 0/3919/23/1 e 3 e sul n. 0/3919/24/1 e 3. Quanto all'ordine del giorno n. 0/3919/25/1 e 3, rileva un problema di parità di trattamento con gli altri dipendenti pubblici e invita i proponenti a ritirare l'atto di indirizzo. In merito all'ordine del giorno n. 0/3919/35/1 e 3, presentato da ultimo da parte del senatore Guerzoni, esprime un parere favorevole, considerando che l'ordine del giorno tiene conto del nuovo assetto negoziale previsto dal disegno di legge.

Interviene quindi il sottosegretario MACCIOTTA per osservare che gli ordini del giorno inerenti all'assetto delle carriere esigono una valutazione ulteriore da parte del Governo, che si riserva di acquisire elementi di informazioni presso le amministrazioni competenti. Chiede pertanto che quegli ordini del giorno siano momentaneamente accantonati.

Il sottosegretario RANIERI si dichiara innanzitutto favorevole agli ordini del giorno nn. 0/3919/1/1 e 3, 0/3919/2/1 e 3, 0/3919/3/1 e 3, 0/3919/4/1 e 3, 0/3919/7/1 e 3, 0/3919/10/1 e 3. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/3919/11/1 e 3, ritiene difficile l'accoglimento, in quanto investe una materia su cui è in atto un confronto per trovare for-

mule appropriate a risolvere il problema del personale comandato e collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, per cui suggerisce di modificarne il dispositivo con una dizione meno impegnativa che rinvii a ipotesi di studio. Concorde sull'accantonamento dell'ordine del giorno n. 0/3919/12/1 e 3, mentre si dichiara favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/26/1 e 3. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 0/3919/27/1 e 3, si dichiara perplesso in quanto in esso si ripropone il difficile tema dell'accesso alla carriera diplomatica a livelli diversi da quello iniziale, il che sembra addirittura contraddire il contenuto della delega. Per quanto riguarda la possibilità di riaprire la carriera a funzionari provenienti da amministrazioni internazionali, ritiene condivisibile il principio, ma ancora tutto da approfondire per l'applicazione concreta. Per quanto riguarda il paragrafo relativo alle comunicazioni al Parlamento delle nomine degli ambasciatori ritiene che già sia sufficiente il procedimento instaurato e che sarebbe più opportuno anche qui mutare l'impegno con una frase che preveda la predisposizione di uno studio in materia. Si dichiara infine favorevole all'ordine del giorno n. 0/3919/34/1 e 3.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che, cogliendo i suggerimenti indicati, l'ordine del giorno n. 0/3919/27/1 e 3 si potrebbe accogliere nel senso di inserire il principio dell'arricchimento che può provenire dall'esterno alla carriera diplomatica, indicando altresì una quota a ciò prevista. Pertanto si potrebbe sostituire la prima parte del capoverso in questione come segue: «a promuovere approfondimenti e studi al fine di elaborare nuovi strumenti normativi che abbiano lo scopo di arricchire la carriera diplomatica attraverso un maggior grado di permeabilità che consenta l'accesso ai vari livelli di incarico e di funzione, in modo da consentire a una quota di persone che abbiano già maturato una esperienza...».

La relatrice de ZULUETA concorda con questo suggerimento che non esclude la prospettiva futura di un arricchimento che avvicinerà l'Italia a quanto previsto negli altri paesi europei: l'importante è che nell'esercizio della delega si eviti di cristallizzare l'attuale chiusura.

Il presidente della 1^a Commissione VILLONE osserva che il disegno di legge ha destato perplessità consistenti sul punto in discussione, giacché la soluzione normativa prevista è da taluno considerata come l'espressione di una sorta di protezione corporativa. Di qui anche la difficoltà di sostenere l'approvazione senza modifiche del testo proveniente dalla Camera dei deputati e l'opportunità di valutare l'ordine del giorno nel suo contenuto politico, che a suo avviso si manifesta soprattutto nel non ritenere definitiva la soluzione normativa contenuta nel testo. Nel merito, egli concorda sul principio di permeabilità della carriera diplomatica e concorda anche con la valutazione del sottosegretario Macciotta, che invita a ricercare un equilibrio tra il testo normativo e l'atto di indirizzo.

Il sottosegretario RANIERI mantiene su questo argomento una riserva, non ritenendo che il problema sia affrontato nella giusta maniera. Non ritiene nemmeno fondata l'accusa di chiusura corporativa e non crede che in molti paesi stranieri vi siano diverse possibilità di accesso alla carriera diplomatica. Propone comunque una pausa di riflessione accantonando il punto controverso.

Il sottosegretario LA VOLPE condivide i rilievi formulati dal sottosegretario Macciotta circa gli ordini del giorno inerenti all'assetto delle carriere: invita pertanto ad accantonare momentaneamente l'ordine del giorno n. 0/3919/13/1 e 3, in ragione degli effetti finanziari che ne potrebbero derivare. Quanto all'ordine del giorno n. 0/3919/14/1 e 3, ricorda la discussione svolta in proposito alla Camera dei deputati e pronuncia un parere contrario. Esprime perplessità, dichiarandosi contrario, anche sull'ordine del giorno n. 0/3919/15/1 e 3 ed esprime un ulteriore parere negativo sull'ordine del giorno n. 0/3919/16/1 e 3, che non appare coerente all'equilibrio generale del disegno di legge.

Il sottosegretario MACCIOTTA interviene nuovamente sull'ordine del giorno n. 0/3919/13/1 e 3 osservando che la contrattazione non potrebbe tollerare vincoli così rigidi, contraddittori allo stesso principio negoziale. Quanto all'ordine del giorno n. 0/3919/14/1 e 3, si associa alla valutazione resa dal sottosegretario La Volpe. Sull'ordine del giorno n. 0/3919/15/1 e 3 motiva il parere contrario del Governo rammentando l'articolo 19 del disegno di legge, che postula una successione temporale degli adempimenti successivi, a partire dal Documento di programmazione economica e finanziaria fino alla legge finanziaria per l'anno 2000, tale da rendere impossibile la riduzione a sei mesi del termine reale per l'esercizio della delega legislativa: altrimenti, infatti, non vi sarebbe la necessaria disponibilità di risorse finanziarie. Invita i proponenti, pertanto, a ritirare l'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

423^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Barberi.**La seduta inizia alle ore 14,45.***IN SEDE CONSULTIVA**

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo che reca una serie articolata di interventi resi necessari da recenti eventi calamitosi. Pur rilevando l'eterogeneità del contenuto delle misure previste, ritiene tuttavia che si tratti di un complesso di interventi urgenti, che giustificano l'adozione dello strumento del decreto-legge. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento in titolo.

La senatrice DENTAMARO, rilevato il lungo tempo trascorso tra gli eventi calamitosi e la data di emanazione del provvedimento in titolo, ritiene che più opportunamente le misure ivi previste avrebbero potuto essere oggetto di un'ordinaria iniziativa legislativa.

Il sottosegretario BARBERI ricorda che da oltre tre anni gli interventi di protezione civile, che si rendono necessari a seguito di calamità, si articolano in due fasi. Una prima, consistente nella adozione da parte del Consiglio dei ministri di ordinanze di protezione civile, ad immediato ridosso degli eventi calamitosi, con le quali si provvede allo stanziamento dei primi fondi necessari e si avvia l'opera di ricognizione dei danni. Alla luce di tale ricognizione, e quindi dopo un congruo lasso di

tempo (nel caso di specie quasi un anno), viene adottato un decreto-legge con il quale si provvede a tutti gli interventi che si sono rivelati necessari. Con questa procedura in due tempi si sono superati i difetti che si constatavano in precedenza; segnatamente si sono evitati i problemi derivanti da una inadeguata ricognizione degli interventi necessari, che si risolveva nell'adozione di misure talvolta eccessive e molto spesso difettose.

Sul modello dei precedenti interventi, anche il provvedimento in esame è stato adottato circa un anno dopo gli eventi calamitosi cui si riferisce, e reca le modifiche alla normativa vigente che si sono ritenute indispensabili, oltre a tutte le misure solitamente adottate in occasione di eventi sismici e di dissesti idrogeologici. In particolare, si tratta di interventi non solo diretti alla reintegrazione dei danni subiti, ma anche volti alla prevenzione di rischi futuri.

La Camera dei deputati, nel corso dell'esame, ha introdotto ulteriori previsioni, ed in particolare talune disposizioni volte a migliorare le condizioni di sicurezza delle gallerie stradali; misure che si sono rese necessarie a seguito degli incidenti recentemente avvenuti tra l'Italia e la Francia e in Austria.

Nel complesso si tratta di un provvedimento recante una serie di interventi necessari ed urgenti, rispetto ai quali sollecita la formulazione di un parere favorevole.

Il relatore ANDREOLLI, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal relatore è quindi approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 novembre 1998 e rinviato nella seduta del 22 giugno.

Il relatore PASSIGLI ricorda che l'esame dei provvedimenti in titolo era stato sospeso durante la fase dell'illustrazione degli emendamenti. In particolare, era stata avviata un'illustrazione generale delle proposte di modifica da parte dei presentatori. Peraltro, essendone stato riaperto il termine di presentazione, risultano depositati due ulteriori proposte emendative concernenti il tema della propaganda elettorale.

Ritiene quindi opportuno proseguire nella illustrazione generale già

avviata, prima di procedere ad un esame puntuale dei singoli emendamenti.

Il presidente VILLONE propone che l'illustrazione degli emendamenti prosegua nella giornata di domani, eventualmente in una seduta ulteriore da convocare per la mattina di domani, giovedì 1º luglio, qualora se ne realizzi la possibilità alla luce dell'andamento dei lavori delle Commissioni riunite 1ª e 3ª.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Rinvio dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il PRESIDENTE propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, recante interventi per il Giubileo, previa acquisizione del parere della Commissione bilancio e dell'avviso dei Gruppi i cui rappresentanti non sono presenti nella seduta odierna.

La Commissione concorda all'unanimità.

L'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01ª, 0176ª)

Il presidente VILLONE propone che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, a partire dalle sedute della prossima settimana, venga integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3083 (sulla lingua dei segni italiana), dei senatori Porcari ed altri, già fatto proprio dal Gruppo per l'UDR nella seduta del 25 giugno 1998, e del disegno di legge n. 3562, concernente l'indennità per i Ministri e i Sottosegretari non parlamentari, approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE dispone che l'ordine del giorno sia altresì integrato per l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 4012 e connessi, sulla parità scolastica, rimessi a suo tempo alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri e inseriti nel calendario dell'Assemblea per il 20 luglio nell'ambito degli argomenti riservati alle opposizioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore MAGNALBÒ, sollecita quindi la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 3774 sull'informazione statistica.

Il presidente VILLONE, fornisce assicurazioni a quest'ultimo proposito.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente

(R027 000, C01^a, 0004^o)

Si procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente della Commissione.

Risulta eletta la senatrice PASQUALI.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

444ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente PINTO avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame del disegno di legge in titolo sarà limitato alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Riferisce il senatore FASSONE il quale evidenzia come il testo trasmesso dalla Camera dei deputati per il disegno di legge in titolo abbia recepito le più importanti modifiche apportate dal Senato al testo originariamente trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con riferimento, in particolare, alle modifiche riguardanti i requisiti per la nomina a giudice di pace, la materia delle sanzioni e del procedimento disciplinare per gli stessi giudici di pace, l'istituto della citazione diretta a giudizio, la subordinazione al consenso delle parti dell'ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti di indagine preliminare nel procedimento penale davanti al giudice di pace e, infine, l'estensione dell'inappellabilità a tutte le sentenze di condanna con le quali è stata irrogata la sola san-

zione pecuniaria e a tutte le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Su altri aspetti, invece, la Camera dei deputati ha adottato soluzioni diverse da quelle fatte proprie dal Senato e, mentre alcune di tali soluzioni appaiono in linea di massima certamente condivisibili, altre sembrano sollevare problemi su cui è opportuno richiamare l'attenzione. Per quanto riguarda in primo luogo l'articolo 5 del disegno di legge, va rilevato come la riformulazione di tale articolo effettuata dalla Camera dei deputati lascia inalterato l'attuale testo dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991 come modificato dal decreto-legge n. 16 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º aprile 1999 n. 84, limitandosi ad aggiungere adesso i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. A tale proposito deve evidenziarsi come il vigente comma 1-*bis* del citato articolo 7 fa rinvio alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 374, il quale articolo 5 è, però, sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame che colloca il requisito del limite massimo di età non più alla suddetta lettera e), ma alla lettera f). Si pone conseguentemente l'esigenza di un intervento modificativo del testo vigente dell'articolo 7 della legge n. 374 che valga a raccordarne il testo con quello dell'articolo 5 della legge n. 374 come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Passando poi all'articolo 6, la modifica apportata dalla Camera alla lettera c)-*bis* del comma 2 pone, in primo luogo, un problema di merito su cui la Commissione dovrà pronunciarsi, decidendo se condividere o meno un'estensione dell'ambito di operatività dell'ipotesi di incompatibilità considerata che, nella precedente lettura, era stato ritenuto eccessivo. Inoltre, va richiamata comunque l'attenzione sull'esigenza di coordinare l'espressione «figli o fratelli» contenuta nella lettera c)-*bis* con la diversa espressione «i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado» cui fanno riferimento i successivi capoversi 1-*bis* e 1-*ter* introdotti dal comma 3 dell'articolo 6. Sempre in merito all'articolo 6, suscita perplessità la soppressione della parola «abituamente» nel capoverso 1-*bis*. Tale soppressione implica che, mentre per il testo Senato l'incompatibilità all'esercizio della funzione di giudice di pace era determinata dall'esercizio abituale della professione forense, letteralmente il testo varato dalla Camera comporterebbe l'operare della causa di incompatibilità non solo nel circondario in cui il professionista esercita abitualmente la professione forense, ma anche in quello o in quelli in cui egli venga ad esercitarla occasionalmente. Tale conclusione interpretativa potrebbe forse essere esclusa mediante una lettura coordinata del capoverso 1-*bis* con il successivo capoverso 1-*ter*, ma in senso contrario inciderebbe sia la soppressione dell'avverbio «abituamente» votata dalla Camera dei deputati, sia la differenza tra il testo così varato e quello dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario in cui si fa appunto riferimento all'esercizio abituale della professione di avvocato.

All'articolo 12, la Camera dei deputati ha soppresso il comma 3, introdotto dal Senato, con il quale veniva attribuita ai giudici di pace un'indennità giudiziaria nel limite massimo complessivo di quindici milioni annui che avrebbe dovuto essere erogata con le modalità di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981. In merito, va sottolineato come

l'indennità prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 27 del 1981 abbia natura propriamente retributiva e ricorda che già nel corso della precedente lettura al Senato egli aveva osservato che, qualora fossero state disponibili risorse economiche aggiuntive da utilizzare in favore dei giudici di pace, sarebbe stato preferibile impiegarle incrementando l'importo dell'indennità da corrispondere per ogni giorno di udienza o quello da corrispondere per ogni sentenza che definisce il processo.

La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 14 ritenendo che la disposizione ivi contenuta – introdotta al Senato in considerazione delle difficoltà di reclutamento dei giudici di pace che si sono in concreto riscontrate nella provincia di Bolzano e che sono determinate, tra l'altro, dal requisito del bilinguismo previsto per l'accesso a tale ufficio in questa provincia – determinasse un'ingiustificata disparità di trattamento.

All'articolo 15, la Camera ha soppresso la modifica che era stata introdotta dal Senato e che attribuiva ai giudici di pace la competenza a giudicare anche le lesioni personali colpose conseguenti a colpa professionale, quando la malattia avesse una durata non superiore a venti giorni. La soluzione adottata dal Senato teneva conto dell'attribuzione al giudice di pace della competenza a giudicare delle lesioni personali dolose punibili a querela di parte e, altresì, del fatto che il disegno di legge in esame prevede una modificazione in senso più attenuato dell'apparato sanzionatorio relativo ai reati di competenza del giudice di pace medesimo. Proprio in considerazione di ciò, si intendeva evitare che lo stesso fatto materiale – cioè una lesione personale con malattia di durata non superiore a venti giorni – se commesso dolosamente fosse punito con le più lievi sanzioni previste per i reati attribuiti al giudice di pace e, invece, se conseguente a colpa professionale, fosse punito con le pene attualmente stabilite dal codice penale che rimarrebbero quelle applicabili dal giudice ordinario e quindi in modo più severo, nonostante il carattere colposo. La Camera ha sostanzialmente reintrodotta il testo originario, escludendo altresì dalla competenza del giudice di pace i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato la malattia professionale.

L'articolo 16 è stato modificato elevando il livello della pena pecuniaria e riducendo l'entità delle sanzioni alternative alla detenzione. È stata poi eliminata la possibilità per i giudici di pace di imporre come sanzione l'obbligo di permanenza in casa di carattere saltuario.

All'articolo 17, comma 1, lettera m) è stata inoltre soppressa la possibilità, prevista dal testo del Senato, che le funzioni di pubblico ministero in udienza, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, siano delegate ad un avvocato presente in aula. Altre modifiche sono state poi apportate agli articoli 23 e 26, mentre all'articolo 27 è stata riscritta la norma di copertura sulla base del presupposto, tra l'altro, che il numero di udienze, sia civili sia penali, che saranno tenute complessivamente da ciascun giudice di pace ogni mese, non sarà superiore a dieci. Deve d'altra parte rilevarsi che il testo dell'articolo 12 del disegno di legge è rimasto sul punto inalterato e continua a prevedere l'erogazione

dell'indennità di lire 70 mila per ogni udienza fino a dieci udienze mensili in materia penale e per altrettanto in materia civile.

Sul prosieguo dell'esame segue una discussione in cui intervengono il senatore CARUSO Antonino, il senatore PERA, il presidente PINTO, il senatore RUSSO, il senatore BUCCIERO e nuovamente il presidente PINTO che rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

(95) LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione

(198) SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali

(471) GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione

(1211) MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale

(1615) GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale

(1821) VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta

(2085) FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale

(2360) SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia

(2531) LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero

(2649) VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale

(2679) LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero

(2680) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) *BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) *CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) *GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) *MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) *MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) *FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 23 giugno scorso.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Si riprende in esame l'emendamento 21.0.1, accantonato nella seduta pomeridiana dello stesso 23 giugno, per il quale il senatore RUSSO propone la riformulazione nell'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo) . La riformulazione, in particolare, ai nuovi capoversi 4 e 5, proposti per l'articolo 415-bis che si prevede di introdurre, intende inserire una disciplina che concili i termini concessi all'indagato – per presentarsi al fine di rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti o di indagini – con una disciplina della scansione temporale entro la quale il pubblico ministero può, a seguito delle richieste dell'indagato, disporre nuove indagini, che debbono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, con possibilità di una proroga concessa dal giudice sulle indagini preliminari, ovvero lo stesso pubblico ministero può, al verificarsi delle previste condizioni, chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere. Il senatore Russo precisa che la filosofia cui la proposta di modifica riformulata si ispira è quella – tra l'altro – che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari per lo svolgimento delle successive attività difensive, deve essere inviato comunque prima che scada il termine di cui all'articolo 405, comma 2, o eventuale proroga disposta ai sensi del successivo articolo 406 del codice di procedura penale e che, altresì, se il pubblico ministero conclude le indagini medesime prima della scadenza di tale termine non sia necessario attendere lo spirare dei termini previsti in astratto. Si prevede

inoltre un breve periodo di proroga dei termini ordinari, o eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 406, del codice di procedura penale, qualora essa si riveli necessaria a seguito dell'attivazione del meccanismo di cui ai precedenti capoversi. Inoltre per quanto riguarda la seconda parte del capoverso 4, che si vorrebbe introdurre, ove è stata presa in considerazione l'ipotesi che quando sussistono esigenze cautelari che, in rapporto all'espletamento delle nuove indagini richieste dall'indagato, rendono indispensabile il protrarsi dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere, il pubblico ministero può chiederne la proroga, il senatore Russo precisa che ci si è riferiti al modello dell'articolo 305, comma 2, del codice di rito, che, tuttavia, limita la possibilità di procedere alla proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere quando sussistono gravi esigenze cautelari in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, che rendano indispensabile il protrarsi della custodia: conseguentemente il senatore Russo si riserva di desumere dal successivo dibattito se la specifica previsione da lui proposta sia compatibile con l'impostazione dell'emendamento in esame.

Il senatore Antonino CARUSO prospetta l'esigenza di una riformulazione che semplifichi la stesura dell'emendamento.

Il senatore FOLLIERI sottolinea il proprio dissenso rispetto alla riformulazione proposta per l'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo), che gli appare gravemente lesivo delle garanzie difensive dell'imputato in quanto sostanzialmente trasforma un diritto già acquisito – quello all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 234 del 1997, in una procedura in cui unico interlocutore è il pubblico ministero, mentre non si tiene conto che lo stesso pubblico ministero ha già l'obbligo di svolgere le indagini a favore dell'imputato ai sensi dell'articolo 358 del codice di procedura penale. Dopo aver ricordato che in una direzione assai più garantista per l'imputato si muoveva il suo emendamento 19.0.6, poi ritirato, nella seduta notturna del 22 giugno, il senatore Follieri ribadisce che nel processo accusatorio l'interlocutore dell'indagato non può che essere il giudice, mentre il pubblico ministero deve fino in fondo svolgere il suo ruolo di parte. Ribadisce che l'impostazione accusatoria del codice di procedura penale è stata ampiamente snaturata e occorre un intervento chiarificatore per eliminare quelle disposizioni che – a suo avviso – contraddicono con tale impostazione.

Il senatore RUSSO sottolinea che la novità della sua proposta emendativa, anche nel testo originariamente presentato, risiede nella predisposizione di nuove garanzie per l'indagato, laddove gli consente di conoscere la documentazione relativa alle indagini espletate, nonché di rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere il compimento di atti di indagine. In tal modo anche la previsione dell'interrogatorio obbligatorio prima del rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416, comma 1, risulta ulteriormente valorizzata dalla possibilità fornita all'indagato di presentarsi avendo conoscenza della docu-

mentazione predisposta e dalla correlata possibilità di difendersi mediante una seria integrazione probatoria. Per quanto riguarda, poi, gli aspetti relativi all'eventuale prolungamento della custodia cautelare richiesta dall'esigenza di ulteriori indagini, sottolinea che deve essere considerata ponendo mente al fatto che essa avviene a seguito di una richiesta dell'imputato volta ad integrare le indagini espletate dal pubblico ministero.

Il senatore SENESE invita a non fermarsi alle suggestioni evocate dal richiamo formale ai principi del processo accusatorio ma di valorizzare invece, in concreto, lo strumento predisposto dalla proposta contenuta nell'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo) attraverso la quale si fornisce all'indagato una ulteriore possibilità di difendersi rispetto ad una richiesta del pubblico ministero diversa dall'archiviazione e che, altresì, permette di rendere l'interrogatorio obbligatorio previsto dal comma 1 dell'articolo 416 avendo una conoscenza concreta degli atti alla base della richiesta di rinvio a giudizio.

Il presidente PINTO invita, quindi, a trovare una riformulazione dell'emendamento 21.0.1 che faccia salvi i principi di tutela dell'indagato cui esso si ispira, soprattutto valorizzandone la saldatura con il vigente articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale.

La Commissione conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo) e, conseguentemente, di mantenere l'accantonamento per connessione logica degli emendamenti 22.1 e 22.2.

Si riprende quindi l'esame dell'emendamento 21.0.2, sospeso nella seduta notturna del 23 giugno scorso per mancanza del numero legale, il quale, è, poi, dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore BERTONI dichiara che in prosieguo si asterrà dal partecipare alla votazione degli emendamenti, considerando che il prodotto normativo che si va delineando è quello di un intervento disorganico e disomogeneo, che incide in maniera squilibrata sul codice di procedura penale, già ampiamente alterato a partire dalla sua iniziale stesura da successivi interventi sia del legislatore, sia della giurisprudenza costituzionale: in questa prospettiva meglio sarebbe – e su ciò si dichiara ampiamente disponibile – dedicarsi alla riscrittura del codice di rito ispirandosi ad un organico disegno riformatore.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che aveva già ripetutamente richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di evitare che emendamenti non strettamente afferenti al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento – già molto ampliato rispetto alle esigenze iniziali – determinassero un ulteriore appesantimento del testo senza essere funzionali all'obiettivo più immediato di ridisegnare un nuovo rito dinanzi al giudice monocratico.

Il senatore RUSSO dichiara che se la Commissione converrà sull'esigenza di limitare gli emendamenti al provvedimento in discussione a quelli strettamente necessari, non vi sarà da parte sua alcuna difficoltà a ritirare gli emendamenti da lui presentati che non rispondono a questa immediata esigenza.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

445^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore CENTARO il quale, soffermandosi sulle principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo in esame, richiama l'attenzione sulla soppressione del comma 3 dell'articolo 12. Si tratta di una scelta a suo avviso non condivisibile, in quanto l'attribuzione dell'indennità giudiziaria – che la disposizione ora cancellata attribuiva ai giudici di pace – appariva giustificata dal fatto che tale figura è

investita in via istituzionale di una porzione rilevante dell'attività giurisdizionale né, d'altra parte, questa soluzione risultava incompatibile con il carattere onorario e temporaneo dell'incarico di giudice di pace. La decisione assunta dalla Camera dei deputati determina una situazione in cui i giudici di pace si vedono privati di un trattamento economico adeguato e implica conseguentemente il rischio di ricadute negative sul lavoro che da questi potrà essere in concreto svolto.

Positiva è invece la valutazione per la soppressione da parte dell'altro ramo del Parlamento dell'articolo 14, contenente una disposizione specifica per quanto riguardava la provincia di Bolzano, disposizione che determinava una disparità di trattamento non giustificabile, nemmeno tenendo conto delle difficoltà di reclutamento dei giudici di pace che si sono riscontrate in questa stessa provincia.

Per quel che concerne poi l'articolo 15 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, la sottrazione al giudice di pace della competenza a giudicare sulle lesioni personali colpose lievi conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ovvero che abbiano determinato una malattia professionale deve ritenersi il frutto di una scelta puramente demagogica, in quanto al giudice di pace viene attribuita la competenza in merito ad altri reati che appaiono ben più gravi di quelli che in questo modo vengono conservati alla cognizione del giudice ordinario per effetto di questa scelta.

In merito, infine, all'articolo 26 del disegno di legge l'oratore ribadisce il proprio giudizio positivo sulla scelta di risolvere finalmente il problema dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, compiendo quella che può definirsi un'opera di giustizia sostanziale e che, d'altra parte, viene incontro anche a concrete innegabili esigenze degli uffici di giudice di pace, anche nella prospettiva di un rilevante aumento del loro carico di lavoro.

Il senatore VALENTINO ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non abbiano migliorato il disegno di legge in esame e che ciò determini la necessità di ulteriori interventi modificativi sullo stesso. Anticipa pertanto la presentazione di emendamenti volti ad apportare alcune correzioni che, a suo avviso, appaiono indispensabili. Così, in particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, la modifica introdotta dalla Camera alla lettera c-bis estende in maniera eccessiva l'operatività dell'ipotesi di incompatibilità ivi prevista ed un ritorno alla soluzione a suo tempo fatta propria dal Senato appare indispensabile, anche al fine di evitare che un impianto troppo rigoroso renda poi difficile il concreto reclutamento dei giudici di pace.

In merito all'articolo 15 condivide le considerazioni svolte dal senatore Centaro sul carattere demagogico della scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento, scelta a suo avviso del tutto non condivisibile.

Ugualmente non condivisibile è, a suo parere, la modifica apportata all'articolo 17 al comma 1, lettera m) con la soppressione della possibilità che, nel procedimento penale davanti al giudice di pace,

le funzioni di pubblico ministero in udienza possano essere delegate anche ad un avvocato presente in aula.

Conclude ribadendo l'intenzione di presentare emendamenti al testo in discussione e sottolineando l'esigenza di un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi su cui è stata richiamata l'attenzione nel corso del dibattito.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non giustifichino nel complesso, perlomeno allo stato, una modifica del disegno di legge in titolo, con necessaria conseguenza di un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento e ciò nonostante alcune di tali modifiche non siano, a suo avviso, condivisibili, o per ragioni di merito o per ragioni di tecnica legislativa.

L'oratore richiama l'attenzione, in primo luogo, sulla modifica introdotta alla lettera *c-bis* del comma 2 dell'articolo 6. Pur giudicando eccessiva l'estensione dell'ambito di applicazione della causa di incompatibilità ivi prevista ritiene che essa, perlomeno per quanto riguarda i rapporti con le imprese di assicurazione, possa avere una qualche giustificazione nel fatto che il giudice di pace ha una competenza di un certo valore in materia di infortunistica stradale. Si tratta in sintesi di una modifica che, pur non apparendo completamente condivisibile, può giudicarsi accettabile e comunque tale da non imporre un'ulteriore modifica del provvedimento.

Un giudizio positivo deve invece esprimersi sulla modifica apportata all'articolo 12, con l'eliminazione dell'indennità giudiziaria ivi prevista nel testo licenziato dal Senato, mentre, per quel che concerne la soppressione dell'articolo 14 e la modifica introdotta alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 17 si tratta di scelte anche in questo caso, a suo personale avviso, non condivisibili, ma non tali da giustificare una ulteriore lettura del provvedimento.

Con più specifico riferimento ai problemi di coordinamento e di tecnica legislativa che pone il testo licenziato dalla Camera, va rilevato che effettivamente il testo vigente dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, come modificato dal decreto-legge n. 16 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile 1999, n. 84, non risulta adeguatamente coordinato con il testo dell'articolo 5 della stessa legge, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo, in conseguenza del fatto che il requisito del limite massimo di età non è più contenuto nella lettera e) ma nella lettera f) del predetto articolo 5. Si tratta peraltro di un problema che – a suo avviso – può essere superato in sede di interpretazione sistematica poiché è inequivoco nel testo dell'articolo 7 il rinvio alla previsione dell'articolo 5 che fissa il limite massimo di età per la nomina a giudice di pace. Sostanzialmente analoghe sono le considerazioni che possono svolgersi in riferimento alla modifica introdotta nel capoverso 1-bis del comma 3 dell'articolo 6. Infatti la soppressione della parola «abituamente» non modifica, a suo avviso, la portata effettiva della disposizione considerata che facendo riferimento al «circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense» subordina

l'operatività della causa di incompatibilità ivi prevista ad un esercizio della professione forense che non abbia carattere occasionale come deve desumersi, *a contrario*, anche dal raffronto con la successiva disposizione di cui al capoverso 1-ter.

Indubbiamente di maggior rilievo sono i problemi posti dalle modifiche in materia di competenza penale del giudice di pace per quanto riguarda, in particolare, la materia delle lesioni personali colpose. Nel merito, non ritiene condivisibile la soluzione di conservare al giudice ordinario la competenza a conoscere delle ipotesi di lesioni personali colpose lievi commesse con violazione sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ovvero che abbiano determinato una malattia professionale, sottolineando che il fatto che il legislatore abbia mantenuto per tali ipotesi la perseguibilità a querela di parte costituisce il sintomo di una loro minore rilevanza e avrebbe giustificato l'attribuzione delle stesse alla competenza del giudice di pace. Inoltre l'eliminazione della modifica a suo tempo inserita dal Senato con la quale venivano ricomprese nella competenza del giudice di pace le lesioni personali colpose conseguenti a colpa professionale, qualora la malattia avesse una durata non superiore a venti giorni, pone il problema della disparità di trattamento derivante dal fatto che le lesioni personali colpose conseguenti a colpa professionale e che hanno determinato una malattia di durata non superiore a venti giorni, restando nella competenza del giudice ordinario, verranno sanzionate più severamente delle lesioni personali dolose che implicano un'identica lesione del bene protetto e che risultano perseguibili a querela di parte. Peraltro, pur riconoscendo l'indubbia problematicità degli aspetti su cui ha richiamato l'attenzione in merito all'articolo 15, ritiene però che anche in questo caso debba ritenersi prevalente l'esigenza di pervenire quanto prima alla definitiva approvazione di un provvedimento che nel suo complesso è fortemente atteso e costituisce un passaggio fondamentale nel complessivo disegno di riforma dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore BUCCIERO ricorda innanzitutto la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale alla scelta di fondo dell'attribuzione di una competenza in materia penale al giudice di pace e sottolinea come successivamente i dubbi e le perplessità che tale orientamento è venuto suscitando sono risultati sempre più consistenti. A questo proposito ribadisce come la sua parte politica avrebbe preferito che fosse stata seguita una strada diversa rappresentata da un adeguato incremento dell'organico della magistratura in grado di assicurare al cittadino la garanzia di un giudice professionale, anche in quelle ipotesi che, a torto, vengono definite di carattere «bagatellare». Il Governo e la maggioranza hanno invece scelto di intraprendere una strada diversa, optando per la valorizzazione del ruolo del giudice di pace e dimostrando però, in concreto, di non essere capaci in questa prospettiva di adottare scelte coerenti con l'esigenza di predisporre tutte le condizioni necessarie per il miglior funzionamento possibile di tale organo giurisdizionale. Da questo punto di vista sono significative le vicende relative alle modifiche del trattamento economico dei giudici di pace. A tale proposito va ricordato che

nel corso del precedente passaggio in Senato del disegno di legge in titolo, il Gruppo Alleanza Nazionale aveva presentato emendamenti che miravano ad assicurare un adeguato incentivo economico all'attività dei giudici di pace tenendo conto delle modalità concrete con cui tale attività si svolge. Fa riferimento, tra l'altro, ai casi in cui dopo una fase istruttoria, anche complessa, le parti pervengono ad un accordo e semplicemente si limitano a cessare ogni attività processuale il che porta, conseguentemente, alla cancellazione della causa dal ruolo senza corrispondenza di alcuna indennità al giudice di pace per l'attività svolta, per effetto del meccanismo previsto dalla legge, che considera ai fini dell'indennità unicamente le udienze svolte e le sentenze e i verbali di conciliazione con i quali si conclude la vicenda processuale. Dopo che tali emendamenti vennero ritirati nel corso dell'esame in Commissione, dietro pressante invito del rappresentante del Governo, nel corso dell'esame in Assemblea venne approvato l'emendamento all'articolo 12 che introduceva un'indennità giudiziaria per i giudici di pace sostanzialmente analoga a quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981. Si effettuava in tal modo una scelta del tutto priva di qualsiasi logica in quanto, invece di utilizzare le risorse che a tal fine venivano rese disponibili incentivando l'effettiva produttività dei giudici di pace, si prevedeva l'attribuzione indiscriminata a tutti i giudici di pace, indipendentemente dal carico di lavoro e dal lavoro effettivamente svolto, di un'indennità che poteva arrivare fino a quindici milioni annui. La Camera ha eliminato questa soluzione del tutto non condivisibile, ma in tal modo ha determinato una situazione in cui il trattamento economico dei giudici di pace risulta concretamente inadeguato con tutte le conseguenze che da ciò possono derivare, sia sul piano della funzionalità degli uffici sia su quello delle garanzie per il cittadino. È pertanto intenzione della sua parte politica presentare emendamenti volti a correggere questo aspetto del testo trasmesso dalla Camera dei deputati sul quale è senz'altro necessario intervenire, insieme ad altre proposte emendative riguardanti aspetti diversi che comunque non appaiono convincenti.

Il senatore PERA – che avrebbe preferito rinviare ad altra seduta il suo intervento – rinuncia, quindi, a intervenire, accogliendo la sollecitazione del Presidente PINTO che mette in rilievo l'esigenza di concludere la discussione nella seduta odierna.

Il senatore MILIO considera sfavorevolmente la modifica dell'articolo 6, comma 2, lettera c-bis, giudicandola una soluzione formalistica che non otterrà, comunque, effetti incisivi per evitare casi di commistione di interessi. Anche sulla modifica apportata alla lettera m), dell'articolo 17, ove l'altro ramo del Parlamento ha escluso la possibilità di ricorrere ad un avvocato presente in aula per sostenere l'accusa in udienza, il senatore Milio si dichiara perplesso.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore FASSONE rinunzi alla replica e si riserva di svolgere eventuali osservazioni in sede di esame degli articoli.

Il sottosegretario AYALA, dopo aver sottolineato nuovamente l'importanza del disegno di legge in titolo nell'ambito del complessivo disegno di legge di riforma di cui il giudice unico di primo grado rappresenta il fulcro, auspica un'approvazione senza modifiche.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 7 luglio, alle ore 12.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 22,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 21.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 415-bis. – (Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari). – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommario enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, in termine di trenta giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini.

4. I risultati delle indagini svolte in conseguenza dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 sono utilizzabili anche se gli atti sono stati compiuti oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405.

2. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da "dall'invito" alla fine sono sostituite dalle parole "dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis."».

21.0.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,".

2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 415-bis. – (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*). – 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta ad indagini avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni, produrre documenti o memorie ovvero chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagini.

4. Se il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. Quando sussistono esigenze cautelari che, in rapporto all'espletamento delle nuove indagini richieste dall'indagato, rendono indispensabile il protrarsi dei termini di custodia cautelare prossimi a scadere, il pubblico ministero può chiederne la proroga. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 305.

5. Se il termine di cui all'articolo 405, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 406, scade prima del trentesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso previsto dai commi precedenti, ovvero, nel caso in cui il pubblico ministero disponga indagini a seguito della richiesta dell'indagato, prima del quarantesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta, esso è prorogato fino alla scadenza di questi ultimi termini. Qualora ai sensi del comma 4, il giudice per le indagini preliminari abbia prorogato il termine per il compimento delle nuove indagini, la proroga prevista dal periodo precedente si estende fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine come prorogato dal giudice per le indagini preliminari.

3. All'articolo 416 comma 1 del codice di procedura penale le parole da “dall'invito” alla fine sono sostituite dalle parole “dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis.”».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il titolo IX del libro V del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “Udienza cartolare”».

21.0.2

CIRAMI

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

1. L'articolo 416 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “articolo 416 – Presentazione della citazione a giudizio.

1. La citazione a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di citazione è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3.

2. Con la citazione è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti sono allegati al fascicolo qualora non debbano essere custoditi altrove”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“1-bis. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b).

3. L'articolo 419 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 419 atti introduttivi.

1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti l'identità e il domicilio, l'avviso agli atti del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la citazione formulata dal pubblico ministero.

2. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

3. Gli avvisi sono notificati almeno quarantacinque giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 sono previste a pena di nullità”».

22.1

MILIO

Al comma 1, sostituire nella lettera b) le parole: «in forma chiara e precisa» con le altre: «mediante descrizione chiara e specifica».

22.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

218ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C03ª, 0040º)

Il senatore SERVELLO richiama l'attenzione sul fatto che alla Camera dei deputati si sia svolto, diversamente dal Senato, un dibattito sulla condanna a morte del *leader* curdo Ocalan e ricorda altresì che resta un solo mese di tempo prima della chiusura estiva, nel quale si dovrebbe giungere a un dibattito politico sul nuovo concetto strategico della NATO.

Il presidente MIGONE osserva che le differenze regolamentari hanno permesso alla Commissione affari esteri della Camera di dibattere e approvare una risoluzione sulla condanna di Ocalan, mentre in Senato sono stati depositati atti in Assemblea ove saranno esaminati probabilmente nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece l'approfondimento del nuovo concetto strategico della NATO comunica che sin dalla prossima settimana inizieranno le audizioni previste.

IN SEDE REFERENTE

(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) *MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) *Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE avverte che si passa all'esame dell'articolo 11, al quale il Governo ha presentato altri due emendamenti. Dichiarò di far propri gli emendamenti dei senatori assenti per evitarne tecnicamente la decadenza.

Il relatore BOCO si dichiara contrario agli emendamenti 11.1 e 11.2 mentre ritiene migliorativi i testi dell'11.3, 11.4 e 11.5 per cui si dichiara favorevole. Per quanto riguarda l'11.6 e l'11.7, pur essendo favorevole, si rimette alla Commissione, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 11.8 suggerendo di modificare la parola «due» con «tre» tenendo presente gli emendamenti successivi. Si dichiara contrario all'emendamento 11.9, mentre è favorevole agli emendamenti 11.10, 11.13 e 11.14 i quali risolvono il contenuto degli emendamenti 11.11 e 11.12; suggerirebbe peraltro al Governo di modificare la lettera a) proposta dall'emendamento 11.14 con la seguente:

«a) le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2;».

Il sottosegretario SERRI accoglie il suggerimento relativo all'emendamento 11.14 e modifica la lettera a). Si dichiara contrario agli emendamenti 11.1 e 11.2, favorevole all'emendamento 11.3, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.4. Si dichiara altresì favorevole sugli emendamenti 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.10. Esprime

parere contrario all'emendamento 11.9. Per quanto riguarda gli emendamenti 11.11 e 11.12 concorda con il Relatore.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 11.1, che risulta respinto, come pure risulta respinto l'emendamento 11.2. Pone separatamente ai voti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7: sono approvati. Mette quindi ai voti l'emendamento 11.8 con la modifica suggerita dal Relatore e accolta dai proponenti, che risulta approvato. Successivamente pone ai voti l'emendamento 11.13: è approvato. Pone ai voti l'emendamento 11.9: è respinto. Pone ai voti l'emendamento 11.14 con la modifica della lettera a) accolta dal proponente: è approvato. In conseguenza sono preclusi gli emendamenti 11.10 e 11.11. Pone ai voti l'emendamento 11.12 che risulta approvato. Pone infine ai voti l'articolo 11 con le modifiche apportate: è approvato.

Il relatore BOCO data la complessità dell'argomento propone di rinviare a domani il seguito dell'esame.

Il sottosegretario SERRI concorda.

Il presidente MIGONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

(3897) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatta a Torremolinos il 2 aprile 1993*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il relatore BIASCO, il quale ricorda che, per affrontare la situazione di vuoto strutturale che caratterizza la salvaguardia della vita del personale marittimo impegnato nella pesca, nell'aprile del 1977, si pervenne alla stipula di una Convenzione internazionale che garantisse principi uniformi per la sicurezza delle navi e dei loro equipaggi. Le norme dovevano entrare in vigore l'anno successivo all'adesione di almeno 15 Stati rappresentanti il 50 per cento della flotta mondiale, parametro che non è stato raggiunto. Nel frattempo si è reso necessario, a causa dell'evoluzione tecnologica, un Protocollo di aggiornamento che ha assorbito la primitiva Convenzione, aggiornando il tutto: purtroppo anche questo atto risulta sottoscritto soltanto da due paesi, pari al 4,35 per cento della flotta mondiale.

Nel 1997, peraltro, l'Unione europea ha fissato con una direttiva i medesimi parametri creando così un'interconnessione di natura legislativa che rende comunque necessaria l'approvazione della Convenzione in esame. Per questi motivi raccomanda un sollecito *iter* del disegno di legge.

Il senatore SERVELLO si domanda se valga la pena continuare l'esame di questo disegno di legge, ritenendo che la direttiva europea abbia esaurito l'impegno dell'Italia e degli altri Stati membri, in materia.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che sia più utile aprire nuove strade e non credere in un'inesistente capacità di propulsione che questa Convenzione ormai non potrà più avere.

Il senatore ANDREOTTI chiede che sia verificato se vi siano contrasti fra l'applicazione della normativa comunitaria e la ratifica di questo provvedimento.

Il relatore BIASCO precisa che dietro questa scarsa adesione alla Convenzione si muovono interessi diversi fra i paesi che annoverano la pesca tra le loro principali attività economiche. L'Italia, invece, già opera di fatto in direzione dell'impegno preso e in adempimento della direttiva comunitaria, ma questo provvedimento è necessario per tener fede alla firma apposta alla Convenzione, anche per mandare un segnale agli Stati che non hanno aderito.

Il sottosegretario SERRI concorda sulle critiche sollevate, ma precisa che la direttiva comunitaria non è sufficiente a regolamentare l'intera materia e che la mancata ratifica rischia di allontanare ancora di più la soluzione del problema. Assicura pertanto che rilancerà la questione nelle sedi appropriate.

Il senatore SERVELLO dichiara di astenersi dal voto in quanto combattuto tra serietà e speranza.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di votare contro il provvedimento in quanto ritiene si debba cogliere un'occasione come questa per rompere gli automatismi burocratici in cui la Commissione si trova spesso costretta ad operare.

La senatrice DE ZULUETA ritiene utile conoscere quali paesi abbiano firmato e ratificato.

La senatrice SQUARCIALUPI osserva che debbano essere messi in rapporto tra di loro la direttiva europea e l'accordo internazionale, la prima obbligatoria per i 15 membri dell'UE e l'altro, cui l'Italia deve aderire, nel suo obbligo più internazionale.

Il senatore LAURICELLA condivide quest'ultima osservazione.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati espressi i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, constatata la presenza del numero legale, mette ai voti il mandato al relatore Biasco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame: è approvato.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1

PIANETTA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «per la partecipazione italiana al capitale e alle periodiche ricostituzioni di banche e fondi di sviluppo, nonchè».

11.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per la partecipazione italiana al capitale ed alle periodiche ricostituzioni» con le seguenti: «ai fini della partecipazione finanziaria italiana per la costituzione e ricostituzione del capitale».

11.3

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i» con le parole: «ai fini della concessione dei».

11.4

BEDINI, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «comunitari» aggiungere le parole: «di aiuto allo sviluppo».

11.5

BEDINI, ANDREOTTI, ROBOL

Sopprimere il comma 2.

11.6

BEDINI, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Ministro degli affari esteri provvede con proprio decreto, d'intesa con il Ministro del tesoro, a trasferire annualmente in un'unica soluzione al Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) l'intero ammontare delle risorse ad esso destinate dalla legge finanziaria per quell'anno».

11.7

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed a stabilirne la suddivisione fra i due conti in cui si articola il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo».

11.8

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«c) aiuti alimentari».

11.13

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Il Fondo unico», aggiungere le parole: «, depositato presso un Istituto di Credito specializzato ed a controllo pubblico»,».

11.9

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, le lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite con le seguenti:

«a) i fondi trasferiti dal Ministero degli affari esteri per l'attuazione del programma triennale;

b) i rientri derivanti dal rimborso delle rate (capitale ed interessi) dei crediti d'aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

c) gli apporti conferiti dagli stessi Paesi cooperanti e da altri Paesi o Organizzazioni internazionali;

d) i fondi apportati da Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali;

e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati;
f) qualsiasi provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 12».

Consequentemente la lettera f) diventa lettera g).

11.14

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le risorse finanziarie di cui al precedente comma 3».

11.10

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

11.11

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. In sede di prima applicazione della presente legge il Fondo unico per l'APS è alimentato con le disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sull'aiuto pubblico allo sviluppo destinate ad iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e crediti di aiuto, ivi comprese le somme allocate ma non impegnate, quelle impegnate e non erogate, nonché quelle giacenti nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con quanto previsto al successivo articolo 23».

11.12

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

168^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULLA SCOMPARSA DI UN BERSAGLIERE IN KOSSOVO*
(A003 000, C04^a, 0014^o)

Il PRESIDENTE ricorda l'incidente mortale che in Kosovo, nell'ambito dell'operazione KFOR, ha determinato la scomparsa del ventunenne Pasquale Dragano, caporal maggiore in forza al 17° reggimento bersaglieri. Manifesta il profondo cordoglio della Commissione e suo personale; invita il Governo a farsi tramite di tale partecipazione al dolore dei familiari.

Il senatore MANCA aderisce a quanto dichiarato dal Presidente e lamenta che il Governo non abbia informato il Parlamento delle esequie, alle quali sarebbe stato opportuno partecipare.

Il senatore PALOMBO concorda pienamente con il Presidente e chiede che la Commissione sia messa in condizione di andare a trovare, sia pur informalmente, i reparti colà impegnati.

Il senatore AGOSTINI condivide quanto sinora dichiarato e ribadisce la lamentela rivolta al Governo.

Il senatore DE GUIDI reputa molto corretta l'iniziativa del Presidente che ha rievocato, in apertura di seduta, il soldato scomparso attraverso parole nelle quali si possono identificare tutti i Commissari, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza.

Il sottosegretario GUERRINI esprime, a nome del Governo, la solidarietà al dolore dei familiari.

Il PRESIDENTE informa che si è già attivato presso la Difesa perché venga fornita in Commissione una ricostruzione ufficiale dei fatti che hanno causato la morte del giovane.

PER LA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEI DISEGNI DI LEGGE SUI MONUMENTI SACRARI

(A007 000, C04ª, 0123ª)

Il senatore AGOSTINI ricorda che in data 2 febbraio 1999 fu richiesta all'unanimità la riassegnazione dei disegni di legge nn. 361 e 2447, vertenti sui Monumenti sacrali, rispettivamente, di Leonessa (Rieti) e di Medea (Gorizia), già accolti in sede referente il 18 novembre 1998 in un testo unificato. Rammenta di aver appreso per le vie brevi che si era convenuto con la Difesa di ascoltare in sede di Ufficio di Presidenza il responsabile della Direzione generale competente (Onorcaduti) e poi di valutare l'opportunità di ribadire l'esigenza della riassegnazione. Ebbene, udito il ten. gen. Lusa, dichiara di reputare opportuna la ripresa dell'esame in sede deliberante.

Il PRESIDENTE conferma la ricostruzione dei fatti operata dal senatore Agostini e reputa ancora attuale l'esigenza di riassegnare i citati disegni di legge.

La Commissione condivide, unanime, quanto dichiarato dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente i vertici militari (n. 471)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25: favorevole condizionato e con osservazioni)
(R139 b00, C04ª, 0053ª)

Riferisce il Presidente DI BENEDETTO evidenziando in primo luogo il ritardo con il quale il Governo ottempera all'obbligo – fissato nella legge n. 25 – di emanare il regolamento d'attuazione. Dato conto delle linee portanti dello schema di regolamento, presentato dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore delle Forze Armate, il relatore rileva che il testo articolato non influisce sulle previste dotazioni organiche d'amministrazione della Difesa e che soddisfa pienamente l'obiettivo politico della unicità di guida a livello di vertice militare.

Ipotizza comunque l'emissione di un parere favorevole in parte condizionato e in parte con osservazioni, in modo da aderire maggiormente allo spirito della legge sui vertici e alle novelle legislative che sono in corso di approvazione da parte del Parlamento.

Si apre la discussione generale.

In senso conforme si esprimono i senatori MANCA e AGOSTINI.

Il senatore GUBERT chiede di poter differire a domani il suo intervento e, quindi, la votazione del parere.

Dopo interventi dei senatori UCCHIELLI, MANCA, AGOSTINI, PALOMBO, GUBERT, PETRUCCI e del PRESIDENTE, si conviene di differire il prosieguo della seduta al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 18,40.

Il PRESIDENTE rende noto di aver acquisito dal Presidente del Senato l'autorizzazione a proseguire i lavori della odierna seduta, pur in concomitanza dei lavori dell'Assemblea, non impegnata al momento in votazioni e ciò in ragione dell'urgenza di emettere il parere sul provvedimento in titolo, giacché il 1° luglio scade il termine per esercitare tale potestà.

Il senatore GUBERT dissente dalla metodologia adottata dal Presidente della Commissione, che pur aveva reso noto, al momento della sospensione, che la seduta sarebbe ripresa al termine dei lavori dell'Aula e non nella pendenza della seduta dell'Assemblea. Prende atto di quanto dichiarato e ribadisce, comunque, di stigmatizzare il modo non sufficientemente approfondito con cui si procede nell'esame dello schema di regolamento.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GUBERT dissente in più punti dallo schema di regolamento, specie nella parte in cui, all'articolo 6, comma 1, si prevede che a Segretario generale possa essere nominato genericamente anche persona estranea alla stessa Amministrazione della Difesa.

Propone altresì di inserire nel parere un richiamo all'esigenza della piena compatibilità delle funzioni fra le singole Forze armate, ossia che sia possibile una residua forma di autonomia da conservare per ciascuna Forza armata. Mostra qualche perplessità al richiamo, proposto dal Presidente, in favore della Guardia di Finanza, nella parte in cui si attribuisce ad essa la difesa politico-militare della nazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il RELATORE replica dichiarandosi disponibile a recepire la proposta del senatore Gubert che ha chiesto di conservare un livello minimale di autonomia per ciascuna Forza armata.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole, subordinata però all'accoglimento di certe condizioni e pur con numerose osservazioni, è approvata.

*AFFARE ASSEGNATO***Apertura in senso europeo della formazione militare**

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento: approvazione di risoluzione)

(R050 002, C04^a, 0003°)

Riferisce il co-relatore MANCA sottolineando la necessità di rafforzare nei quadri delle Forze armate una mentalità comune ed uniforme. Prende atto che le attività delle Forze armate italiane con sempre maggiore frequenza si inseriscono in un contesto strategico e geografico esterno alla sfera di diretto interesse della Nato. Propone quindi una risoluzione che invita il Governo ad assumere le necessarie iniziative al fine di agevolare l'omogeneizzazione della formazione del personale militare in senso europeo ed in maniera da rendere le Forze armate italiane in grado di assolvere, in sinergia con quelle degli altri Paesi dell'Unione, le funzioni inerenti alla tutela degli interessi europei e, in più in generale, dell'area mediterranea.

Interviene il co-relatore PETRUCCI segnalando che le recenti vicende nei Balcani rendono ancor più attuale la seguente proposta di risoluzione:

La 4^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, scaturente da una visita effettuata di recente presso la Scuola di Volo della Nato ubicata a Sheppard (Texas-USA);

constatata l'opportunità di creare nei quadri delle Forze armate una mentalità comune ed uniforme, al fine di costituire uno strumento militare integrato che possa rispondere alle sfide che la situazione geopolitica al momento impone;

preso atto che le attività delle Forze armate italiane con sempre maggiore frequenza si inseriscono in un contesto strategico e geografico esterno alla sfera di diretto interesse della Nato ma di preminente valenza europea e/o mediterranea;

rilevato che il traguardo di realizzare uno strumento militare in ambito europeo, non alternativo dell'Alleanza atlantica ma di essa parte integrante, deve essere conseguentemente ritenuto di elevata priorità strategica per il Paese;

valutato che tale integrazione va essenzialmente ricercata non solo nei settori della standardizzazione delle dottrine, delle procedure d'impiego e dei mezzi/materiali ma, soprattutto, nel campo della cultura e della sensibilità militare, da coltivare tramite una formazione dei quadri militari il più possibile comune in ambito europeo;

considerato che l'Italia può costituire, polo di aggregazione ed omogeneizzazione, anche a motivo della sua posizione baricentrica in Europa;

nell'evidenza che gli obiettivi sopra delineati possono essere conseguiti principalmente agendo con interventi opportuni nel campo della formazione dei quadri delle Forze Armate;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine di agevolare l'omogeneizzazione della formazione del personale militare in senso europeo ed in maniera da rendere le Forze Armate italiane in grado di assolvere, in sinergia con quelle degli altri Paesi dell'Unione, le funzioni inerenti alla tutela degli interessi europei e, in più in generale, dell'area mediterranea. A tal fine si suggeriscono i seguenti possibili interventi:

a) incremento, a tutti i livelli, degli scambi bilaterali fra frequentatori di istituti militari di formazione;

b) sviluppo di attività comuni con istituti militari di formazione europei e mediterranei, perseguendo l'armonizzazione delle dottrine d'impiego ed incrementando l'uso di procedure standardizzate e della simulazione operativa;

c) equiparazione della frequenza, da parte di frequentatori italiani, di corsi svolti all'estero con quelli, di pari livello svolti in Italia; possibilità di rendere valida detta norma anche per i corsi formativi di base condotti presso le Accademie e le Scuole Allievi sottufficiali;

d) costituzione di un Istituto di istruzione superiore sul modello del Nato Defense College, che ha sede a Roma, aperto ai frequentatori di tutti i Paesi europei e dell'area mediterranea. Tale Istituto, rivolto alla formazione della dirigenza militare, dovrebbe:

1. perseguire l'amalgama tra i futuri dirigenti militari europei, anche attraverso la conoscenza diretta del personale e contribuire, in prospettiva, all'effettiva coesione tra i reparti militari impiegati in missioni congiunte sotto un'egida anche diversa da quella Nato;

2. sviluppare e condurre corsi a livello strategico e politico-militare, finalizzati alla formazione, nei vari campi di interesse, di ufficiali - ed eventualmente dirigenti civili - selezionati per ricoprire incarichi rilevanti nell'ambito dell'organizzazione militare, in un contesto europeo e/o mediterraneo. Tali ufficiali dovranno essere in grado di trattare le principali problematiche correlate con gli interessi economici e sociali, con le aree di maggior conflittualità di diretto coinvolgimento, con le relative possibili missioni militari, con l'organizzazione militare ed i metodi di lavoro integrati.

In senso adesivo intervengono i senatori AGOSTINI, GUBERT (parzialmente perplesso solo sull'aspetto relativo alla costituzione di un Istituto di istruzione superiore) e DE SANTIS, preoccupato sulla realizzabilità in concreto del progettato Istituto.

Posta ai voti, la proposta di risoluzione è approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(3420-B) Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo.

Riferisce il senatore AGOSTINI sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati, relativa all'adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo. Propone l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento in titolo.

In senso conforme interviene il senatore ROBOL.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

195ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033°)

Il relatore DE MARTINO Guido, dopo avere espresso apprezzamento per l'opportunità concessa alla Commissione di formulare le proprie osservazioni in ordine allo schema di decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ricorda che le deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997 riguardano il trasferimento di funzioni a Regioni ed Enti locali, per l'attuazione del federalismo amministrativo, e la conseguente riforma dell'amministrazione centrale dello Stato. Lo schema di decreto in esame rappresenta l'attuazione di quest'ultima parte della delega e riflette la linea generale di accorpamento di alcuni Ministeri, mediante una rilevante opera di fusioni e soppressioni e la conseguente ridefinizione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio. Rileva che tale nuova organizzazione della struttura amministrativa dovrebbe essere accompagnata da una riflessione sulla struttura di Governo, eventualmente con la previsione di modifiche costituzionali. L'obiettivo della riforma è quello di trasformare una organizzazione ministeriale burocratica tradizionale, la cui regolazione normativa risale al secolo scorso, in una organizzazione evoluta, in una pubblica amministrazione funzionale e flessibile, finalizzata a recepire le esigenze di efficienza e tra-

sparenza. La proposta riflette una visione organica ed omogenea, nella quale le strutture ministeriali sono adeguate a due modelli, il primo fondato su direzioni generali, il secondo diviso in aree dipartimentali; l'elemento fondamentale della riforma è, comunque, rappresentato, con la sola eccezione del Ministero del tesoro, dalla drastica riduzione del numero delle strutture, consentendo, in tal modo, una maggiore unitarietà nell'indirizzo di Governo.

Per quanto concerne, in particolare, la unificazione dei Ministeri del tesoro e delle finanze, dopo aver evidenziato che negli altri Paesi occidentali tale unità di responsabilità tra entrate e uscite è già presente da lungo tempo, sottolinea come tale accorpamento consenta un più efficace controllo democratico – sia da parte del Parlamento che da parte del Paese – sul bilancio dello Stato e un auspicabile unicità di indirizzo sulla politica economica. Nell'osservare che il Ministero del tesoro mantiene le attuali funzioni e articolazioni, cui si deve aggiungere la competenza in materia di controllo delle assicurazioni, evidenzia le sostanziali modificazioni nella articolazione complessiva del Ministero delle finanze, in particolare soffermandosi sulla istituzione delle agenzie.

In relazione agli aspetti finanziari del provvedimento, dopo aver fatto presente che non esiste una relazione tecnica, evidenzia che occorrerebbe specificare più puntualmente l'assenza di rilievi finanziari, nel senso che la riforma comporta una mera riallocazione di risorse già iscritte in bilancio, destinandole a diversi centri di spesa; per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede che la nuova organizzazione del personale non debba comunque comportare incrementi di spesa, occorre valutare l'opportunità di subordinare la regolazione della materia anche alle prescrizioni che l'ordinamento prevede sotto il profilo della consistenza del personale. In relazione al Titolo II, che disciplina l'istituzione di agenzie, ricorda che la distinzione dello Stato pre-unitario tra Ministeri e aziende, queste ultime destinate all'espletamento di compiti tecnici, era stata superata per consentire un più puntuale controllo parlamentare su tutta l'attività amministrativa; ritiene, peraltro, che riproporre tale distinzione, con la conseguente separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale-amministrativa, risulti comunque auspicabile. Evidenzia che lo schema di decreto legislativo introduce tipologie differenziate di agenzie, attribuendo, in particolare, la personalità giuridica alle agenzie fiscali e a quella per la protezione civile; a tale riguardo, risulta opportuno chiarire la natura delle altre agenzie e il rapporto con le strutture ministeriali, anche al fine di affrontare i rilievi di natura finanziaria collegati al trattamento differenziato dei relativi trasferimenti: posta iscritta in tabella C della legge finanziaria per le agenzie dotate di personalità giuridica, trasferimenti di bilancio per le altre.

Nel ricordare che la legge-delega prevede il raccordo tra la riforma del bilancio dello Stato e quella dell'ordinamento amministrativo, il relatore evidenzia che è stata prima effettuata la riforma del bilancio e solo successivamente quella dei Ministeri, che si è in realtà sovrapposta, senza integrarsi completamente con la prima. Ritiene, inoltre, necessario chiarire se la possibilità per le agenzie di ricorrere a criteri civilistici per la redazione del bilancio, non comporti la predisposizione di conti non

omogenei e quindi non confrontabili. In relazione all'articolo 9 evidenzia l'esigenza di ricondurre gli oneri dei contratti del personale alle disponibilità complessive indicate dalle leggi finanziarie, anche attraverso l'esplicitazione delle forme e dei limiti di reclutamento del personale delle agenzie. Osserva inoltre che le modalità di finanziamento di queste ultime, oltre a rappresentare una riduzione di significatività del bilancio, potrebbero innescare meccanismi autonomi di determinazione di quote di spesa pubblica, nei cui confronti le determinazioni di bilancio rischiano di svolgere una funzione di presa d'atto, anziché di limite.

Per ciò che concerne l'articolo 11, istitutivo degli uffici territoriali di Governo con accorpamento delle funzioni statali di interesse locale non trasferite alle regioni, ritiene che la attivazione di uffici centralizzati, seppur a livello locale, cui vengono assegnate competenze in materie disomogenee, non appare completamente coerente con i principi di delega. Dopo aver evidenziato la difficoltà di far dipendere gerarchicamente dal Ministero dell'interno personale che svolge attività che sono di competenza di altri Ministeri, osserva che il comma 4 dovrebbe prevedere oltre al trasferimento delle strutture, anche quello delle risorse. In relazione all'articolo 25, concernente il Ministero della attività produttive, rileva che il comma 4 prevede che siano trasferiti a tale Ministero le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernenti le funzioni assegnate dal presente decreto legislativo; non viene peraltro specificato quali siano queste funzioni. Nell'esprimere ampie perplessità su tale formulazione, ritiene necessario chiarire che non si intende modificare l'attuale ripartizione di competenze tra Ministeri del tesoro e dell'industria in materia di politiche di coesione e di aree depresse.

In ordine all'istituzione delle agenzie fiscali, rileva che l'articolo 54 – nel prevedere che il Ministro stipuli una convenzione con le agenzie per la fissazione delle risorse disponibili – non è raccordato con l'articolo 65, comma 2, che prevede che i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato siano determinati con la Tabella C della legge finanziaria. In assenza di un coordinamento tra i due strumenti (di cui l'uno di natura pattizia e l'altro legislativo) si potrebbero determinare problemi anche di copertura finanziaria. Evidenzia che l'articolo 65, comma 1, lettera b), prevede tra le entrate delle agenzie fiscali, anche i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici, comprese le amministrazioni statali; tali corrispettivi possono configurarsi come un nuovo onere a carico della finanza pubblica, specie se si tratta di servizi che già adesso costituiscono oggetto dell'attività di pubbliche amministrazioni. Rileva che l'articolo 66, in materia di personale delle agenzie, rinvia la disciplina del rapporto di lavoro alla contrattazione collettiva, senza tuttavia esplicitare il rinvio alle risorse determinate con la legge finanziaria per la copertura dei relativi oneri; la determinazione delle dotazioni organiche è poi demandata, dalla lettera c) del comma 2 al regolamento di amministrazione delle singole agenzie, senza fissare alcun limite in proposito.

L'articolo 68 stabilisce un nuovo onere a fronte del quale non viene indicata una idonea modalità di copertura finanziaria, non essendo sufficiente il rinvio agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero

delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L'articolo 69 non detta una clausola di salvaguardia finanziaria in ordine all'inquadramento del personale nelle dotazioni organiche del Ministero e delle agenzie; inoltre, il comma 2, nel rinviare all'applicazione degli istituti e delle procedure che regolano le relazioni sindacali, non richiama anche gli istituti e le procedure che regolano la contrattazione collettiva nel settore pubblico.

Soffermandosi, poi, sul capo III, per quanto riguarda l'area dell'istruzione non universitaria, segnala che l'articolo 70, comma 3, secondo periodo, prevede l'istituzione presso ogni ufficio scolastico regionale di un organo collegiale, in relazione al quale, nulla si dispone relativamente agli oneri di istituzione e di funzionamento, limitandosi a rinviare la disciplina dell'organizzazione dello stesso ad un regolamento. Segnala, peraltro, che a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali, nonché i provveditorati agli studi; sarebbe opportuno esplicitare se lo scopo della norma è quello di utilizzare le risorse finanziarie e di personale di tali ultime strutture per sopperire ai costi del nuovo organo istituito. Il comma 4 dello stesso articolo prevede, inoltre, che il riordino dell'area in questione sia definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale prevista dal D.P.C.M. 30 luglio 1996. In proposito, non è chiaro se il richiamo di un atto normativo del 1996, sul quale sono state quindi applicate le riduzioni delle dotazioni organiche disposte con le manovre finanziarie per il 1997 e il 1998, sia volto ad escludere l'applicazione di tali riduzioni o a prevedere la ricostituzione delle decurtazioni intervenute: in tal caso, si tratterebbe, evidentemente, di un onere non coperto, oltre che di una disposizione in contrasto con la vigente normativa in materia di pubblico impiego. Il comma 5 dell'articolo prevede particolari procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione del personale in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione. In relazione all'articolo 71, evidenzia che l'organizzazione amministrativa e finanziaria dei nuovi istituti è demandata ad un apposito regolamento, al quale spetta anche la definizione delle risorse di personale e finanziarie degli istituti, senza peraltro introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria.

Per ciò che concerne la istituzione dell'agenzia di protezione civile, segnala che andrebbe chiarito che il fondo di cui all'articolo 79 deve intendersi come sostitutivo, e non aggiuntivo, rispetto al fondo per la protezione civile attualmente previsto nella Tabella C della legge finanziaria. L'articolo 80, in materia di personale, demanda la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dell'agenzia ad appositi strumenti di contrattazione integrativa, senza peraltro rinviare espressamente alle risorse da reperire con la legge finanziaria per la copertura dei relativi oneri. Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre la possibilità di assunzioni con contratti a tempo determinato: in proposito, non è chiaro se si tratti di assunzioni già previste o se sia invece necessario attivare risorse finanziarie aggiuntive. L'articolo 81 prevede l'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazio-

nale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ivi compresi i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data: tale previsione sembra comportare un aggravio di oneri rispetto alla situazione attualmente esistente, oltre a porre problemi di coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di assunzione presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede, inoltre, l'inquadramento, a domanda, del personale di ruolo attualmente in servizio presso le strutture della protezione civile, rinviando alla contrattazione integrativa l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti, senza però dettare clausole di salvaguardia finanziaria o fare esplicito riferimento alle risorse stanziare in legge finanziaria per la copertura degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

274^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 8,40**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

(R139 b00, C06^a, 0030^o)

Riferisce alla Commissione il senatore STANISCIA, il quale fa presente che il provvedimento va ricompreso nell'ampia azione di semplificazione dei procedimenti amministrativi avviata ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le procedure di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra, infatti, rientrano nel novero dei procedimenti da semplificare e razionalizzare al fine di incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa. Le finalità principali dello schema di regolamento rispondono a questo obiettivo, prevedendo un ampio decentramento delle funzioni precedentemente svolte dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro, nonché una notevole accelerazione delle procedure in materia di pensionistica di guerra. Non vi è dubbio – prosegue l'oratore – che la normativa vigente, ancorchè per certi versi maggiormente garantista nei confronti degli interessati, soprattutto per ciò che concerne i ricorsi, comporta tempi estremamente lunghi e procedure molto complesse che, in alcuni casi, rischiano di vanificare l'attesa degli aventi diritto.

Passando ad esaminare analiticamente lo schema di regolamento, il relatore fa presente che esso disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra,

attribuendo i provvedimenti ad essi concernenti ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

A differenza della vigente normativa, si prevede che la domanda di aggravamento della invalidità di guerra e di accertamento della inabilità al proficuo lavoro sia corredata da un certificato medico: tale novità consente all'amministrazione di vagliare solo quelle domande fondate su oggettivi presupposti medici.

Altre disposizioni riguardano le procedure di revoca, nonché le procedure per i ricorsi contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra, la cui semplificazione appare uno dei momenti più significativi del provvedimento. In linea con l'obiettivo di semplificazione, si prevede la decisione non ricorribile del dipartimento provinciale sulle istanze di reversibilità. L'oratore formula quindi un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento, non ritenendo condivisibili le perplessità di quanti paventano l'assenza di specifiche competenze medico-legali in capo alle strutture periferiche, nonché il pericolo di una disomogenea «giurisprudenza» degli stessi dipartimenti provinciali su tutto il territorio nazionale. Per tali motivi, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore CASTELLANI, il pur condivisibile obiettivo di semplificazione delle procedure non può non tener conto dei timori di quanti paventano sia un eccessivo decentramento delle competenze per l'erogazione delle pensioni di guerra – che potrebbe negativamente riflettersi sulla efficienza dei singoli Dipartimenti provinciali – sia una eventuale disparità di trattamento degli aventi diritto da provincia a provincia. Egli ritiene, quindi, opportuno non trasferire integralmente alle sedi provinciali tutte le competenze oggi assegnate alla direzione centrale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C06*, 0029*)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 giugno.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere illustrato nella scorsa seduta dal relatore Pasquini.

Il senatore COSTA preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul parere predisposto dal relatore, il quale ha accolto con

il dovuto rilievo l'osservazione da lui proposta sulla problematica relativa alla capitalizzazione degli interessi sui rapporti di conto bancario, cosiddetto anatocismo. Pur nella complessiva valutazione positiva del provvedimento, egli ritiene peraltro opportuna una certa cautela in merito alle disposizioni concernenti le cooperative.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver apprezzato il lavoro compiuto dal relatore, accerta la presenza del numero legale per deliberare e pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni redatto dal relatore Pasquini.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^a)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che la Commissione bicamerale di vigilanza per l'anagrafe tributaria, in vista della scadenza nel giugno 2001 della concessione del Ministero delle Finanze alla SOGEI, ha svolto un'ampia indagine conoscitiva, compiendo anche un ciclo di audizioni e di sopralluoghi all'estero. La linea operativa che è emersa dalla indagine fa leva sull'opportunità, per non dire la necessità, che le pubbliche amministrazioni ritrovino una loro unità attraverso una rete di sistemi informativi integrati, unità che non compromette, anzi facilita, un uso flessibile delle informazioni consentendo, inoltre, anche un loro continuo riutilizzo nell'ottica di evitare la duplicazione e la dispersione dei dati.

Nel corso delle audizioni si è rivelato come il processo di valorizzazione e di accumulo delle competenze specifiche nel campo dell'amministrazione, che si trasmettono di generazione in generazione, occupi oggettivamente tempi diversi rispetto a quelli che interessano la formazione della professionalità informatica che, quasi per definizione, deve continuamente riconsiderare e mettere in discussione se stessa.

Da qui la necessità, nella misura in cui diviene effettivo il processo di decentramento, di una serie di interventi, eventualmente anche legislativi, capaci di recuperare ininterrottamente una responsabilità a livello centrale – pena la dispersione e perdita di credibilità del disegno complessivo – e quindi la capacità di procedere in tempi ragionevolmente rapidi alla preparazione di un nucleo di dirigenti amministrativi, e non solo informatici, in grado di assumere funzioni di vera e propria

direzione complessiva dei processi (amministrativi ed informatici). L'opzione indicata è pertanto quella di lavorare alla costruzione di una «unità dedicata» in seno all'amministrazione finanziaria, inserendo nel processo decisionale la componente informatica come elemento di pari livello rispetto ad altre funzioni. Tale unità dovrà esercitare anche il controllo sullo strumento preposto allo sviluppo e alla gestione dell'informatica.

Attualmente il servizio di tenuta dell'anagrafe viene svolto in concessione dalla società Sogei, che è di proprietà della Finsiel, a sua volta facente parte del gruppo Telecom. Detta società affidataria – vuoi per lo stimolo riveniente dal vivo confronto con i fornitori esterni, vuoi, sul versante opposto, per l'esperienza acquisita nel riconvertire il proprio modo di lavorare a compiti intensamente pubblicitari – ha accumulato un patrimonio di specializzazione e professionalità che, secondo il riconoscimento che viene anche dall'esterno dell'Amministrazione finanziaria, non è almeno a breve termine sostituibile. D'altra parte, e qui sta il centro del problema, la società affidataria, recentemente transitata nella proprietà di un gruppo privato, si comporta ovviamente come tutte le società private, nel senso che essa non opera esclusivamente per l'anagrafe tributaria; i suoi utili netti si collocano in una curva ascendente rispetto alle altre società partecipate dalla FINSIEL ed è quindi tenuta a devolverne una parte considerevole – i quattro quinti secondo la percentuale indicata dal Ministro Visco nell'audizione del 30 settembre 1998 – alla società proprietaria delle azioni, con l'oggettiva conseguenza di sottrarre un flusso di risorse che invece sarebbe necessario per l'ammodernamento tecnologico, che incessantemente si impone per il settore dell'informatica. Appare in sostanza in un certo qual modo indilazionabile la decisione di riportare la concessionaria sotto il controllo, o influenza dominante, del Ministero delle finanze.

Il menzionato obiettivo, come scritto nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (approvato all'unanimità), può essere conseguito, alternativamente, o attraverso un sistema di norme interne che condizionino le modalità di azione dell'azienda agli interessi dell'Amministrazione, a legislazione vigente, ovvero un mutamento dell'attuale configurazione dei rapporti proprietari, dando cioè la possibilità al Ministro, secondo le disposizioni del codice civile, di costruire o partecipare a società che abbiano per oggetto la prestazione di servizi di anagrafe tributaria.

La prima opzione – prosegue l'oratore – comporterebbe, in buona sostanza, una rinegoziazione delle disposizioni già previste dall'attuale convenzione tra Ministero delle finanze e Sogei, nella parte in cui si prevede, per esempio, la necessità dell'autorizzazione ministeriale per il trasferimento a terzi del 51 per cento del capitale, oppure la designazione da parte dell'Amministrazione della maggioranza dei componenti il collegio sindacale. Tale strada sarebbe ovviamente più rapida, in quanto, a legislazione invariata, ma avrebbe il limite di scontare, in controtendenza rispetto al necessario recupero da parte del Ministro delle funzioni di direzione strategica, il periodico affievolirsi, all'approssimarsi della scadenza della concessione e con

conseguenti elementi di incertezza, del rapporto di compenetrazione instauratasi nella vigenza di tale regime.

Appare dunque preferibile la seconda opzione, poiché consente al Ministro di utilizzare la possibilità, prevista dalla legge, di costituire una società interamente di proprietà del Ministero delle finanze come «deterrente» per ricondurre continuativamente la Sogei nel solco di un più pervasivo e soprattutto continuativo potere di indirizzo e di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale soluzione costituirebbe una più ampia e matura evoluzione della linea di intervento – che ne uscirebbe al tempo stesso assorbita e rafforzata – quale si è già concretata nella legge 8 maggio 1998, n. 146, nella parte in cui prevede (articolo 10, comma 12) che il Ministero delle finanze può costituire, sotto forma di società per azioni, società a prevalente partecipazione pubblica cui affidare, in concessione, l'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria.

Sulla medesima falsariga si colloca ora lo schema di decreto legislativo, recante una serie di disposizioni che, correttamente interpretate e magari opportunamente emendate, si dimostrano conformi alle linee operative prospettate dalla Commissione bicamerale. Il riferimento in particolare va all'articolo 51, comma 1, lettera e) laddove si attribuisce al Ministero delle finanze la «funzione statale...del coordinamento del sistema informativo della fiscalità...»; ma soprattutto all'articolo 54, comma 5, il quale prevede che il Ministero possa «promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio ad esse attribuite».

Fatta quindi salva l'ulteriore possibilità di introdurre le opportune norme esplicative nei successivi regolamenti di attuazione, egli propone al relatore di modificare l'articolo 51, affidando al Ministero delle finanze il compito di coordinare il sistema informativo della fiscalità nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione; e di modificare l'articolo 54, comma 5, prevedendo che il Ministero e le agenzie fiscali possano, secondo le disposizioni del codice civile, promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite. Risulterebbero abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Il senatore COSTA non condivide l'articolazione del nuovo Ministero delle finanze in agenzie, in quanto la natura pubblicistica e il carattere potestativo delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria non si conciliano con una struttura e un ordinamento qualificato come privatistico. A suo giudizio, infatti, il ricorso al modello dell'agenzia non consente di cogliere l'obiettivo di incrementare l'efficienza di una struttura ministeriale che, pur con tante difficoltà, assicura alle finanze pubbliche un notevole gettito annuale. Dopo aver espresso il timore che la riforma immaginata dal ministro Visco non sia funzionale a una reale modifica strutturale dell'Amministrazione finanziaria, preannuncia la contrarietà della propria parte politica ad

una deliberazione della Commissione che sia di sostanziale apprezzamento dell'impianto della riforma.

Secondo il senatore BOSELLO, il giudizio sulla riforma dell'Amministrazione finanziaria deve essere formulato avendone ben presente il carattere «rivoluzionario» rispetto al modello ottocentesco sul quale è nata e si è sviluppata l'Amministrazione finanziaria. Si tratta di superare, cioè, un ordinamento amministrativo caratterizzato da un forte centralismo e da una struttura gerarchizzata e piramidale nella quale l'agire amministrativo è integralmente disciplinato dalle norme di diritto pubblico. La filosofia delle agenzie è totalmente diversa, facendo cioè riferimento ad uno schema fondato sull'autonomia gestionale e su procedure e istituti di stampo privatistico. Tutto ciò considerato, e senza negare il carattere strutturale della riforma, egli esprime fortissime perplessità sulla fattibilità della riforma stessa, ragion per cui ritiene essenziale approfondire tutte le tematiche connesse alla riforma, dando più tempo al Parlamento per valutare il provvedimento in titolo.

Dopo un chiarimento del Presidente ANGIUS sui tempi dell'esame del provvedimento, il senatore BOSELLO fa presente che la richiesta di superare i termini temporali dell'esame parlamentare costituisce essa stessa un'osservazione sul merito del provvedimento.

Anche il senatore VENTUCCI ritiene essenziale rivedere l'iter di esame del provvedimento in titolo, attesa la rilevanza della riforma dell'Amministrazione finanziaria predisposta dal ministro Visco. Tale riforma, peraltro, non appare scevra dal vizio di fondo di voler innestare procedure e istituti di stampo privatistico in un organismo che ha funzioni squisitamente pubblicistiche. Si tratta di un errore già compiuto in passato, che non tiene conto, tra l'altro, della necessità di cambiare la mentalità e le abitudini del corpo burocratico. Più in particolare, la riforma del Ministero delle finanze, come opportunamente sottolineato anche dal relatore, deve essere calibrata anche sulle esigenze dei dipendenti, avendo la piena consapevolezza del percorso che si vuole compiere e degli obiettivi che si intende raggiungere anche in termini occupazionali.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato dalla legge di delega e quindi non è modificabile. Ritiene peraltro essenziale che la Commissione formuli comunque le osservazioni su un provvedimento di tale rilievo, senza rinviare l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

275ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri, per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(809) LAVAGNINI ed altri. – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

(889) CAMERINI e BRATINA. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(1783) SERVELLO ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(3407) VENTUCCI ed altri. – *Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 novembre 1998.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ricordato i termini della discussione svolta, ricorda che il Governo si era impegnato ad avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei cittadini dalmati, istriani e fiumani per esaminare le tematiche oggetto dei disegni di legge. Egli dà quindi la parola al Sottosegretario Ranieri che intende informare la Commissione sullo stato di tale confronto.

Il Sottosegretario RANIERI riepiloga i termini della questione che coinvolge i cittadini italiani già residenti nei territori della Venezia-Giulia, dell'Istria e di Fiume passati poi sotto la sovranità jugoslava in conseguenza del Trattato di pace del 1947, sottolineando le enormi sofferenze morali e materiali da essi patite, per una vicenda che ha visto, nel corso dei decenni scorsi, sovrapporsi alternativamente momenti di dolo-

rosa memoria a colpevoli disattenzioni. Il Governo oggi, in un contesto internazionale completamente mutato e caratterizzato dalla fine del conflitto tra i due blocchi, ammettendo pienamente l'esistenza di una problematica legata al riconoscimento dei danni morali e materiali patiti da alcuni concittadini, ha avviato un tavolo di concertazione con le associazioni degli esuli per cercare di individuare le soluzioni concrete dei problemi e delle questioni ancora aperte. Si tratta di un'iniziativa che non cancella certamente le ferite aperte da quella dolorosa vicenda, ma che ha lo scopo di dare una realistica risposta, cercando un compromesso tra le richieste degli esuli e le disponibilità finanziarie. Il tavolo di concertazione ha operato secondo due direttrici, l'una relativa al pieno riconoscimento storico e morale del dramma degli esuli, l'altra concernente l'equo e definitivo risarcimento materiale. Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata di recente emanata una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al riconoscimento della qualifica di profugo e alla alienazione degli alloggi costruiti dallo Stato italiano nel secondo dopoguerra con leggi speciali in favore degli stessi profughi. La direttiva recepisce una legittima aspirazione dei profughi, laddove indica alle amministrazioni i criteri in base ai quali gli alloggi costruiti per i profughi giuliano-dalmati possono essere ceduti in proprietà, salvaguardando i diritti acquisiti dagli stessi profughi sugli alloggi.

Sono stati compiuti passi avanti per il riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi trascorsi dai profughi in prigionia per motivi politici nelle carceri della ex Jugoslavia. Anche l'avvio, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, di un lavoro finalizzato ad integrare i testi per l'insegnamento scolastico della storia italiana del Novecento, affinché in essi trovino adeguato risalto le vicende dei profughi fiumani, istriani e dalmati, si inserisce nel novero delle iniziative promosse nella direzione di un ristoro morale. Per quanto riguarda, invece, la questione ben più complessa, dell'equo e definitivo ristoro – prosegue il Sottosegretario – si tratta di affrontare il problema della rivalutazione degli indennizzi ricevuti dagli esuli per i beni perduti al momento del rientro in Patria. A tale proposito, egli ripercorre le disposizioni contenute sia nel Trattato di pace con la Jugoslavia del 1947, allegato XIV articolo 1 e 9 e articolo 79 dello stesso Trattato – che garantivano il rispetto dei diritti di proprietà dei cittadini italiani –, sia le vicende che hanno condotto la Jugoslavia, in violazione delle stesse norme del Trattato di pace, ad espropriare quasi tutti i beni appartenenti ai cittadini italiani. In conseguenza di tale esproprio, l'accordo del 23 maggio 1949, reso esecutivo con la legge 10 marzo 1925, n. 121, prevedeva, oltre alla costituzione di una commissione mista italo-jugoslava per la valutazione di questi beni, che l'indennità globale sarebbe stata pagata senza alcuna deduzione. Anche sulla base della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 e del citato Accordo del 1949, i cittadini italiani che ne avevano fatto domanda avevano diritto di essere indennizzati in conformità al reale valore dei beni perduti. L'Accordo italo-jugoslavo del 23 dicembre 1950, prevedeva, invece, la possibilità di una compensazione tra il debito per riparazione di guerra dovuto dall'Italia e le somme di cui era a sua volta creditrice l'Italia per i beni incamerati nei territori ceduti. Solo con l'Accordo del

18 dicembre 1954 Italia e Jugoslavia stipularono un regolamento definitivo di tutti i debiti e crediti reciproci, derivante dal Trattato di pace, in base al quale furono messi a disposizione per pagare l'indennizzo dei beni espropriati nei territori ceduti solo 45 miliardi, a fronte di un valore effettivo degli stessi di 130 miliardi. La differenza quindi adoperata dall'Italia a compensazione per riparazioni belliche dovute alla Jugoslavia e per ottenere l'assenso al ritorno di Trieste all'Italia, non può che essere considerata come onere a carico di tutti i cittadini italiani. Egli ricorda infine che dei 45 miliardi messi a disposizione, il Governo italiano ne ha utilizzato una parte anche per pagare i beni parastatali espropriati, risultando così erogati ai cittadini italiani aventi diritto solo 32 miliardi. Il Sottosegretario sottolinea quindi che il Governo italiano ha, per così dire, fatto da tramite nella «vendita» dei beni dei cittadini italiani alla Jugoslavia, non adoperando però poi la somma ottenuta per ristorare i cittadini italiani dei beni perduti. Da quanto esposto - prosegue il Sottosegretario - risulta evidente che il diritto soggettivo perfetto degli esuli non può che essere realizzato da un indennizzo integrale corrisposto dallo Stato italiano agli aventi diritto. Tali considerazioni vanno però confrontate con i vincoli di bilancio esistenti e, soprattutto, vanno analizzate alla luce della problematica concernente la rivalutazione delle somme già previste da precedenti provvedimenti di legge, nonché quella riferita alla ripartizione degli indennizzi tra le varie categorie. Sono questi due aspetti, - tra l'altro - che differenziano la tematica oggetto dei disegni di legge da quella relativa agli indennizzi per i beni perduti da cittadini italiani negli Stati esteri. Il Sottosegretario ricorda quindi che la legge n. 98 del 1994 disponeva che gli esuli dovessero ricevere il 40 per cento del totale degli indennizzi: per finanziare il completamento dell'erogazione delle provvidenze previste in tale legge l'ultima legge finanziaria (per il 1999) ha previsto uno stanziamento di 24 miliardi per il prossimo triennio.

Il Sottosegretario passa poi ad illustrare la proposta di recente emersa in sede di discussione al tavolo di concertazione e formalizzata dal Ministero degli esteri, concernente l'utilizzazione delle risorse che sono state accantonate in questi ultimi anni dalla Slovenia e dalla Croazia per il pagamento delle quote di indennizzo previste dal Trattato di Roma. Si tratta di una decisione impegnativa, soprattutto in relazione ai rapporti con la Slovenia, ma che il Ministero degli esteri ritiene di poter adottare allo scopo di contribuire in misura decisiva alla rivalutazione degli indennizzi. Il Sottosegretario conclude il suo intervento sollecitando quindi la Commissione a riprendere l'esame dei disegni di legge in questione, affinché da un'attenta analisi delle proposte possano emergere le soluzioni concretamente realizzabili. Egli sollecita, altresì, l'avvio di un lavoro di quantificazione, da compiersi a cura del Ministero del tesoro, concernente le somme già corrisposte negli anni passati agli esuli fiumani, istriani e dalmati, allo scopo di verificare la fattibilità di un meccanismo di rivalutazione.

Il presidente ANGIUS si dichiara disponibile ad accogliere la sollecitazione del sottosegretario Ranieri.

Interviene quindi il senatore CAMBER, a giudizio del quale l'esposizione del Sottosegretario pecca sostanzialmente di omissione laddove non si parla espressamente di persecuzione etnica dei cittadini italiani, non si fa parola delle vittime delle foibe e si trascura la quantificazione finora rassegnata dalle associazioni degli esuli, che stima in 5.000 miliardi le somme necessarie a ristorare e indennizzare gli aventi diritto. Egli cita poi un precedente intervento del sottosegretario Ranieri, il quale riconosceva l'inadeguatezza e l'insufficienza dello stanziamento di 24 miliardi. Da ultimo, egli fa presente che nel caso venisse accettata la proposta di utilizzare le risorse della Slovenia e della Croazia, sarebbe definitivamente preclusa ai cittadini italiani la possibilità di richiedere la restituzione dei beni perduti.

Conclude, sollecitando l'impegno del Governo a reperire le risorse necessarie per una soluzione ben più equa e dignitosa rispetto alle richieste degli esuli.

Il senatore CAMERINI apprezza il lavoro fin qui svolto dal Governo per giungere ad una definitiva soluzione del problema degli indennizzi e condivide sostanzialmente l'accento posto dal Sottosegretario sulla necessità di distinguere chiaramente la problematica dell'indennizzo dei danni di guerra sofferti dagli istriani, dai fiumani e dai dalmati da quella, ad esempio, relativa al risarcimento dei danni subiti dai cittadini residenti in territori occupati dall'Italia durante la guerra. Il secondo aspetto riguarda, invece, la necessità di quantificare con precisione le cifre già corrisposte agli aventi diritto, in modo tale da poter realisticamente stimare gli oneri di una eventuale rivalutazione delle somme versate.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

Il presidente ANGIUS sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 giugno.

Il Presidente ANGIUS dà conto dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione, rispettivamente sul testo e sugli emendamenti presentati. Egli dichiara quindi inammissibile, per estraneità della materia, l'emendamento 1.0.2.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati al decreto-legge.

Dopo che il relatore GAMBINI ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, il Sottosegretario VIGEVANI invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare tale emendamento.

Accogliendo tale invito, la senatrice Thaler Ausserhofer ritira l'emendamento 1.1, facendo altresì presente che non avrebbe senso ormai prorogare il termine del 30 giugno.

Viene poi dichiarato decaduto, per assenza del proponente l'emendamento 1.2.

Il relatore GAMBINI invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento 1.0.1, proponendone eventualmente la trasformazione in un ordine del giorno, affinché il Governo tenga presente l'esigenza di non vessare i contribuenti con sanzioni per meri errori formali.

Il Sottosegretario VIGEVANI preannuncia l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno di tale tenore, facendo altresì presente che gli interventi in tema di sanzioni vanno comunque ricondotti nell'ambito di eventuali decreti legislativi correttivi dei precedenti provvedimenti in tale materia.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, ma sollecita il Governo al rispetto integrale dell'impegno che verrà assunto in tale sede, poiché le difficoltà e le incertezze che incombono sui contribuenti per la redazione delle dichiarazioni sono oggettivamente causa di numerosi errori, anche formali. Tale situazione di difficoltà si perpetua ogni anno, senza che si faccia tesoro delle esperienze negative degli anni passati. Per questi motivi, l'oratrice ribadisce la proposta già formulata in sede di discussione generale, e condivisa dallo stesso relatore, di avviare, dopo la sospensione estiva, una attenta verifica degli esiti della riforma fiscale soprattutto per ciò che riguarda la semplificazione degli adempimenti gravanti sui contribuenti.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver espresso perplessità per la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.0.2, sottolinea la confusione e l'incertezza normativa esistente anche per quanto riguarda i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili. A suo giudizio, infatti, il decreto-legge in esame avrebbe potuto costituire l'occasione quanto mai opportuna per intervenire, prorogando anche il termine dei versamenti ICI. Ciò detto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il Presidente ANGIUS, rispondendo all'obiezione del senatore D'Alì circa la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.0.2, specifica che dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge si evince chiaramente che il provvedimento dispone solo in tema di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 1998 e dell'IRAP (non quindi anche dell'ICI), comprese quelle unificate.

Dopo che lo stesso presidente Angius ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, all'unanimità si dà quindi mandato al relatore Gambini di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4113, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06ª, 0030ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore STANISCIA, ribadito il carattere essenzialmente tecnico del provvedimento e sulla scorta delle osservazioni formulate dal senatore Castellani, propone l'espressione di un parere favorevole con la raccomandazione al Governo affinché gli organismi decentrati – la Commissione medica competente per territorio ed i Dipartimenti provinciali – siano dotati di strutture e personale adeguati a svolgere le funzioni ad esse trasferite ai sensi del regolamento stesso.

Dopo che il Presidente ANGIUS ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

323^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il Ministro per la pubblica istruzione Berlinguer.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola

Il ministro BERLINGUER rileva preliminarmente che il decreto legislativo di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, di prossima pubblicazione, trae origine dalla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con la quale il legislatore ha inteso affidare al Governo il riordino del comparto, nell'ambito del più generale riordino dell'Amministrazione statale prefigurato dalla stessa legge n. 59.

La riforma degli organi collegiali territoriali si distingue peraltro, ricorda, dalla riforma degli organi collegiali interni della scuola, in ordine alla quale è in corso una apposita iniziativa legislativa di origine parlamentare, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati (atto Camera n. 2266 e abbinati).

Nel dare attuazione alla predetta delega, il Governo ha dunque posto mano alla revisione della vigente normativa sugli organi collegiali territoriali, risalente ai famosi decreti delegati del 1974 che per la prima volta avevano introdotto forme di partecipazione alla vita della scuola. Tale revisione non poteva peraltro prescindere dalle principali novità degli ultimi anni in ambito scolastico: da un lato, l'autonomia delle singole istituzioni e il corrispondente superamento dell'impianto centralista dell'amministrazione scolastica e, dall'altro, il conferimento alle realtà locali – operato dal decreto legislativo n. 112 dello scorso anno – di importanti funzioni e competenze già svolte a livello centrale (la programmazione dell'offerta formativa alle regioni e le procedure di dimensionamento della rete scolastica al concorso di scuole ed enti locali).

In questo quadro, il Governo ha posto particolare attenzione nel modificare il centro di equilibrio della partecipazione agli indirizzi della scuola, in coerenza con la riforma complessiva del Ministero, che trasferisce dal capoluogo di provincia a quello di regione il fulcro delle principali attività. In tal senso, è stata superata la precedente ottica di rappresentanza provinciale e distrettuale, in favore dell'istituzione di consigli scolastici regionali. A livello subregionale, si è invece preferito attribuire alle regioni stesse la discrezionalità sul numero di organi locali da istituire, in ragione della rispettiva consistenza. Ciò, in considerazione della effettiva disomogeneità del territorio regionale che, se da un lato impone senz'altro l'istituzione di organismi locali, dall'altro sconsiglia tuttavia di imporre un modello unico su tutto il territorio nazionale.

Altra linea guida della riforma, prosegue il Ministro, è stata quella di ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali e di abbassare la soglia del numero legale, al fine di favorirne la vitalità.

Quanto alla loro composizione, il Governo ha ritenuto di stimolare il rapporto con le realtà sociali circostanti, soprattutto per quanto riguarda gli organi territoriali locali. In un'ottica di autonomia, è infatti a suo giudizio indispensabile scongiurare il rischio di autoreferenzialità, che pure finora ha rappresentato un elemento critico del mondo della scuola. È stata pertanto prevista la partecipazione diretta delle componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti), affiancata da rappresentanze di enti locali e delle parti sociali. Per quanto riguarda in particolare i consigli regionali, è prevista una prevalente rappresentanza interna del mondo scolastico; tuttavia, la partecipazione delle altre realtà sociali è assicurata dalla presenza dei presidenti degli organi sub-regionali e locali, assumendo che le sedi locali abbiano eletto alla presidenza esponenti delle diverse componenti. Per quanto riguarda invece il Consiglio superiore (che andrà a sostituire l'attuale Consiglio nazionale), si è inteso ridurne fortemente la composizione, evitando altresì la stratificazione dei rappresentanti dei diversi ordini e gradi di scuola. L'esperienza aveva d'altronde segnalato una forte carenza nella precedente rappresentanza ed in particolare quella della componente culturale educativa. Il nuovo Consiglio superiore pertanto non sarà più presieduto dal Ministro (ma avrà un presidente elettivo) e sarà composto da 36 anziché 76 membri di diversa estrazione: da una parte quindici membri elettivi della scuola e, dall'altra, quindici membri di nomina ministeriale, in ordine ai quali il Ministro attingerà fra gli esponenti di maggiore rilievo della cultura scolastica nazionale assicurando il massimo pluralismo. Ad essi si aggiungeranno poi tre rappresentanti delle scuole alloglotte e tre rappresentanti delle scuole pareggiate.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI conviene con le linee di riforma illustrate dal Ministro. In particolare, ritiene che il riassetto del Consiglio nazionale fosse indifferibile, dal momento che la sua attuale composizione è risultata spesso fortemente condizionata da spinte corporative. Quanto alla composizione del nuovo Consiglio superiore, egli invita peraltro il

Ministro a scegliere, fra i componenti di sua nomina, meno pedagogisti e più storici della scuola.

Svolge poi alcune considerazioni sui consigli scolastici regionali e locali. Nel dichiararsi senz'altro d'accordo con l'istituzione di organi a livello regionale, coerenti con la riforma dell'Amministrazione scolastica, ritiene tuttavia che la loro durata non dovrebbe essere difforme da quella dei consigli regionali, di cui dovrebbero rappresentare l'interfaccia. Rileva poi rischi di difficoltà operative, attesa la necessità di eleggere i presidenti degli organi locali prima di ottenere un pieno funzionamento degli organi regionali.

In una breve interruzione, il ministro BERLINGUER precisa che l'avvio dei consigli scolastici regionali è prevista per il 1° settembre 2001, garantendo così ampi margini di tempo per tutti i passaggi procedurali precedenti.

Il senatore BISCARDI riprende il proprio intervento ribadendo le difficoltà operative dianzi segnalate. Auspica poi un maggiore coinvolgimento delle regioni nell'individuazione degli organi locali.

Il senatore ASCIUTTI, nel lamentare il mancato consuntivo dell'attività degli attuali organi collegiali territoriali di cui la riforma prevede la soppressione, manifesta alcune perplessità: anzitutto l'ineleggibilità al Consiglio superiore, disposta dal comma 8 dell'articolo 2, dei soli membri del Parlamento nazionale.

In una breve interruzione, il ministro BERLINGUER precisa che, nel testo definitivo, l'ineleggibilità è stata estesa ai Ministri ed ai parlamentari europei.

Il senatore ASCIUTTI, riprendendo la parola, si duole poi della esclusione del Ministro dalla composizione (e dalla Presidenza) del nuovo Consiglio superiore. Chiede infine chiarimenti in ordine al comma 3 dell'articolo 4, che prevede la partecipazione ai consigli scolastici regionali di rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori, richiamando l'attenzione del Governo sulla presenza, in seno ad organismi chiamati ad esprimere pareri obbligatori sull'ordinamento scolastico, di componenti che nulla hanno a che fare con il mondo della scuola.

Il senatore MASULLO rileva una incongruità, nel testo dello schema di decreto legislativo trasmesso dal Ministro al presidente Ossicini e da questi consegnato ai componenti della Commissione, in ordine al numero dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al comma 5 dell'articolo 2.

Il ministro BERLINGUER precisa che, nel testo definitivo, è prevista la partecipazione di quindici componenti eletti, quindici componenti di nomina ministeriale (di cui tre designati dalla Conferenza Stato-regio-

ni e tre designati dal CNEL), tre rappresentanti delle scuole alloglotte e tre rappresentanti delle scuole pareggiate. I rappresentanti delle Accademie e dei Conservatori, di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, sono invece temporanei, in attesa del riordino dell'istruzione artistica superiore.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

324^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Loiero e per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167-B) Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 giugno scorso.

Il senatore BRIGNONE illustra il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3167-B, recante “Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali”,

premesso:

che il Comune di Cuneo ha avuto per legato testamentario dell'ingegnere Carlo Enrico Galimberti, tra l'altro, la proprietà e la di-

sponibilità dell'alloggio abitato dalla famiglia in Palazzo Osasco (Piazza Galimberti), al quale si sono aggiunti altri piccoli appartamenti in continuità con il primo ed al piano superiore,

che dal 1982 l'alloggio abitato dalla famiglia Galimberti è stato ristrutturato come casa-museo, all'interno della quale sono collocati una ricca pinacoteca (recentemente studiata e schedata), un archivio (riordinato, inventariato e pubblicato nella collana degli Archivi di Stato' del Ministero dei beni culturali) e una biblioteca di circa 14.000 volumi (in corso di schedatura),

che sono necessari ed urgenti l'acquisizione di strumenti indispensabili per l'attività didattica e interventi finalizzati alla messa a norma dei locali e alla sistemazione di nuovi spazi;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti finanziari affinché lo straordinario patrimonio storico e culturale costituito dalla casa-museo-biblioteca Galimberti di Cuneo sia adeguatamente valorizzato e conosciuto anche dalle nuove generazioni».

0/3167-B/7

BRIGNONE

Previo parere favorevole del relatore MASULLO, tale ordine del giorno è accolto dal sottosegretario LOIERO.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli, come modificati dalla Camera dei deputati. A tal fine, egli verifica la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Senza discussione, la Commissione accoglie quindi – con separate votazioni – l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati; l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati stessa; l'articolo 3 (già articolo 2 del testo licenziato dal Senato), come modificato; la soppressione degli articoli 3 e 4, disposta dalla Camera dei deputati; gli articoli 4 (già articolo 5), 5 (già articolo 6), 6 (già articolo 7), 7 (già articolo 8), 8 (già articolo 9), 9 (già articolo 10), 10 (già articolo 11) e 11 (già articolo 12), come modificati; l'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati; gli articoli 13 e 14, come modificati.

Per dichiarazione di voto finale, interviene il senatore BRIGNONE, che annuncia la propria astensione. Analogamente, i senatori TONIOLLI e PACE annunciano, rispettivamente, l'astensione del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il relatore MASULLO annuncia invece il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

La Commissione accoglie infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 484)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9: esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0052^o)

La relatrice PAGANO illustra il provvedimento in titolo, rimarcando come questo si inserisca in una cornice normativa in divenire, di cui significativi momenti sono la recente approvazione da parte della Camera dei deputati della riforma dei cicli scolastici nonché la deliberazione parlamentare di un obbligo formativo da protrarsi fino al diciottesimo anno di età. In tale evoluzione, è possibile condurre un esame dello schema di regolamento, ora al vaglio della Commissione, in termini non solo giuridici, con una più ampia attenzione all'effettività del diritto all'istruzione e una correlativa sensibilità per gli elementi che cagionano l'insuccesso e la dispersione scolastici. Innanzi all'elevato numero di studenti (circa 35.000) che, terminata la scuola media, non si iscrivono alla secondaria superiore e al numero ancor maggiore (pari a circa 90.000 unità) di coloro che abbandonano la scuola dopo il primo anno di secondaria superiore (e analogo numero di abbandoni si registra dopo il secondo anno di quel grado di istruzione), le disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione non possono non essere improntate ad un'azione di orientamento, che porti ad una valorizzazione del ruolo formativo e orientativo della scuola e ad uno stimolo delle motivazioni dell'allievo. Tale azione è da condursi entro gli spazi di flessibilità e di autonomia delle singole istituzioni scolastiche, con la conduzione nel primo anno di scuola secondaria superiore di iniziative di accoglienza e con la facilitazione, per i primi due anni, dei passaggi tra i diversi indirizzi formativi. Tali profili trovano adeguata sistemazione nello schema di regolamento in esame.

Altra problematica sollevata dalla disciplina applicativa dell'elevamento dell'obbligo investe il raccordo con la formazione professionale. Per questo riguardo, la scelta di maggior rilievo politico è recata dal dispositivo dell'articolo 7 dello schema, concernente iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Esso prevede che per gli alunni già iscritti nei centri di formazione professionale siano previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo, nell'ambito di convenzioni che approntino percorsi formativi, sui quali lo schema non fornisce ulteriori elementi. Tale previsione appare, se considerata alla luce delle circostanze di fatto e della transitorietà di applicazione cui si riferisce, come una soluzione ragionevole, che non deve in alcun modo condurre a riaprire il dibattito sul rapporto tra istruzione e formazione professionale, il quale trova nitida enunciazione nel dispositivo dell'articolo 6. Qui si trova la disciplina non transitoria bensì permanente della materia, ribadendo e mantenendo ben fermo che la titolarità dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione spetta

alle istituzioni scolastiche. Lo schema dunque – conclude la relatrice – non riapre l’annosa questione del raccordo e dell’interazione fra istruzione e formazione professionale, che del resto riceve chiara e definitiva soluzione dalla legge n. 9 del 1999, cui lo schema medesimo dà attuazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI sottoscrive appieno l’esposizione della relatrice, soffermandosi in particolare sull’articolo 6 dello schema, relativo al rapporto tra istruzione e formazione professionale, tale da qualificarsi come momento centrale del provvedimento. Richiama a questo riguardo l’attenzione su un’indicazione resa nel parere del Consiglio di Stato, circa l’opportunità dell’introduzione di idonee garanzie per l’integrazione degli studenti ove questa presenti caratteri di peculiare difficoltà, per ragioni culturali, etniche o linguistiche. Preziosi suggerimenti sono altresì recati dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ancora in relazione all’articolo 6 dello schema. La riformulazione di tale articolo, ivi proposta, costituisce un contributo invero pregevole per una definizione incisiva, che consenta di mettere a fuoco tutti i profili che il raccordo tra istruzione e formazione professionale involge, senza talune ridondanze invece presenti nel sopra ricordato articolo della proposta governativa.

Il senatore BRIGNONE lamenta, in via preliminare, la mancata chiarificazione in termini concettuali dei connotati della formazione professionale e dell’istruzione professionale, che avrebbero dovuto – secondo una proposta da lui formulata già in altra sede – costituire oggetto di un confronto tra Stato e regioni, assai più che essere affidati alla sperimentazione attraverso enti accreditati. Ancora, l’elevamento dell’obbligo avrebbe dovuto essere affrontato nell’ambito di un approccio complessivo alle diverse questioni del sistema formativo, con un ripensamento dell’attuale organizzazione scolastica e con la previa riforma dei cicli scolastici e la ridefinizione dei curricula. L’elevamento dell’obbligo che non scaturisca da siffatte politiche di riassetto del sistema formativo rischia per certi versi di accrescere, di contro, la dispersione e concorrere al deterioramento della qualità del servizio.

Rileva poi come lo schema di regolamento in esame non rechi, come sarebbe stato auspicabile, poche lapidarie enunciazioni applicative, ma indugi su formulazioni altisonanti, al di là delle quali pare di intravedere una configurazione dell’anno di elevamento dell’obbligo improntata ad una tutto sommato riduttiva funzione di orientamento. Numerose possono quindi dirsi le disposizioni non appieno persuasive nella loro letterale formulazione, a cominciare dall’articolo 1, ove sarebbe più congruo il riferimento al miglioramento della qualità e del livello di istruzione dei giovani ed alla prevenzione dell’abbandono (non già della dispersione). In tale articolo, inoltre, dovrebbe essere inserito il dispositivo dell’articolo 7 dello schema, sì da farne risaltare il carattere di prima applicazione. Ancora, l’articolo 2 non è perspicuo nel definire la conse-

guenzialità delle competenze acquisite dall'alunno rispetto al piano educativo individualizzato, così come il comma 4 può dirsi superfluo e nel comma 5 potrebbe farsi menzione, riguardo alla progettazione dei percorsi integrati istruzione-formazione, anche dei centri di lavoro protetto. Anche l'articolo 3 reca disposizioni superflue o ultronee, laddove l'articolo 4, nel trattare della formazione e dell'orientamento della scuola secondaria superiore, presenta non poche enunciazioni spiccatamente teoriche, di concreta attuazione nell'ambito di un solo anno scolastico e in classi numerose, in particolare per quanto concerne i commi 2 e 3. L'articolo 5 suscita anch'esso perplessità in quanto non sono definite le modalità di compresenza degli interventi didattici integrativi con lo svolgimento dei programmi della classe, così come non chiarito è il carattere del colloquio, di cui al comma 3, presso la scuola ricevente (dello studente che, promosso a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, richieda il passaggio ad altro indirizzo di studi), in particolare se esso abbia anche una funzione di sbarramento o soltanto quella di accertare i debiti formativi e se sia in grado di sostituire le prove integrative. In merito all'articolo 6, si riscontra nuovamente una formulazione tutta teorica, dal momento che sarebbe da ridefinire il quadro della formazione professionale e rimangono da stabilire i criteri per l'accreditamento dei centri di formazione professionale. In luogo di indicazioni chiare, si rileva un nebuloso rinvio all'autonomia scolastica, su una materia in ordine alla quale, inoltre, le province ricevono sì, sempre più frequentemente, deleghe dalle regioni, non già stabilità di competenze e attribuzioni. Né il citato articolo 6 definisce in modo accettabilmente chiaro il ruolo assegnato alla regione (una non meglio precisata «intesa» con l'amministrazione scolastica periferica), sia ai fini dell'individuazione dei soggetti interessati, sia ai fini di una definizione dei criteri su cui condurre tale scelta e l'organizzazione e attuazione dei percorsi formativi integrati. L'articolo 6, dunque, non può certo essere apprezzato, diversamente da quanto rilevato dal senatore Biscardi, per la sua chiarezza. L'articolo 8, per suo conto, reca previsioni di dubbia applicabilità, disciplinando una flessibilità organizzativa e curricolare che si avvale di interventi formativi individualizzati, difficilmente coniugabili con il numero di allievi nelle classi dell'anno aggiuntivo dell'obbligo, e di un decremento orario per ciascuna disciplina sino al 15 per cento del relativo monte orario annuale, tale da rendere incerto lo svolgimento puntuale dei programmi. Infine all'articolo 9 sarebbe opportuno prevedere che siano sentiti altresì i rappresentanti delle attività produttive, per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

Ribadisce conclusivamente le proprie perplessità innanzi ad uno schema di regolamento dilatato in enunciazioni che, se pur accettabili dal punto di vista pedagogico e didattico, non risultano comprensibili in un'ottica di pratica attuazione. Preferibile sarebbe stata, piuttosto, la redazione di poche, chiare regole, lasciando alle scuole autonomia nella definizione della propria offerta formativa.

Il senatore ASCIUTTI esprime tutto il suo disagio nell'affrontare, ancora una volta, il problema della scuola innanzi ad un provvedimento

governativo che non fornisce in alcun modo soluzioni appaganti. La volontà di mantenere per legge nella scuola un giovane che non abbia più vivo interesse per l'apprendimento si traduce, alla luce dello schema di regolamento in esame, in una sorta di ricerca a tutti i costi degli elementi più deboli nelle loro propensioni ad apprendere. Oltre tutto si prevede che tale individuazione avvenga nelle prime battute dell'anno scolastico, come se i docenti conoscessero da subito le attitudini degli allievi. Anche in tale materia, come già per quella degli esami di Stato – in cui si è proceduto a una improvvisata emulazione di modelli ed esperienze straniere – emergono soluzioni dunque non condivisibili. In merito poi a specifiche, puntuali disposizioni dello schema, è da notare come la verifica della coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali, «al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi» (così l'articolo 4, comma 2, lettera b)) richieda un lasso di tempo del tutto ignorato dalla proposta governativa. Questa, poi, non valuta adeguatamente la realizzabilità del sostegno sul piano didattico agli allievi orientati a passare ad altro indirizzo, nonché della personalizzazione del curriculum per agevolare l'integrazione ed infine della realizzazione di percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico. Questa fitta trama di obiettivi, di attuabilità quanto meno dubbia, mal cela quello che è il vero, retrostante intendimento, volto a scendere a un livello inferiore dell'apprendimento, in cui non abbiano sede né nozioni né merito. Ben diversa avrebbe potuto e dovuto essere la soluzione, consistente nell'aprire la via alla dualità degli itinerari formativi, con un pieno riconoscimento della specificità e dignità della formazione professionale.

Né può dirsi in tal modo esaurito l'elenco di disposizioni dello schema non persuasive. L'articolo 5, nel disciplinare i passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore, prevede infatti interventi didattici integrativi, progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e svolgentisi, di norma, nel corso di studi frequentato. Tutto l'impianto dispositivo previsto in tale materia non risulta intelligibile se riguardato nell'ottica della sua pratica applicazione. Parimenti il colloquio (cui ancora l'articolo 5, al comma 3, fa riferimento) sembra essere null'altro che un occulto attestato di frequenza, secondo una previsione che tra l'altro modifica una disposizione di legge, presente nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, con ciò contravvenendo ad un inderogabile principio di gerarchia delle fonti.

Se dunque egli fu contrario all'elevamento di un unico anno dell'obbligo di istruzione senza il contestuale avvio di un sistema di dualità formativa – conclude l'oratore – a maggior ragione deve ora confermare quel parere sulla scorta dello schema in esame, i cui limitati profili positivi risultano tutti vanificati dalle gravi disparità di occasioni formative di fatto alimentate, in spregio ad irrinunciabili istanze dello Stato di diritto.

Il senatore NAVA si sofferma in particolare sull'articolo 7, auspicando maggiore chiarezza in ordine alle modalità di assolvimento

dell'obbligo scolastico, a seguito dell'innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico disposto dalla legge n. 9 di quest'anno: a suo giudizio, occorre infatti fugare ogni margine di ambiguità sulla possibilità di frequentare l'anno aggiuntivo anche presso i centri di formazione professionale ovvero presso gli istituti scolastici che abbiano stipulato convenzioni con questi ultimi. Ritene poi che la limitazione delle iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo agli studenti già iscritti nei centri di formazione professionale possa essere discriminante e comunque fonte di fraintendimenti: sollecita pertanto la soppressione della parola «già» dal primo periodo del comma 1 del predetto articolo 7.

Ad avviso del senatore RESCAGLIO, non saranno molto frequenti le richieste di passaggio ad un diverso ordine di scuola nel corso dell'ultimo anno di obbligo, soprattutto se gli insegnanti saranno capaci, nel corso del ciclo precedente, di individuare le potenzialità dei loro allievi. Competono infatti alla classe docente un impegno e una sensibilità assai incisivi, che dovranno essere adeguatamente remunerati. D'altronde, prosegue, se la questione dell'innalzamento dell'obbligo assume ormai un carattere europeo, non va dimenticato che la formazione professionale non è volta solo al conseguimento di capacità manuali da parte degli studenti, bensì anche all'accrescimento della loro cultura generale.

Egli si sofferma poi sulle iniziative di accoglienza, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), ribadendo l'esigenza di una adeguata valorizzazione del personale docente; sull'interazione fra istruzione e formazione professionale, regolata dagli articoli 6 e 7, richiamando il parere espresso in proposito dalla Commissione cultura della Camera; sulla flessibilità organizzativa e curricolare di cui all'articolo 8; sulle attività di monitoraggio di cui all'articolo 10; infine, sulla formazione del personale della scuola, di cui all'articolo 11, sollecitando in particolare modalità di aggiornamento incentrate non tanto sui contenuti culturali bensì sulle metodologie innovative.

Il senatore BERGONZI ricorda che lo schema di regolamento in esame consegue ad una legge già approvata dal Parlamento, che ha innalzato a dieci anni l'obbligo di istruzione, prevedendo tuttavia che in fase di prima applicazione, in attesa del riordino dei cicli scolastici, tale obbligo abbia durata novennale. Ritene pertanto che i rilievi mossi dal senatore Asciutti, implicando un precoce discrimine fra prosieguo degli studi e scelta professionale, investano prevalentemente lo spirito della legge, che ha inteso innalzare il livello formativo medio delle nuove generazioni, offrendo a tutti la possibilità di ampliare il proprio patrimonio culturale, e si pongano tanto culturalmente quanto politicamente agli antipodi rispetto alle scelte di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Pur condividendo dunque lo spirito dello schema di regolamento in esame, prosegue, egli ritiene che alcune sue parti non siano affatto condivisibili, in quanto suscettibili di interpretazioni errate in ordine alle modalità di assolvimento dell'obbligo. Sotto questo profilo, la legge era a suo giudizio estremamente chiara nello stabilire che l'obbligo dovesse essere assolto nella scuola, mentre l'articolo 7 mantiene un margine di

ambiguità con riguardo alla possibilità di assolvimento nella formazione professionale. Prendendo atto delle difficoltà incontrate dai centri di formazione professionale all'atto di approvazione della legge n. 9, egli manifesta dunque l'opinione che se una soluzione transitoria può essere accettata con riferimento al solo anno scolastico 1999-2000, di certo essa non può trasformarsi in una norma a regime, che verrebbe a contraddire la lettera e lo spirito della legge stessa. In tale ottica, egli auspica una modifica agli articoli 6 e 7, che elimini ogni possibile margine di dubbio, tanto più che, ricorda, la possibilità di stipulare convenzioni è già prevista dalla disciplina sull'autonomia scolastica.

Del resto, osserva, nella prospettiva dell'innalzamento dell'obbligo al diciottesimo anno di età, sarà ineludibile una forma di integrazione fra sistema scolastico e formazione professionale. A giudizio della sua forza politica, ciò dovrà tuttavia collocarsi in una fase successiva all'assolvimento dell'obbligo, mentre nell'ambito di quest'ultimo dovranno essere attivate iniziative di orientamento che agevolino la scelta degli studenti in favore del proseguimento degli studi ovvero dell'avvio alla professione. Inoltre, dovranno essere individuate opportune modalità di accreditamento dei centri di formazione professionale, atteso che l'articolo 17 della cosiddetta «legge Treu» (n. 196 del 1997), relativo appunto alla formazione, è ancora privo delle previste norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 470)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio dell'esame)
(R139 b00, C07^a, 0053°)

Il PRESIDENTE si rammarica che non sia stato possibile procedere all'esame e alla votazione del parere sullo schema di riparto in titolo, in scadenza domani giovedì 1° luglio, essendo venuto meno il numero legale prescritto dal Regolamento per la votazione dei pareri su atti del Governo.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C07^a, 0113°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani alle ore 8,30 e alle ore 15,30 è integrato con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3974, recante il finanziamento di interventi in materia di beni culturali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

300ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Treu.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 108)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0019ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato proposto dal Governo, professor Italo Ferrari, sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

Il senatore LAURO chiede al ministro Treu se il Governo non intenda ritirare la proposta di nomina in esame in considerazione delle recenti elezioni svoltesi nella regione Sardegna per l'elezione del nuovo Consiglio regionale che concorre alla individuazione del candidato.

Il ministro TREU fa presente che l'*iter*, piuttosto complesso, si è regolarmente svolto; non vi è quindi il motivo per il Governo per ritirare la nomina del professor Ferrari.

Il senatore MANIS dichiara di condividere la posizione espressa dal Governo.

In considerazione della posizione espressa dal Ministro, il senatore LAURO annuncia che i senatori del Gruppo di Forza Italia non parteciperanno alla votazione.

Il senatore BORNACIN, per le stesse ragioni richiamate dal

senatore Lauro, annuncia che anche i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale non parteciperanno alla votazione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BESSO CORDERO, CARPINELLI, MACONI (in sostituzione del senatore DIANA Lorenzo), ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, LO CURZIO, MANIS, PETRUCCIOLI, ROGNONI, SARTO, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta del Presidente risulta approvata con 14 voti favorevoli.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n.109)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0020ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Alessandro Pavlidi, sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, MACONI (in sostituzione del senatore DIANA Lorenzo), ERROI, FALOMI, FIRRARELLO, LAURO, LO CURZIO, MANIS, MEDURI, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta di parere favorevole risulta approvata con 15 voti favorevoli, 3 astensioni e 2 schede bianche.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31ª, 0033ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Ha la parola il ministro TREU il quale sottolinea che la struttura di Governo che si configura con lo schema di decreto risulta più coesa soprattutto in relazione alla definizione dell'indirizzo politico. Per quanto concerne poi il futuro rispetto all'attuale Ministero delle infrastrutture ritiene che si sarebbe potuta scegliere una organizzazione ministeriale più innovativa di quella approvata dal Consiglio dei Ministri. Tuttavia, la scelta effettuata risulta infine soddisfacente e lo sarebbe stata maggiormente con un riferimento più preciso alla mobilità quale elemento determinante tra i compiti della nuova struttura amministrativa. Le funzioni del Ministero sono tutte quelle che comprendono le strutture a rete, non solo quindi quelle di trasporto ma anche quelle elettriche ed idriche in una definizione di rete più ampia e soddisfacente. Rimangono invece escluse le reti immateriali come quelle telematiche che sono state accorpate al Dicastero delle attività produttive. Ricorda poi che il Ministero dei trasporti si sta già organizzando in conformità alla nuova organizzazione del futuro Dicastero delle infrastrutture. Uno dei punti che, invece, rimane ancora da approfondire è quello della istituenda Agenzia per i trasporti terrestri e delle infrastrutture che svolgerà i compiti tecnico-operativi. Data la particolarità dei compiti, l'Agenzia godrà di una particolare autonomia, sia in campo organizzativo che, probabilmente, in materia di contrattazione collettiva. Su questo punto vi sono pressioni finalizzate ad un ampliamento della sfera operativa della Agenzia ma, da parte del Governo, vi è una generale propensione ad evitare un trasferimento *sic et simpliciter* della struttura amministrativa della Motorizzazione civile all'interno dell'Agenzia stessa in quanto ciò potrebbe vanificare la riforma.

Il senatore VEDOVATO ritiene che quello dell'organizzazione dell'Agenzia sia un tema da approfondire soprattutto al fine di evitare che, nei confronti dei cittadini, vi sia una frammentazione delle competenze in capo all'Agenzia, all'ACI e alla Motorizzazione civile che manterrebbero ciascuno compiti nello stesso settore.

Il senatore LAURO chiede se non vi sia l'intento di creare un apposito Dipartimento per il trasporto marittimo anche al fine di rafforzare questo settore. Chiede poi chiarimenti in relazione al soggetto che controllerà le Ferrovie dello Stato ed infine chiede di sapere se non si ritenga opportuno l'istituzione di un Dipartimento per il trasporto aereo.

Il senatore LO CURZIO, richiamando i problemi riguardanti la costituzione della nuova Agenzia per il trasporto terrestre chiede se non sia necessaria una implementazione dei rapporti tra questo organismo e quelli operanti nel territorio anche al fine di rendere più veloci le procedure e di creare un migliore collegamento non solo tra centro e periferia ma con l'Europa. Chiede infine quali siano le strutture più opportune per dare risposta ai problemi del settore marittimo.

Il ministro TREU, rispondendo al senatore Vedovato, ricorda come quello dell'ACI e della Motorizzazione civile sia un problema annoso

per il quale non è stata ancora trovata una soluzione definitiva. Ciò non toglie tuttavia che per quanto riguarda l'erogazione di servizi ai cittadini non si possa arrivare ad uno sportello unico che comprenda anche le funzioni che saranno svolte dalla nuova Agenzia. Fa quindi presente che la struttura della vigilanza riguardante l'attività delle Ferrovie dello Stato rimane inalterata. Ritiene infine che la decisione ottimale sarebbe quella di avere due distinti Dipartimenti per il trasporto aereo e per quello marittimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413. Esame e rinvio)
(R139 b00, C08*, 0032*)

Il senatore CARPINELLI, relatore, illustra il provvedimento in titolo volto al finanziamento di interventi infrastrutturali per l'ammodernamento e l'ampliamento per la riqualificazione dei porti. Per il finanziamento degli interventi in questione si autorizza la contrazione di mutui quindicennali e si privilegiano in primo luogo gli interventi in porti sede di Autorità portuale in considerazione che gli scali ove essa è istituita sono quelli da considerarsi porti di competenza dello Stato ai fini della realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e nella ulteriore considerazione che questi porti sono quelli dove si registrano i maggiori livelli di traffico merci. Il programma tiene inoltre conto dell'aspetto qualitativo degli interventi stessi sia in rapporto al piano regolatore del porto che alle previsioni triennali di sviluppo predisposte dall'Autorità portuale che, infine, alla valutazione della cantierabilità dei progetti. Il programma esclude invece interventi finalizzati alle attrezzature e sovrastrutture in genere al fine di garantire la compatibilità del finanziamento pubblico di opere portuali con gli indirizzi dell'Unione Europea. Ricorda infine che il quaranta per cento del monte risorse disponibili è riservata ai porti del Mezzogiorno. Auspica quindi l'espressione di un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

249ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2817) GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

(3130) DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che deve essere completata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3130, adottato come testo base.

Il senatore TRAVAGLIA comunica che il senatore Mungari non può partecipare alla seduta e chiede un breve rinvio della stessa al fine di consentirgli la illustrazione degli emendamenti da lui presentati.

Il presidente CAPONI fa presente che l'esame del disegno di legge è stato più volte rinviato proprio per consentire la partecipazione alle sedute di tutti i presentatori di emendamenti. Non ritiene che vi siano le condizioni per un nuovo, ulteriore rinvio dell'esame.

Il senatore TRAVAGLIA prende atto di tale orientamento e dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario il senatore Mungari.

Il senatore DEMASI ritira gli emendamenti 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.1 e 1.2.

Vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Il relatore GAMBINI illustra gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.11, 1.29 e 1.28.

Il sottosegretario MORGANDO, nell'esprimere apprezzamento per gli emendamenti presentati dal relatore, si rimette alla Commissione sugli altri emendamenti, anche con riferimento ai successivi articoli del testo in esame.

Dopo che il relatore GAMBINI ha formulato parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, essi, previa verifica della sussistenza del numero legale, sono posti ai voti e respinti.

Successivamente, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.26.

Sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20, il relatore si esprime in senso contrario. I medesimi emendamenti sono poi posti ai voti e respinti.

Viene approvato l'emendamento 1.27.

Con il parere contrario del relatore, sono poi respinti gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Vengono posti ai voti e approvati gli emendamenti 1.11, 1.29 e 1.28.

Previo parere contrario del relatore, è respinto l'emendamento 1.25.

Con le modifiche accolte, viene posto ai voti e approvato l'articolo 1.

L'emendamento 2.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore TRAVAGLIA dà per illustrato l'emendamento 2.2, soppressivo dell'articolo, su cui si esprime in senso contrario il relatore Gambini.

L'articolo 2 viene quindi posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono dichiarati decaduti.

Il senatore TRAVAGLIA dà per illustrati gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

I suddetti emendamenti, con il parere contrario del relatore, sono posti in votazione e respinti.

L'articolo 3 viene quindi accolto senza modifiche.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 4, il senatore TRAVAGLIA dà per illustrato l'emendamento 4.4.

Il senatore DEMASI ritira l'emendamento 4.1.

Gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono dichiarati decaduti.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 4.5.

Con il parere contrario del relatore, è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.4. È approvato l'emendamento 4.5.

L'articolo 4 viene quindi approvato con la modifica accolta.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 5.2, 5.1 e 5.3.

Il senatore TRAVAGLIA dà per illustrati gli emendamenti 5.4 e 5.5, che, previo parere contrario del relatore, sono posti ai voti e respinti.

L'articolo 5 viene quindi approvato senza modifiche.

L'emendamento 6.1 viene dichiarato decaduto.

Il senatore TRAVAGLIA dà per illustrato l'emendamento 6.2, pressivo dell'articolo, sul quale si esprime in senso contrario il relatore.

Viene posto ai voti e approvato l'articolo 6.

Relativamente all'articolo 7, il senatore TRAVAGLIA dà per illustrati gli emendamenti 7.4, 7.6 e 7.5.

Vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Il relatore illustra l'emendamento 7.7.

Con il parere contrario del relatore, sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.6 e 7.5. È successivamente approvato l'emendamento 7.7.

Con la modifica accolta, viene approvato l'articolo 7.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 8.2, precisando che esso interviene sull'unica differenza esistente tra i disegni di legge nn. 2817 e 2130.

Il senatore DEMASI dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento 8.1 a condizione che sia estesa ai subagenti di assicurazione anche la disciplina dell'articolo 7. Presenta quindi il subemendamento 8.2/1.

Il relatore si esprime in senso favorevole su tale integrazione.

Il subemendamento 8.2/1 e successivamente l'emendamento 8.2, come modificato, vengono accolti.

Interviene per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso il senatore DE CAROLIS, il quale dichiara che, nonostante le modifiche introdotte su iniziativa del relatore, permane la propria perplessità sul contenuto del testo che la Commissione si accinge a votare. Esprime preoccupazione per le conseguenze negative che da esso potranno derivare per i consumatori e per la stessa categoria interessata. Le norme proposte appaiono, a suo avviso, irrealistiche sul piano economico ed eccessivamente vincolistiche; esse non hanno riscontro in nessun paese europeo e sembrano frutto di una impostazione di stampo corporativo. Dichiara la sua astensione.

Il senatore TRAVAGLIA conferma la contrarietà della sua parte politica sul testo in esame, sottolineando che nessuna tra le numerose proposte di emendamento avanzate è stata presa in considerazione nel corso della discussione.

La Commissione conferisce, a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato come modificato dagli emendamenti accolti con riferimento al disegno di legge n. 3130.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3130**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.13

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche del codice civile)

1. L'articolo 1753 del codice civile è soppresso».

1.14

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 1753. – Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione in quanto non siano derogate dagli usi ed in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa”»,

1.15

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 2.

1.7

WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753 (Agenti di assicurazione).

1.8

WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva).

1.9

WILDE

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva).

1.16

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, sostituire l'art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva) con il seguente:

«Art. 1753-bis – (Esclusiva) – L'attività dell'agente di assicurazione è svolta nell'interesse di un solo gruppo assicurativo».

1.17

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, l'articolo 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), è sostituito dal seguente:

«Art. 1753-bis. L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. Tale diritto può essere esercitato anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte. In deroga a quanto stabilito nei commi che precedono, e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto steso con preavviso di 6 mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, nè può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte».

1.26

IL RELATORE

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), al terzo capoverso, sopprimere la parola: «comunque».

1.6

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), sopprimere l'ultimo capoverso.

1.18

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di esclusiva), ultimo capoverso, sopprimere le parole: «con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.».

1.5

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto).

1.19

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2 sostituire l'art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto) con il seguente:

«Art. 1753-ter – (Riduzione di territorio o di portafoglio) – Nel caso in cui il preponente proponga una riduzione del territorio dell'agenzia o un trasferimento di parte del portafoglio ad altra agenzia e l'agente sia in disaccordo sulle modificazioni proposte, quest'ultimo ha facoltà di recedere dal contratto di agenzia, con diritto al percepimento delle indennità di risoluzione, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di un equo indennizzo determinato dagli accordi collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Ove l'agente sia d'accordo sulle modificazioni proposte, ha diritto ad un equo indennizzo determinato dagli accordi collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità».

1.20

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, art. 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto), sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando il diritto ad un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi, eventuali riduzioni del territorio assegnato e/o riduzioni o trasferimenti di portafoglio dovranno avvenire con il consenso del titolare del mandato.».

1.4

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sostituire il secondo capoverso dell'articolo 1753-ter (Consenso dell'agente a modificazione del rapporto) con il seguente: «le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella gestione dell'agenzia, e quelle in aumento richiedono il loro consenso scritto».

1.27

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere l'art. 1753-quater (Recesso illecito).

1.21

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, art. 1753-quater (Recesso illecito) sopprimere le parole: «ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale e contrattuale».

1.22

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, art. 1753-quater (Recesso illecito), sostituire le parole: «di ritorsione per » con la parola: «dall'».

1.3

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, sopprimere l'art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso).

1.23

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, l'art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso) è sostituito dal seguente:

«Art. 1753-quinquies – (Indennità sostitutiva del preavviso) – Il termine di preavviso di cui all'articolo 1750 del codice civile può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.».

1.24

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), sopprimere le parole da: «Nei casi di recesso.....» fino a: «.... apposito mandato.».

1.1

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), sopprimere le parole da: «l'agente può» fino a: «...ha diritto.».

1.11

IL RELATORE

Al comma 2, art. 1753-quinquies (Conseguenze del recesso), ultimo periodo, sostituire le parole: «Ha altresì» con le parole: «In caso di recesso l'agente ha».

1.2

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Alla fine del comma 2 dell'articolo 1753-quinquies (Conseguenze del recesso) aggiungere le parole: «quanto meno nella misura del 70 per cento e, entro due mesi, della parte residua».

1.29

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

1.10

WILDE

Sopprimere il comma 3.

1.28

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di agenzia stipulati a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla entrata in vigore della presente legge. Salvo che non sia diversamente pattuito, ai rapporti di cui al comma precedente non si applicano le norme degli accordi economici collettivi.».

1.25

MUNGARI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

WILDE

Sopprimere l'articolo.

2.2

MUNGARI, TRAVAGLIA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

WILDE

Sopprimere l'articolo.

3.4

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 1.

3.2

WILDE

Al comma 1, dopo le parole: «La contrattazione collettiva» aggiungere le parole: «, se esistente»,.

3.5

MUNGARI

Al comma 1, sostituire la parola: «sindacali» con la parola: «aziendali».

3.6

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 2.

3.3

WILDE

Al comma 2, sostituire la parola: «sindacali» con la parola: «aziendali».

3.7

MUNGARI, TRAVAGLIA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.4

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 1.

4.2

WILDE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «salvo che, entro» fino alla fine del periodo.

4.1

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con: «sessanta».

4.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

4.3

WILDE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

WILDE

Sopprimere il comma 1.

5.1

WILDE

Sopprimere il comma 1.

5.4

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 2.

5.3

WILDE

Sopprimere il comma 2.

5.5

MUNGARI, TRAVAGLIA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

WILDE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUNGARI, TRAVAGLIA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

WILDE

Sopprimere il comma 1.

7.2

WILDE

Sopprimere il comma 2.

7.3

WILDE

Sopprimere il comma 2.

7.4

MUNGARI

Al comma 2 sostituire la parola: «di agenzia» con le seguenti: «dell'agente o coagente originario».

7.7

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «che detenevano la maggioranza delle quote».

7.6

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere il comma 4.

7.5

MUNGARI

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Subagenti)

1. La disciplina di cui agli articoli 2 e 6 è estesa ai subagenti di assicurazione.

2. Le altre norme della presente sezione di applicano in quanto compatibili con la specificità del rapporto subagenziale, fermo restando, altresì, la fruizione dei diritti di cui agli articoli 1750, 1751 e 1751-*bis* del codice civile».

8.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La disciplina di cui agli articoli 2, 6 e 7 è estesa ai subagenti di assicurazione».

8.2/1

DEMASI

Sopprimere il comma 5.

8.1

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MANTICA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

356^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Introduce l'esame, per le parti di competenza della Commissione, il PRESIDENTE, il quale preliminarmente ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo dà attuazione alla delega conferita dalla legge n. 59 del 1997, per la parte relativa alla riforma dell'organizzazione del Governo, prevedendo una serie di misure di razionalizzazione e semplificazione, e procedendo in alcuni casi all'accorpamento in un solo dicastero di competenze attualmente distribuite tra più ministeri, secondo un'impostazione coerente con i compiti che derivano dall'appartenenza all'Unione europea e con gli indirizzi generali di essa, e che riprende anche alcune analoghe esperienze recentemente realizzate sulla medesima materia, con risultati soddisfacenti, da alcuni paesi membri dell'Unione medesima.

La riforma, che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dalla prossima legislatura, si propone in linea generale obiettivi apprezzabili e indubbiamente formula proposte in larga misura condivisibili.

Più articolata è invece la valutazione sulla parte più strettamente di competenza della Commissione, e che dovrebbe formare oggetto delle osservazioni che devono essere formulate per la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59: gli articoli da 41 a 43 disciplinano l'istituzione ed il funzionamento del Ministero del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali, effettuando un accorpamento di materie caratterizzate, in effetti, da una forte socialità.

Su tale scelta, come è noto, il dibattito è stato ampio ed articolato anche all'interno del Consiglio dei ministri. Preliminarmente, occorre rilevare che, laddove si dà vita ad un ministero derivante dall'accorpamento di più dicasteri, è stata prevista, come viene esplicitato nella relazione che accompagna il provvedimento, la possibilità di mantenere un responsabile politico anche per comparti o settori riuniti nell'ambito di un solo ministero. Ciò comporta la revisione dell'articolo 95 della Costituzione, e il Governo ha predisposto un disegno di legge costituzionale in tal senso, prevedendo, come avviene in altri Paesi dell'Unione europea, due distinte figure di ministro, riferendo la responsabilità dei ministri medesimi non più agli atti dei rispettivi dicasteri, ma agli indirizzi adottati per il dicastero o per i settori di esso ai quali sono preposti.

Poiché vi è una stretta consequenzialità tra la modifica dell'articolo 95 della Costituzione e l'avvio della riforma del Governo, almeno per l'aspetto sopra illustrato, occorrerebbe invitare la Commissione parlamentare chiamata ad esprimersi sul provvedimento, a svolgere una specifica riflessione, per valutare, ove la modifica dell'articolo 95 non intervenga per tempo, se e come sia possibile procedere anche a Costituzione invariata, al completamento del riassetto ed all'effettuazione degli accorpamenti, come indicato nello schema di decreto legislativo all'esame.

Per quel che concerne poi il merito dell'accorpamento proposto con l'istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, va rilevato che mentre non vi sono obiezioni all'unificazione, in una stessa struttura, delle competenze relative al lavoro e alle politiche sociali, desta invece perplessità l'inclusione delle competenze in materia di sanità, che hanno riferimento a problematiche, strutture e modelli organizzativi sostanzialmente differenti. Poco convincente risulta altresì l'argomento per cui le competenze esercitate dallo Stato in questi ambiti avrebbero carattere prevalentemente ordinatorio e programmatico, a fronte dell'ampio decentramento di funzioni amministrative alle regioni.

In particolare, questa impostazione risulta poco convincente con riferimento all'attuale assetto delle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'intervenuto trasferimento di competenze alle regioni in materia di collocamento – che peraltro non fa venire meno rilevanti funzioni di indirizzo e coordinamento afferenti all'Amministrazione centrale – non può certo indurre a sottovalutare la complessità delle funzioni assolute, ad esempio, in campo previdenziale. Sotto questo profilo, la formulazione dell'articolo 41 sembra rispondere ad una visione che attribuisce al nuovo ministero competenze di carattere residuale, e si limita pertanto a formulazioni generiche e riduttive, nelle parti in cui, al comma 1, fa riferimento alle politiche del lavoro e di sviluppo dell'occupazione, mentre appare decisamente poco chiaro il riferimento all'adeguatezza del sistema previdenziale. Risultano altresì generiche le parti del provvedimento che prevedono l'attribuzione al Ministero di competenze di altre amministrazioni centrali e, soprattutto, le disposizioni che attribuiscono ad altri Ministeri alcuni compiti che sono attual-

mente propri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, senza assicurare la necessaria visione unitaria di tutte le politiche del lavoro, dell'occupazione e previdenziali, nell'ambito di un'organizzazione ministeriale che non può, proprio per la rilevanza di tali temi, connotarsi come titolare di competenze di carattere residuale.

In questo contesto, desta forte perplessità il fatto che, dopo una riflessione ventennale circa la necessità di ricondurre ad un centro unitario di imputazione tutte le competenze in materia di sicurezza del lavoro, il decreto legislativo proceda in direzione opposta, disperdendo tra più dicasteri le attribuzioni relative a tale materia. In particolare, non è condivisibile la scelta di attribuire all'istituendo Ministero per le attività produttive compiti quali la determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, anche con riferimento ai profili di sicurezza del lavoro, e la definizione di condizioni di sicurezza nei posti di lavoro, come recita il comma 1, lettera a) dell'articolo 26.

Su tale attribuzione di compiti – che esulano completamente dalle attuali competenze del Ministero dell'industria o di altro dicastero competente in attività produttive – il parere non può che essere contrario, mentre va ribadita la necessità che la materia della prevenzione e della sicurezza del lavoro – che va considerata in particolare nei suoi aspetti sanitari, del tutto assenti, invece nello schema di decreto legislativo all'esame – venga ricondotta ad un unico centro di imputazione politico e non solo tecnico. Su questo punto non sono mancate proposte, nel senso di istituire una direzione generale per la sicurezza nell'ambito del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o di dare vita ad una Agenzia competente per tale materia, sul modello dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, di cui all'articolo 83.

Anche la disciplina e l'ordinamento di tale Agenzia, peraltro, suscita alcuni dubbi: in particolare, la previsione della vigilanza esercitata congiuntamente dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca sembra quanto meno conseguente all'impostazione richiamata per gli articoli 41 e seguenti, di considerare residuali le competenze del nuovo Ministero del lavoro. Infatti, attualmente, la formazione professionale non solo è ricondotta integralmente alla competenza del Ministero del lavoro, ma, nell'ambito della recente riforma del collocamento, è considerata un elemento determinante nella definizione di politiche attive del lavoro.

Coerentemente con l'orientamento espresso nei più recenti provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione, la tendenza all'assimilazione tra lavoro pubblico e lavoro privato – che ha fatto parlare di «privatizzazione» del pubblico impiego – dovrebbe comportare una competenza generale in materia del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Invece, sembra che le attribuzioni in materia di pubblico impiego restino nell'ambito della competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene considerata alla stregua di un datore di lavoro: una tale soluzione non appare però sufficientemente fondata, dato che ciò che rileva, ai fini dell'assetto generale delle competenze,

non è l'identità del datore di lavoro, bensì la tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro pubblico e privato.

In conclusione il Presidente, dopo avere auspicato un'approfondita riflessione sui temi oggetto del dibattito odierno, considerato che il termine assegnato per l'espressione del parere alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, scadrà il 15 luglio, sottolinea l'esigenza di procedere alla formulazione delle osservazioni in tempo utile affinché esse possano essere prese in considerazione dalla Commissione di merito.

Si apre il dibattito.

Il senatore TAPPARO, sottolineata l'esigenza di concludere tempestivamente l'esame, in modo che la Commissione di merito possa acquisire quanto prima le osservazioni in corso di predisposizione, si dichiara d'accordo con l'impostazione della relazione introduttiva, e dichiara di ritenere la scelta di accorpamento del Ministero del lavoro e della sanità inadeguata a rispondere in positivo alle sfide che si sono poste in questi anni in materia di politiche attive del lavoro. Già nel Piano d'azione nazionale per l'occupazione 1999 viene infatti evidenziato che una politica attiva del lavoro è la risultante di molti e differenziati fattori, in particolare per quel che riguarda la promozione di nuova imprenditorialità, la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica. D'altra parte, anche la recente riforma del collocamento, così come il riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali, sono stati concepiti in stretto raccordo con l'evoluzione dell'economia reale e, in tale contesto, l'accorpamento proposto dall'articolo 41 dello schema di decreto legislativo in titolo non trova alcuna giustificazione: anche la vigilanza congiunta sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale da parte dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca richiamata dal Presidente nella sua esposizione preliminare, indica che mentre il Ministero del lavoro può condividere, sia pure in parte, alcuni ambiti di competenza con altri dicasteri, le contiguità con il Ministero della sanità sono piuttosto limitate, e comunque non tali da giustificare un accorpamento.

È auspicabile che questo aspetto venga adeguatamente recepito sia dalla Commissione di merito, in sede di espressione del parere, sia dal Governo, in sede di formulazione del testo definitivo dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore Roberto NAPOLI ricorda che la sua parte politica, già in fase di predisposizione dello schema di decreto legislativo all'esame, ha contestato l'opportunità di presentare un tale progetto di riforma in un momento politico molto complesso e delicato, ritenendo necessario un ulteriore momento di riflessione e di approfondimento.

In particolare, egli ricorda che da più parti si è auspicata la ripresa del dialogo sulle riforme istituzionali, in particolare per quel che riguarda il tema della riforma in senso federalista dello Stato. Una proposta in tal senso, con una precisa indicazione circa il riparto delle competenze

tra Stato, Regioni ed autonomia locali, era stata formulata, nel corso dell'attuale legislatura, in seno alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, dal senatore D'Onofrio. Su questo tema è stato poi presentato un disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo: pertanto, se non si affronta preliminarmente il problema del contesto istituzionale, la riforma contenuta nello schema di decreto legislativo all'esame – e per la quale è comunque necessario perseguire l'intesa anche con le forze politiche dell'opposizione – rischia di risultare inadeguata e parziale.

Nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni critiche formulate dal Presidente nella sua esposizione introduttiva, il senatore Roberto Napoli richiama quindi l'attenzione sulla necessità di definire parametri e criteri omogenei per pervenire ad una riforma della struttura del Governo che non dovrebbe caratterizzarsi in senso autoreferenziale, ma, al contrario dovrebbe in primo luogo privilegiare gli obiettivi di snellimento, semplificazione ed innovazione dell'attività amministrativa che maggiormente rispondono alle aspirazioni ed alle aspettative dei cittadini.

Per quanto riguarda poi la parte del provvedimento in titolo di competenza della Commissione, occorre tenere presente che in tutti i paesi dell'Unione europea la sfida centrale dei prossimi anni sarà costituita dall'occupazione. In un tale contesto, all'amministrazione centrale del lavoro spettano compiti strategici di elaborazione di politiche adeguate a perseguire un obiettivo che, per l'Italia, dovrebbe portare ad una riduzione del tasso di disoccupazione di uno o due punti percentuali nell'arco dei prossimi due anni. Non è pertanto convincente l'ipotesi che lo strumento idoneo al perseguimento di obiettivi così ambiziosi possa derivare dalle misure di accorpamento del Ministero del lavoro e del Ministero della sanità, così come non è convincente, più in generale, la disposizione che prevede l'entrata in vigore della riforma a decorrere dalla prossima legislatura, e che sembra rivolta a trasferire su di essa tutti i problemi derivanti da un intervento così articolato e complesso, soprattutto per i profili attuativi.

Anche al fine di evitare una caduta di consenso nei confronti di tale progetto, sembra necessaria ed opportuna una pausa di riflessione, nell'attesa che il compimento della riforma dello Stato in senso federale offra la cornice entro la quale attuare una riforma efficace e coerente dell'amministrazione centrale dello Stato.

Con riferimento all'osservazione da ultimo formulata dal senatore Roberto Napoli, il PRESIDENTE osserva che si renderebbe comunque necessario un provvedimento di ulteriore proroga del termine assegnato per l'esercizio della delega dalla legge n. 59 del 1997, termine già prorogato una volta. Tale questione, peraltro, esula dalla competenza della Commissione, che in questa sede è chiamata solo ad esprimere osservazioni alla Commissione di merito.

Il senatore BATTAFARANO, pur ritenendo nel suo complesso condivisibile la scelta di porre mano ad un incisivo intervento di riforma dell'organizzazione del Governo, rileva come, per ciò che attiene ai pro-

fili di competenza della Commissione lavoro, lo schema di decreto legislativo all'esame presta il fianco a taluni rilievi critici. In primo luogo, il mantenimento presso la Presidenza del Consiglio delle funzioni attinenti al lavoro pubblico non sembra coerente con la ormai consolidata opzione nel senso dell'unificazione fra i regimi di lavoro pubblico e privato. Tale scelta rischia inoltre di favorire il periodico riemergere di privilegi nei confronti di questo o quel comparto della pubblica amministrazione e di distogliere la Presidenza del Consiglio dalle funzioni di coordinamento ad essa proprie.

Quanto all'accorpamento fra i settori del lavoro e della sanità, si è in presenza di un disegno di semplificazione solo apparente, dal momento che gli apparati burocratici resterebbero in larga misura distinti. Per altro verso, non sono ravvisabili fra le competenze dei due Dicasteri in ipotesi da accorpare profili di speciale affinità, profili che potrebbero semmai in parte ritenersi sussistenti rispetto ad attribuzioni di altri Ministeri, come quelli della pubblica istruzione, del bilancio e delle attività produttive.

Infine, appare opportuno evitare che si determini una parcellizzazione delle competenze relative alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Su tali questioni appare opportuno che la Commissione lavoro formuli indicazioni adeguatamente incisive alla Commissione consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge n. 59 del 1997, affinché il provvedimento possa essere corretto in modo appropriato.

Il senatore DUVA rileva in primo luogo come il provvedimento risponda ad un disegno forse eccessivamente ambizioso e comunque orientato più da considerazioni di modellistica istituzionale che da una pragmatica ricognizione delle disfunzioni nel rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. In tale contesto, appare opportuno, per ciò che attiene agli aspetti di competenza, un intervento incisivo della Commissione lavoro affinché siano introdotti gli opportuni correttivi nel testo all'esame.

L'interrogativo di fondo al quale occorre rispondere è se le competenze attinenti al lavoro abbiano un rilievo tale da giustificare l'esistenza di una struttura di rango ministeriale preposta al loro espletamento. La risposta non può che essere positiva, considerato che la Costituzione indica nel lavoro il fondamento stesso della Repubblica e tenuto conto del rilievo che, specie nella presente fase storica, hanno assunto i problemi dell'occupazione.

Pertanto, l'opzione che la Commissione dovrebbe indicare in via preferenziale è quella del ripristino della previsione di un Ministero *ad hoc*; al riguardo non può non ricordarsi che un analogo ripensamento si è già avuto, in esito ad un serrato dibattito, relativamente ad un settore come quello di beni culturali, che pure, in astratto, si sarebbe maggiormente prestato ad accorpamenti.

Qualora l'ipotesi di conservare, come previsto in altri ordinamenti, un Dicastero autonomo dovesse risultare impraticabile, andrebbero in via subordinata indicati precisi criteri per dar corso all'ipotizzato riordino di competenze.

Per un verso, andrebbero così accentrate presso l'istituendo Ministero del lavoro e della salute tutte le competenze relative alla tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro; per l'altro si tratterebbe invece di provvedere allo scorporo, e al trasferimento presso le Attività produttive, di altre competenze e, in particolare, quelle richiamate all'articolo 42, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, per ciò che attiene alla concessione di incentivi e alle politiche attive del lavoro.

Il senatore MONTAGNINO rileva come lo schema di decreto legislativo travalichi in misura significativa le indicazioni formulate a partire dalla legge n. 59 del 1997 in ordine alla riforma dell'organizzazione del Governo.

In via generale non si comprende la ragione di un accorpamento fra i Ministeri del lavoro e della sanità. Più in dettaglio, il testo all'esame prefigura, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, soluzioni organizzative largamente difformi dagli indirizzi legislativi di fondo prevalsi al riguardo negli ultimi anni e con le indicazioni desumibili dall'indagine conoscitiva svolta su tali tematiche congiuntamente dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, conclusa nel luglio 1997, indicazioni da ultimo riaffermate nel disegno di legge n. 2389 di delega legislativa per la redazione di un testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, di recente licenziato dalla Commissione lavoro del Senato per l'Assemblea.

In tale contesto, appare opportuno formulare indicazioni incisive alla Commissione per la riforma amministrativa, dirette almeno a salvaguardare la possibilità di un'efficace tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro evitando compromessi che possano pregiudicare il diritto alla salute dei lavoratori. Andrebbe inoltre segnalata l'opportunità di scelte organizzative da parte del Governo più coerenti con i recenti indirizzi in tema di unificazione dei regimi lavoristici pubblico e privato.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione da ultimo richiamata dal senatore Montagnino ha a suo tempo formato oggetto di una lettera al Presidente del Senato. L'ipotesi di un'unificazione delle competenze attinenti al lavoro pubblico e a quello privato presso una sola Commissione, in analogia con la soluzione già adottata presso la Camera dei deputati, è stata peraltro come è noto accantonata, anche in considerazione delle differenze di accenti registrate sul punto fra le Commissioni interessate. In risposta poi a quesiti formulati dal senatore LAURO, il PRESIDENTE fa presente che la Commissione dispone, ai fini dell'esame in corso, del supporto documentale predisposto dal Servizio studi, e rileva che il disegno di legge costituzionale predisposto dal Governo in vista

della revisione dell'articolo 95 della Costituzione è stato presentato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 6136); resta comunque ovviamente opportuno che la Commissione lavoro del Senato ne consideri il contenuto anche ai fini della predisposizione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo n. 473 in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

259^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA. Egli ricorda come la Commissione avesse già discusso in sede deliberante un testo unificato dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945, che era stato però rimesso all'Assemblea prima della votazione finale, su iniziativa del Gruppo Forza Italia. I disegni di legge sono stati riassegnati dalla Presidenza del Senato alla Commissione in sede deliberante nella convinzione che fosse possibile raggiungere un'intesa sui punti controversi.

Successivamente il Governo ha ritenuto di presentare il disegno di legge n. 4102, che si pone complessivamente nella stessa linea del testo approvato dalla Commissione in sede referente, differenziandosene essenzialmente per quanto riguarda la composizione e il ruolo della Commissione di cui all'articolo 2, cui vengono attribuiti anche compiti operativi in particolare attraverso la gestione di un laboratorio istituito *ad hoc* per il controllo del *doping*, e alcuni aspetti dell'apparato sanzionatorio. Il relatore propone alla Commissione la discussione congiunta di tutti i disegni in titolo, annunciando nel contempo di aver elaborato un

nuovo testo unificato che recepisce, unitamente ad alcune indicazioni del Governo, anche e soprattutto talune sollecitazioni dell'opposizione e della Commissione giustizia emerse nel corso delle precedenti fasi dell'*iter* legislativo.

La Commissione concorda sulla proposta di congiunzione.

Il senatore MONTELEONE esprime vivo sconcerto per la decisione del Governo che, piuttosto che partecipare correttamente al dibattito con propri emendamenti, ha preferito presentare un proprio disegno di legge dopo che già la Commissione, per ben due anni, aveva lavorato per elaborare un testo in grado di conseguire un ampio consenso.

Il Governo non è nuovo a simili colpi di mano, si pensi a quanto è avvenuto in tema di regolamentazione della formazione continua del personale sanitario, inserita nel decreto legislativo sulla riorganizzazione della sanità dopo che la Commissione sanità del Senato era giunta ad uno stadio molto avanzato di elaborazione di un proprio testo.

Il relatore CARELLA concorda con le osservazioni del senatore Monteleone e fa presente di aver già avuto modo di rilevare sulla stampa, in qualità non solo di relatore ma anche e soprattutto di presidente della Commissione, l'inopportunità di un'iniziativa del Governo destinata a rallentare i tempi di approvazione del provvedimento, anche se bisogna rilevare che l'occasione di questo intervento governativo era stata determinata anche dalla decisione del Gruppo Forza Italia di chiedere la remissione in Assemblea rallentando così l'*iter* del provvedimento.

È comunque indubbiamente spiacevole che il Governo abbia ritenuto di inserirsi con un proprio disegno di legge in un *iter* ormai molto avanzato che aveva visto la Commissione lavorare accuratamente tenendo conto delle diverse e delicate sensibilità ed esigenze diffuse nel mondo sportivo, laddove egli fin dal mese di febbraio aveva invitato il ministro Melandri a presentare propri emendamenti. Il relatore peraltro ritiene inopportuno proseguire in questa polemica, essendo certamente preferibile che la Commissione si impegni per inviare rapidamente il testo all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BRUNI ritiene che il comportamento del Governo in questa circostanza sia offensivo della dignità e dell'autonomia del Parlamento.

Il senatore DI ORIO ritiene opportuno che vengano abbassati i toni della polemica, dal momento che l'intervento del Governo si configura come un disegno di legge di pari valore di quelli di iniziativa parlamentare che con essi va esaminato; non vi è quindi stato in questo caso quella sottrazione ingiustificata di competenze che in altri casi è stata realizzata ricorrendo a provvedimenti di urgenza o a decreti legislativi.

Il senatore GRECO fa presente che la decisione del Gruppo Forza Italia di chiedere la rimessione all'Assemblea del testo unificato approvato dalla Commissione, cui ha fatto cenno il relatore, è stata determinata dalla necessità di evitare che su un provvedimento così delicato ed

importante si prendessero decisioni affrettate e pericolose, come quella dell'esclusione di rappresentanti del mondo sportivo dalla commissione di cui all'articolo 2 e quella di un sistema sanzionatorio farraginoso ed eccessivamente penalizzante. Il testo presentato dal Governo e il nuovo testo proposto dal relatore appaiono da questo punto di vista certamente migliori, il che dimostra che la decisione di chiedere il trasferimento di sede non era stata inutile.

Il relatore CARELLA illustra il testo unificato da lui proposto. In particolare le modifiche, rispetto al precedente testo unificato, riguardano l'articolo 2, nel quale viene precisata e definita la composizione della Commissione, l'articolo 5, nel quale si definisce meglio la norma relativa all'integrazione degli ordinamenti sportivi, e soprattutto l'apparato sanzionatorio.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unificato approvato in sede referente, infatti, sono sostituiti da due soli articoli.

Il nuovo testo dell'articolo 7, in accordo anche alle valutazioni espresse dalla Commissione giustizia, recepisce la formulazione più snella adottata dal testo del Governo relativa al complesso delle fattispecie delle attività di *doping* punibili in quanto pericolose per la salute degli sportivi.

A differenza però del testo governativo, il testo da lui proposto prevede la possibilità per il giudice di infliggere alternativamente una sanzione detentiva ovvero una multa.

Per quanto riguarda invece l'articolo 8, con esso si fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, idonea a far rientrare il *doping* tra gli atti fraudolenti ai fini della configurabilità del delitto di frode in competizioni sportive.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il presidente Carella fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 5 luglio 1999.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455)

(Parere del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C12^a, 0018^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che sullo schema di decreto legislativo in titolo la discussione era già stata svolta e la votazione del pa-

rere era stata rinviata in attesa che la Giunta per gli affari delle Comunità europee esprimesse le osservazioni di sua competenza.

Dà quindi lettura delle seguenti osservazioni nel frattempo trasmesse dalla Giunta:

«Rilevando che le direttive oggetto di recepimento da parte del provvedimento in titolo costituiscono uno degli elementi centrali della controversia commerciale tra l'Unione europea, da un lato, e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e Stati Uniti, dall'altro, in materia di commercio e utilizzo di carni trattate con ormoni, la Giunta sottolinea l'esigenza che il Parlamento italiano prenda posizione a sostegno della linea assunta dalle istituzioni comunitarie e, in particolare, dal Parlamento europeo con la risoluzione del 5 maggio 1999, che sottolinea che i principi chiave su cui dovrebbe basarsi qualunque soluzione accettabile della controversia sono costituiti, in primo luogo, da un livello di sicurezza alimentare quanto più elevato possibile per i consumatori europei e, in secondo luogo, dall'adempimento da parte dell'Unione europea dei suoi obblighi internazionali nel quadro dell'OMC. La citata risoluzione chiede altresì la totale trasparenza e la pubblicazione delle deliberazioni scientifiche adottate in sede OMC e dei dati al riguardo trasmessi dalla Commissione europea e dalle competenti istituzioni americane e sostiene il mantenimento del divieto sulle carni trattate con ormoni, non ritenendo l'introduzione di un sistema di etichette una garanzia sufficiente per la tutela della salute dei consumatori.

Sullo schema di decreto legislativo in titolo la Giunta esprime, pertanto, osservazioni favorevoli, proponendo tuttavia di modificare l'articolo 27 ovvero l'articolo 33, che non contemplano specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo di cooperare e di non adottare comportamenti ostruzionistici, nel corso dei controlli, da parte dei soggetti che intervengono nella catena della macellazione, dal proprietario degli animali agli operatori degli impianti di macellazione, come invece previsto dall'articolo 28 della direttiva 96/23/CE.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, chiede di allegare le presenti osservazioni al parere della Commissione di merito».

Il relatore CARELLA propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole, che recepisca altresì le osservazioni formulate dalla Giunta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59) (Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033°)

Il relatore DI ORIO illustra i contenuti del provvedimento che dà

attuazione agli articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 1997 e disegna il nuovo assetto delle strutture del governo centrale tenendo anche conto delle riforme già intervenute in tema di decentramento di funzioni al sistema delle autonomie e di rapporti tra vertice politico e dirigenza amministrativa nell'organizzazione statale. Come è noto, a partire dalla prossima legislatura, i ministeri dovrebbero essere ridotti ad 11, dei quali lo schema di decreto individua le competenze, definite «missioni», che saranno esercitate sotto la responsabilità e l'indirizzo del ministro, nel rispetto della distinzione tra compiti spettanti al vertice politico e compiti spettanti alla dirigenza amministrativa. Il decreto delegato prevede due tipi di struttura ministeriale, una articolata sui dipartimenti e l'altra articolata sulle direzioni generali; alla struttura ministeriale possono essere collegate una o più agenzie, che svolgono funzioni di carattere prevalentemente tecnico-operativo, sottoposte al potere di vigilanza del ministro. I dipartimenti sono disegnati come strutture con area funzionale vasta, per grandi blocchi di competenza; si prevede che ciascun ministero si articoli in pochi dipartimenti, in modo da raggiungere un effettivo coordinamento delle funzioni svolte.

Nel nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono accorpate le funzioni attualmente esercitate dal dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio di ministri, dal Ministero della sanità nonché le funzioni residue al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dopo l'ampio conferimento di compiti a favore delle autonomie. Il nuovo ministero, articolato in dipartimenti, svolgerà le funzioni di spettanza statale relativamente a quattro aree funzionali: quelle dell'ordinamento sanitario, della tutela della salute umana e della sanità veterinaria, delle politiche sociali e previdenziali, ed infine delle politiche del lavoro e della tutela dei lavoratori.

Il relatore giudica positivamente la riforma recata dallo schema di decreto in esame, giacché essa risulta funzionale ad una opportuna razionalizzazione dei compiti svolti dallo Stato; in particolare le attribuzioni del nuovo ministero esauriscono l'ambito del *welfare state*, assorbendo in un disegno organico le competenze statali in tale settore strategico. In quest'ottica le funzioni svolte dall'attuale Ministero del lavoro e della previdenza sociale non appaiono affatto eccentriche rispetto alle altre attribuite al nuovo ministero, mentre è senz'altro da condividere lo snellimento dell'apparato burocratico centrale per quanto riguarda il settore sanitario. Sicuramente opportuna è poi l'attribuzione al ministero di compiti di coordinamento e di indirizzo in materia di ordinamento sanitario, poiché tale è l'ambito proprio del livello statale in un sistema di stampo coerentemente federalista che, in linea con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, assegna alle regioni la competenza primaria nel comparto sanitario. Il relatore Di Orio propone quindi alla Commissione di formulare osservazioni favorevoli, suggerendo peraltro di evidenziare la opportunità di accorpare in un'unica agenzia le funzioni attualmente svolte dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0064^a)

Il senatore BRUNI sollecita lo svolgimento dell'audizione del ministro Bindi sullo stato di attuazione della legge recentemente approvata in materia di trapianti d'organo.

Il presidente CARELLA assicura al senatore Bruni che l'audizione del Ministro sarà svolta non appena possibile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 94/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: parere favorevole con osservazioni)
(R144 003, C12^a, 0017^a)

In assenza del relatore Camerini riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, il quale illustra i contenuti del provvedimento in esame e dà lettura delle seguenti osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

«Sul provvedimento in titolo la Giunta esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

La Giunta propone di modificare, tuttavia, l'articolo 8, sul diritto di stabilimento, onde precisare la distinzione prevista dal 12° considerando della direttiva 93/16/CEE fra il primo accesso alla professione e il suo esercizio ai fini dell'accertamento dei requisiti di moralità e onorabilità.

La Giunta ritiene inoltre necessaria una integrazione dell'articolo 32, onde obbligare le autorità competenti ai ritirare la certificazione rilasciata ai professionisti italiani che intendono esercitare all'estero quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 93/16/CEE, ed una modifica dell'articolo 33 dello schema di decreto, onde precisare che esso non si applica alla fattispecie della libera prestazione di servizi, di cui all'articolo 14 dello schema di decreto.

La Giunta osserva altresì che non risulta chiaro il recepimento degli articoli 18, 19 e 21 della direttiva, rispettivamente concernenti l'iscrizione ad organismi di sicurezza sociale, l'uso del titolo professionale e il compimento di periodi di tirocinio ai fini della convenzione in qualità di medici di una cassa di assicurazione-malattia.

L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo recepisce infine l'articolo 24 della direttiva 93/16/CEE, sulla formazione dei medici specialisti, senza tuttavia citare le disposizioni sul ciclo di formazione per dentisti, contemplate dalla direttiva stessa.

La Giunta chiede di allegare le presenti osservazioni al parere

della Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento».

Il presidente CARELLA propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, recependo le osservazioni formulate dalla Giunta.

La senatrice DANIELE GALDI fornisce alcuni chiarimenti sulle osservazioni formulate dalla Giunta.

Il senatore BRUNI coglie l'occasione per segnalare l'esigenza di accelerare il recepimento della normativa comunitaria relativamente alla disciplina della professione odontoiatrica.

Il senatore MONTELEONE, con riferimento anche al disegno di legge n. 3895 da lui presentato – che detta tra l'altro norme volte ad evitare, in materia di attuazione delle direttive comunitarie concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, un'ingiusta penalizzazione delle aziende alimentari di media e piccola dimensione – sottolinea l'esigenza di adottare un sistema di armonizzazione dell'ordinamento italiano a quello europeo che sia in grado di superare l'attuale, insoddisfacente situazione di cronico ritardo, cui peraltro si accompagna la tendenza a recepire le direttive comunitarie in maniera non sempre attenta alle peculiarità del sistema produttivo italiano. In questa prospettiva, al di là dell'opportunità, nel breve termine, di consentire alcune deroghe e proroghe di carattere eccezionale, occorre adottare nella fase ascendente dell'attività normativa comunitaria un atteggiamento più attivo e propositivo che tenga maggior conto delle specifiche caratteristiche del sistema italiano.

Quindi la Commissione conviene con la proposta formulata dal presidente Carella.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente CARELLA avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta convocata per questa sera alle ore 20.30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1637, 1660, 1714, 1945 E 4102 PROPOSTO DAL
RELATORE**

**DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING**

Art. 1.

(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti.

2. Costituisce *doping* la somministrazione all'atleta professionista, dilettante o amatoriale di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, o comunque la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche, ovvero di modificare i risultati dei controlli.

3. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica o biologica.

Art. 2.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di seguito denominata Commissio-

ne, con il compito di svolgere attività consultive in materia di vigilanza e controllo dell'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica o amatoriale.

2. La Commissione è composta di: a) due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali; c) un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; d) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale; e) tre rappresentanti indicati dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici esperti rispettivamente nel campo della medicina dello sport, della medicina interna e della pediatria; f) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti esperto in farmacologia e tossicologia.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

4. Per il proprio funzionamento la Commissione si avvale delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità dei componenti, dei rimborsi spesa e degli altri oneri è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di due milioni annui.

Art. 3.

(Competenze del Ministro della sanità)

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione di cui all'articolo 2:

a) ratifica e aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) provvede a determinare, sulla base delle norme adottate dal Comitato Olimpico Internazionale, i criteri e le caratteristiche operative dei controlli anti-*doping*, approvando periodicamente programmi di esecuzione dei controlli stessi, e individua ogni tre anni i laboratori autorizzati ad effettuarli, in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di *standard* tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

c) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro della pubblica istruzione, programmi informativi, educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di competenza;

d) mantiene rapporti operativi e di scambio con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il *doping*, in attuazione in particolare della convenzione contro il *doping* fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo delle droghe.

Art. 4.

(Competenze delle Regioni)

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni sanitarie, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e partecipano all'attuazione di programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 5.

(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto per le norme di tutela della salute della presente legge.

3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

4. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*.

Art. 6.

(Medicinali contenenti sostanze dopanti)

1. I produttori, gli importatori e i distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) sono tenuti a trasmettere su richiesta del Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di medicinali di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno, il cui contenuto è stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 2, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «indicazioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 7.

(Disposizioni penali)

1. Chiunque sottopone a *doping* un atleta professionista, dilettante o amatoriale, anche consenziente, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la salute, con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque determina un atleta professionista, dilettante o amatoriale, a sottoporsi a *doping* se dal fatto deriva pericolo per la salute.

3. La pena di cui al comma 1 è aumentata: a) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne; b) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ovvero di una Federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dell'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), alla condanna consegue l'interdizione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni dagli uffici direttivi del Comitato Olimpico Nazionale italiano, dalle Confederazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci e delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Art. 8.

(Doping a fine di frode in competizioni agonistiche)

1. Il *doping*, anche se praticato senza concorsi di altri soggetti da chi partecipa ad una competizione sportiva, è considerato atto fraudolento ai fini della configurabilità del delitto di frode in competizioni sportive previsto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2, valutati in lire un miliardo per l'anno 1999 e due miliardi

per l'anno 2000 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

327^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 622 ad esso attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore IULIANO, dopo aver data per illustrata la petizione n. 622, si sofferma sul disegno di legge in titolo. I primi articoli del decreto-legge affrontano le emergenze derivanti dal sisma della Basilicata, Calabria e Campania del settembre dello scorso anno: lo schema degli interventi segue la struttura predisposta dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile, soprattutto per quanto riguarda le deliberazioni dello stato di emergenza ed il potere di ordinanza.

L'articolo 1 riguarda provvidenze per le regioni colpite dal sisma del 1998, cioè: Campania, Basilicata e Calabria: il comma 1 riassume le competenze spettanti ai presidenti delle regioni Basilicata e Campania in qualità di commissari delegati per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma; si demanda inoltre a successive ordinanze l'ulteriore individuazione e delimitazione delle zone danneggiate ed ulteriori disposizioni necessarie per il completamento degli accertamenti tecnici. Il comma 2 dello stesso articolo 1 demanda alle tre regioni interessate la definizione di un programma di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ampliate dal provvedimento in esame, precisando inoltre quali siano gli obietti-

vi prioritari da perseguire nel programma. Il comma 2 autorizza, poi, la regione Basilicata a predisporre un programma d'intervento per alcuni territori delle province di Matera e Potenza interessate da eventi sismici più antichi, risalenti agli anni 1990 e 1991.

Con l'articolo 2 vengono disciplinate più nel dettaglio le tipologie di intervento. Il comma 1 prevede, per il sisma del 1998 in Basilicata e Calabria, le procedure già indicate e sperimentate in occasione dell'attività di ricostruzione conseguente al terremoto in Umbria e nelle Marche del settembre 1997. L'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati ovvero di proprietà mista pubblica e privata (con la costituzione di un consorzio obbligatorio da parte dei proprietari) rappresenta una forma di risanamento e il miglioramento delle strutture portanti che è a carico dei fondi pubblici: ciò avviene – nel caso in cui si siano verificati danni significativi ma non la distruzione o il grave danneggiamento dell'immobile – entro il limite di 60 milioni per ogni unità immobiliare. Per gli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma, i contributi sono commisurati al costo dell'intervento sulle strutture, compreso il miglioramento sismico, al costo dell'adeguamento igienico-sanitario e al ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture. Sono inoltre previsti contributi – ma solo per le abitazioni principali – per i costi relativi alle rifiniture e agli impianti interni; tali contributi sono parametrati al reddito del proprietario. La stipula di mutui da parte delle singole sovrintendenze interessate, nelle regioni Calabria, Basilicata e Campania, consentirà ulteriori interventi di restauro e recupero dei beni culturali; future ordinanze della protezione civile potranno contenere disposizioni volte ad accelerare e a semplificare le procedure per l'attuazione degli interventi, adeguando a tali necessità anche la disciplina già acceleratoria e semplificatoria contenuta nel decreto-legge n. 6 del 1998.

Dopo l'articolo 2 è stato aggiunto dalla Camera dei deputati l'articolo 2-bis, con cui si consente ai giovani – che devono svolgere il servizio militare o il servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti nei comuni della Basilicata, della Campania e della Calabria danneggiati dal sisma del settembre 1998 – di essere utilizzati come coadiutori del personale statale o degli enti locali per le esigenze relative alla realizzazione degli interventi previsti. L'articolo 3 riguarda le agevolazioni per le zone a rischio sismico disposto dall'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 (collegato alla finanziaria del 1998); con il comma 1 viene disposta la proroga al 31 dicembre 2000 dei benefici menzionati; alle zone della Basilicata, Campania e Calabria colpite dal sisma del 1998 vengono concessi ugualmente tali benefici. Con il comma 2 si prevede, poi, che gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica debbano comprendere anche l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I commi successivi al 2, la maggior parte dei quali introdotti nell'esame alla Camera, contengono varie modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 61 del 1998: tra l'altro, saranno ammissibili al contributo concesso per gli immobili che offrono servizio di agriturismo, oltre ai costi di riparazione e di miglioramento sismico, anche quelli relativi

all'adeguamento igienico-sanitario. Con il comma 3 si prevede che i contributi concessi per il recupero e la ricostruzione di immobili adibiti ad attività zootecniche debbano comprendere anche i costi derivanti dalla nuova costruzione di stalle, nel caso in cui la loro ricostruzione fuori sito sia prescritta dalla normativa vigente. Sono poi state inserite, nel corso dell'esame alla Camera, varie disposizioni: tra di esse, quelle agevolative per i contratti di locazione, di potenziamento del personale delle Sovrintendenze, di percezione del trattamento di integrazione salariale, sulla bonifica di Spoleto e del Musone, sul potenziamento degli uffici degli enti locali, sul territorio provinciale di Piacenza e di Messina, sull'impiego di giovani in servizio di leva, sull'esonero dal pagamento della TOSAP e sull'accesso ai contributi per la rilocalizzazione delle attività produttive nei territori colpiti da alluvione nel novembre 1994 (per i quali si proroga anche il termine di concessione di una agevolazione compensativa degli esborsi IVA).

Dopo l'articolo 3 sono stati introdotti dalla Camera vari articoli aggiuntivi. L'articolo 3-bis reca l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo per gli interventi di recupero, o di ricostruzione di immobili situati in alcuni territori interessati da calamità naturali; l'articolo 3-ter riguarda i contributi concessi a soggetti privati a seguito del sisma che nel 1984 ha interessato alcune regioni dell'Italia centrale. L'articolo 3-quater reca disposizioni in merito agli interventi di ricostruzione da effettuare nel comune di Senise e negli altri comuni colpiti da avversità meteorologiche del gennaio 1997, nonché nei territori della regione Sicilia colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981 e del dicembre 1990.

L'articolo 4 reca la norma di copertura. I successivi articoli riguardano principalmente emergenze di carattere idrogeologico, soprattutto per quanto riguarda gli eventi franosi della Campania del maggio 1998, i comuni di Sarno e limitrofi, nonché le alluvioni dell'autunno-inverno 1998 (Friuli, Liguria e Toscana). L'articolo 5-bis reca la proroga di un termine in materia idrogeologica, mentre l'articolo 6 tende al completamento anche degli interventi per le regioni Emilia-Romagna e Toscana, in conseguenza degli eventi sismici e delle alluvioni del 1996; vi si disciplinano in particolare le competenze degli enti locali, anche in rapporto alla perimetrazione delle aree a rischio. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori campani colpiti dalle colate di fango del maggio 1998, poi, si estende il modello operativo già utilizzato nelle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria: nel meccanismo dei rinvii normativi, però, il testo licenziato dalla Camera dei deputati ha omissso il riferimento al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, senza il quale i benefici per i privati sarebbero soltanto parzialmente applicabili. Il relatore, consapevole dei tempi ristrettissimi rimasti per la lettura del provvedimento in Senato, richiede al Governo (preannunciando un apposito ordine del giorno) di farsi carico della correzione con atto – contemporaneo o successivo che sia – idoneo a soddisfare tale ineliminabile necessità connessa con le esigenze di ricostruzione.

L'articolo 8 contiene varie disposizioni riguardanti complessivamente il settore della protezione civile: si tratta della prevenzione di incendi boschivi, si autorizza l'acquisizione di un immobile per la sede della protezione civile e si prevedono altre norme di carattere contabile-finanziario. L'articolo 8-bis rappresenta una opportuna inserzione, da parte della Camera dei deputati, di misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali. L'articolo 9, poi, modifica alcuni punti della legge n. 267 del 1998 sulla prevenzione del rischio idrogeologico: ciò non comporta oneri aggiuntivi, mentre l'articolo 9-bis consente l'adozione, per atto di indirizzo e coordinamento, di modifiche ed integrazioni alle norme esistenti sulla riduzione del rischio idrogeologico.

Si apre la discussione generale, che, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del Regolamento, si svolgerà congiuntamente alla petizione in titolo.

Il senatore BORTOLOTTI, nell'analizzare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al decreto-legge in titolo, richiede chiarimenti sulla portata dell'articolo 5-bis: la proroga di termine ivi prevista incide sugli interventi volti a ripristinare l'officiosità dei corsi d'acqua. Tale normativa, che contempla un accelerato meccanismo autorizzatorio previo nulla osta delle autorità di bacino, rischierebbe di generalizzarsi sull'intero territorio nazionale: poiché si prevede la possibilità di compensazioni tra prelievo di ghiaia ed onere finanziario, ciò potrebbe comportare un'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del territorio.

Il senatore VELTRI, rilevato il disagio prodotto dall'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame in Commissione, invita a cogliere l'occasione della discussione generale per rinsaldare una continuità con il precedente operato parlamentare sulla difesa del suolo, consacrato dall'approvazione di una mozione in Assemblea del Senato circa un anno fa. Apprezza l'introduzione dei piani straordinari (in luogo dei vecchi piani stralcio) e la considerazione apposita che riceve la carta geologica nazionale; in proposito, altra sede di esame parlamentare consentirà di affrontare – anche con emendamenti – la tematica connessa al protocollo di intesa stipulato dal Ministero dell'ambiente con alcune Regioni capofila (Veneto e Basilicata), la cui attivazione, anche solo con le risorse disponibili, tarda oltre ogni previsione.

Gli articoli 6 e 9 del decreto-legge – oltre a prestarsi a rilievi terminologici sulla tempistica delle calamità prese in considerazione nel decreto, nonché sulla definizione di rischio idrogeologico – non affrontano tutti gli snodi fondamentali di innovazione della legge sulla difesa del suolo propiziati dal Comitato paritetico presieduto dall'oratore nella prima parte della legislatura: la gestione dei bacini idrografici è inefficiente anche per il permanere della loro tripartizione, che va al più presto superata. Illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 4124,

premessi che:

la conoscenza dei fenomeni idrogeologici e dei parametri territoriali rappresenta un aspetto fondamentale per la previsione e prevenzione del rischio conseguente da calamità naturali;

la gestione delle attività nei bacini idrografici, ai sensi della legge n. 183 del 1989, si configura in termini diversi a seconda che si tratti di bacini nazionali, interregionali o regionali, e ciò sia per composizione che per risorse e compiti dei relativi organi;

è stata approvata dall'Assemblea del Senato, nella medesima occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 180 del 1998, la mozione n. 244, che riporta fedelmente la parte conclusiva del documento XVII, n. 5 (approvato dalla 13^a Commissione del Senato in esito ai lavori del Comitato paritetico sulla difesa del suolo) in cui si sottolineava tra l'altro la necessità di aggiornare la legge n. 183 alla luce del decentramento dei poteri in atto e della normativa europea, oltre a rilevare l'urgenza di un potenziamento della conoscenza e della formazione:

impegna il Governo

a dar seguito a quanto contenuto nella citata mozione, con ordine prioritario a quanto indicato in premessa, in considerazione anche delle risorse e dei protocolli esistenti per l'allestimento del Sistema informativo territoriale (SIT) e del Sistema informativo geografico (GIS)».

0/4124/1/13

VELTRI

Il senatore RIZZI osserva come il provvedimento d'urgenza, analogamente ad altri decreti-legge volti a disporre interventi a seguito di calamità naturali, sia stato ispirato da buoni propositi, che però devono a questo punto essere tradotti in atti concreti. In particolare, il Governo dovrebbe fornire garanzie sull'efficacia dei controlli, nonché dare qualche chiarimento in merito agli interventi previsti con l'articolo 8, specificamente per ciò che concerne l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, e a quanto disposto con il comma 6-bis dell'articolo 9.

Il senatore SPECCHIA rileva come gli stretti tempi a disposizione del Senato rendano arduo un esame sufficientemente approfondito di un provvedimento così complesso che, pur recando disposizioni necessarie rispetto alle esigenze delle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni, potrebbe essere ulteriormente migliorato. Ad ogni modo, la Camera dei deputati ha svolto un esame serio del decreto-legge, sulla cui conversione il Gruppo AN dell'altro ramo del Parlamento ha espresso voto favorevole. Di qui il probabile voto favorevole dei senatori della sua parte anche al Senato, ove occorre peraltro valutare se vi sono le condizioni per presentare proposte emendative.

Il senatore LASAGNA chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti in merito agli eventi alluvionali che hanno colpito le province di Cuneo e Torino nel maggio del 1999, indicati all'articolo 5, comma 1,

come modificato dalla Camera dei deputati, nonché sulle altre aree del nord del Paese interessate dal provvedimento in esame.

Viene quindi chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore IULIANO osserva innanzitutto come l'articolo 9, pur ispirato da buone intenzioni, non sembri corredato da risorse finanziarie sufficienti rispetto alle esigenze. Quanto alle osservazioni del senatore Rizzi in materia di controlli, il modello adottato ultimamente dal Governo, volto a dare rilievo alle sedi locali, appare abbastanza soddisfacente. Con riferimento poi all'acquisto del complesso di Castelnuovo di Porto, si tratta indubbiamente di un'operazione finanziaria corretta.

Al senatore Lasagna il relatore fa quindi presente che praticamente tutte le regioni del Nord e del Centro sono contemplate dal provvedimento d'urgenza. Si avverte comunque l'esigenza di una legge-quadro sulla protezione civile, anche se bisogna dare atto al Governo di aver sempre ispirato, negli ultimi anni, i decreti-legge volti a disporre interventi a seguito di calamità naturali a modelli prestabiliti condivisibili.

Il sottosegretario BARBERI ricorda come il provvedimento d'urgenza sia stato adottato allo scopo di disporre interventi urgenti a seguito del terremoto che nel settembre 1998 ha colpito la Basilicata ed altre aree del sud del Paese, nonché a seguito degli eventi calamitosi che, nel maggio dell'anno scorso, hanno interessato Sarno e altri centri della Campania. Con il decreto-legge sono state inoltre previsti interventi per far fronte alle alluvioni registrate in varie regioni del Nord fra la fine del 1998 e l'inizio del 1999. L'ossatura del provvedimento è stata mutuata dal decreto-legge relativo al terremoto che colpì l'Umbria e le Marche, nonché dalla normativa volta a far fronte all'alluvione della Versilia e del Friuli-Venezia Giulia del giugno 1996.

Se certamente dispiace che il Senato, in questa occasione, abbia a disposizione tempi eccessivamente ristretti per l'esame di un provvedimento così complesso, non si può non rilevare che in altre occasioni i decreti-legge recanti interventi per far fronte a calamità naturali sono stati esaminati in prima lettura da questo ramo del Parlamento, che si è quindi trovato a lavorare in condizioni più felici rispetto alla Camera dei deputati. Ad ogni modo, presso l'altro ramo del Parlamento si è svolta una discussione abbastanza approfondita, caratterizzata da un proficuo clima di collaborazione tra le diverse forze politiche, tant'è che in Aula il provvedimento ha ricevuto il voto favorevole di tutti i Gruppi, ad eccezione della Lega, che si è astenuta.

Con riferimento alle osservazioni dei senatori testè intervenuti, il rappresentante del Governo osserva che, con l'articolo 5-bis introdotto dalla Camera dei deputati, si proroga la normativa che consente – con riferimento all'escavazione degli alvei – di dare in pagamento alle ditte che effettuano i lavori il materiale tratto dagli alvei stessi; si tratta difatti di un sistema che ha dato buona prova e che quindi conviene ancora utilizzare. Quanto poi al tema dei controlli, la scelta di coinvolgere più soggetti è sicuramente destinata a dare buoni; sono comunque previste

anche ispezioni. Infine, la struttura di Castelnuovo di Porto è assai importante per il sistema di protezione civile, per cui la scelta effettuata con il provvedimento è risultata sicuramente condivisibile.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente al senatore Veltri che, all'articolo 9, comma 2, l'espressione «rischio più elevato» è stata modificata con l'altra «rischio più alto», in quanto l'aggettivo elevato avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi. Quanto poi alla richiesta di chiarimenti del senatore Rizzi sul comma 6-*bis* del medesimo articolo, si è evidenziata la necessità di affrontare il problema rappresentato dal fatto che alcuni concorrenti – i primi classificati – ai concorsi di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, hanno incontrato difficoltà nel vedersi riconosciuta l'anzianità pregressa maturata nel corso del servizio prestato presso l'Agensud.

Non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato per la giornata di domani, giovedì 1° luglio, alle ore 19. Al riguardo, il presidente GIOVANELLI comunica che rappresenterà al Presidente del Senato l'opportunità di far slittare il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti per la discussione del provvedimento in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che la seduta già prevista per domani mattina alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

50ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Scoca.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

e petizione n. 564 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica ai senatori intervenuti il relatore CALLEGARO il quale sottolinea in primo luogo come sul concetto di centralità dell'interesse del minore in materia di affidamento e adozioni si sia registrato un consenso pressoché unanime. Ricorda quindi che il testo da lui proposto intendeva mediare tra posizioni politiche diversificate in merito a quelli che sono considerati i nodi principali del provvedimento, vale a dire la possibilità di adozione da parte di coppie di fatto e singles, la conoscibilità o meno delle proprie origini, il divario massimo di età tra adottanti e adottato. In ogni caso egli ha manifestato fin dall'inizio la propria disponibilità a tenere conto di tutti i contributi recati al dibattito che si è infatti rivelato assai stimolante. Ricorda che alcune critiche erano state mosse alla formulazione dell'articolo 1 per l'eccessivo risalto che sarebbe stato dato all'elemento economico quale ostacolo al diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, rispetto ad altre e più importanti cause di natura sociale. Non ritiene del tutto condivisibili tali perplessità, infatti la norma si proponeva di affermare semplicemente che qualora le difficoltà siano solo di natura economica sono disposti a favore della famiglia adeguati interventi di sostegno. A ciò aggiungasi che il comma 4 dispone che fintanto permanga lo stato di bisogno, l'ente locale eroga non solo sussidi economici, ma anche assistenza domiciliare e servizi di supporto sociale gratuiti. In ogni caso si dichiara disponibile alla presentazione di un emendamento che sostituisca l'espressione «bisogno» con «difficoltà». Per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento, recependo i contributi del dibattito, preannuncia la presentazione di un emendamento inteso a consentire l'affidamento anche a singles. In merito al comma 2 dell'articolo 5, ricorda che erano sorte perplessità con riferimento all'espressione «se richiesto» riferita all'opera di sostegno educativo e psicologico del servizio sociale nei confronti della famiglia affidataria. Pertanto preannuncia la presentazione di emendamenti intesi a chiarire il ruolo che i servizi sociali svolgono al fine di agevolare i rapporti del minore con la famiglia di provenienza, nonché a favore della famiglia affidataria. Altri emendamenti saranno invece di carattere squisitamente tecnico intesi a dare uniformità alle espressioni contenute nel testo. Passa quindi all'articolo 5-bis il cui comma 4 prevede una serie di attività di controllo e vigilanza svolte dagli enti locali che devono essere estese non solo alle comunità di tipo familiare ma anche agli istituti. Ricorda

quindi che nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali erano state espresse perplessità relativamente ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in particolare sotto il profilo del riparto delle competenze tra regioni ed enti locali, sottolineando altresì l'opportunità di chiarire il rapporto tra Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare. Su tali problematiche si dichiara disponibile ad approfondimenti. Preannuncia quindi un emendamento al comma 7 dello stesso articolo, in modo da stabilire che il decreto interministeriale previsto debba essere adottato non semplicemente «sentita» bensì «previa intesa» della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda i contenuti dell'articolo 8 ricorda che talune perplessità erano state espresse circa la scarsa chiarezza del testo, laddove si statuiva che la mancanza di assistenza non doveva essere dovuta a forza maggiore di carattere transitorio e che non si prolungasse per oltre due anni. Chiarisce quindi che la durata va riferita ovviamente alla causa di forza maggiore e non alla mancanza di assistenza. Il comma 2 dell'articolo 10 introduce il principio della difesa obbligatoria. Ricorda a questo proposito che perplessità sono state espresse sia riguardo alla necessità di avvertire i parenti entro il quarto grado, ma che in realtà trattasi solo di cugini, nonché sulla previsione che tutte le parti interessate partecipino a tutti gli accertamenti istruttori. Con riferimento a quest'ultima previsione, preannuncia un emendamento in base al quale la partecipazione agli accertamenti sarà resa solo possibile. Ricorda quindi che il testo da lui proposto aveva per obiettivo lo snellimento del procedimento attraverso l'abolizione della fase dell'opposizione e la sostituzione del decreto del tribunale per i minorenni con l'istituto della sentenza. Il comma 3 dell'articolo 22 è stato criticato laddove il termine di sessanta giorni dato ai servizi sociali per la conclusione delle indagini è sembrato troppo breve. Propone quindi di elevarlo a novanta giorni. Per quanto riguarda il divario massimo di età tra adottanti e adottando, ricorda, tenuto conto delle varie opinioni in proposito, di averlo elevato a quarantacinque, con possibilità di deroga in casi particolari. Per quanto concerne infine l'articolo 28 relativo alla possibilità per il maggiorenne di accedere alle informazioni riguardanti la propria famiglia di origine, rileva che sono qui in potenziale conflitto tre diritti: quello dell'adottato, quello della madre che all'atto del parto abbia comunque manifestato la volontà di non essere menzionata, ma che potrebbe magari col passare del tempo avere cambiato opinione, nonché quello della famiglia adottiva a non vedere turbata l'armonia familiare. La proposta da lui avanzata ha inteso mediare, fra le diverse opinioni, consentendo tale diritto all'adottato divenuto maggiorenne, ma si dichiara disponibile a elevare il limite proposto dei diciotto anni, a venticinque, tenuto conto dell'estrema delicatezza della questione che presuppone la raggiunta maturità non solo anagrafica del minore. Per quanto riguarda il diritto della madre che non vuole essere menzionata, si potrebbe prevedere una clausola di salvaguardia che lascerebbe la decisione alla madre stessa, consentendole anche un mutamento di opinione nel corso degli anni.

Ha la parola quindi il sottosegretario SCOCA la quale esprime innanzitutto il proprio apprezzamento per l'attività parlamentare svolta, con riferimento sia alla ricchezza degli elementi acquisiti in sede di audizione che all'opera di coordinamento posta in essere dal relatore. Il Governo condivide integralmente l'affermazione di principio del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. In tale prospettiva, pur riconoscendosi la piena legittimità dell'interesse alla genitorialità, questa viene considerata elemento fondante del diritto del minore. Particolare apprezzamento si esprime per la definizione dei requisiti richiesti per ottenere l'affidamento preadottivo, laddove non sia possibile per lo stesso continuare a vivere nella famiglia di origine. Idoneità affettiva, capacità di educare, istruire e mantenere i minori, tali principi ricevono una inequivoca riaffermazione nel testo proposto dal relatore. Tale proposta è condivisa dal Governo nella sua quasi totalità. In particolare si aderisce all'affermazione del dovere pubblico di rimuovere, tramite adeguate forme di sostegno, gli ostacoli di ordine economico che impediscano ai genitori di fornire adeguata assistenza familiare, nonché all'indicazione di un preciso e graduale ordine di interventi. Favorevolmente è giudicato il coinvolgimento, sotto la vigilanza ed il controllo dei competenti enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato. È vista positivamente anche l'affermazione della temporaneità dell'istituto dell'affidamento in quanto fase transitoria finalizzata a permettere il reinserimento del minore nel contesto familiare. In merito a talune perplessità espresse relativamente alla puntuale regolamentazione della durata massima dell'affidamento, osserva che l'assenza di un qualsiasi termine finale comporterebbe di fatto lo svuotamento della natura temporanea dell'istituto. Non condivide invece la scelta di eliminare i singles dall'ambito dei soggetti affidatari, in quanto contraria sia alle linee di tendenziale evoluzione sociale che alle risultanze dell'esperienza concreta. Su questo punto si registra comunque – prosegue la rappresentante del Governo – la notevole apertura da parte dello stesso relatore che ha preannunciato emendamenti in tal senso. Sul presupposto del principio di centralità del minore, appare opportuno prevedere in ogni caso l'ascolto del minore, in tutto il processo di affidamento ed eventualmente di adozione, tranne nei casi in cui esso possa rivelarsi del tutto inopportuno. Rileva quindi una sorta di vizio logico che emerge dalla lettura dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 laddove si dice che il ricovero in istituto è consentito solo se la somma corrispondente al pagamento delle rette non è sufficiente ad eliminare le cause economiche che hanno determinato l'impossibilità di mantenimento da parte della famiglia di origine, quasi che le difficoltà economiche possano, da sole, comportare l'affidamento del minore ad una comunità o ad un istituto. Deve piuttosto affermarsi, accanto al dovere pubblico di rimuovere tali situazioni di indigenza, anche quello di valutare il complessivo comportamento dei genitori. Infine sono da segnalare i rischi, insiti nella citata disposizione, di favorire l'utilizzo dei figli minori per l'ottenimento di consistenti aiuti economici. Sotto il profilo processuale, giudica positive le disposizioni tese ad accelerare l'iter delle procedure di adozione e aumentarne il livello di garanzia: in quest'ottica, condivide sia la pre-

vista definizione del procedimento con sentenza, che l'obbligo di assistenza legale in tutte le fasi del procedimento. Le uniche perplessità riguardano, da un lato, l'estrema limitatezza del termine di sessanta giorni previsto per l'espletamento delle indagini e, dall'altro, l'assegnazione ai servizi sociali e agli organi di pubblica sicurezza del compito di verificare la sussistenza dello stato di abbandono. A quest'ultimo proposito, sottolinea l'opportunità di affidare tali compiti ad idonee strutture, da istituire presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere ovvero presso le università. Per quanto attiene ai profili sostanziali della disciplina delle adozioni, formula osservazioni critiche in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati ad adottare, la fissazione dei limiti massimi degli stessi, la conoscibilità delle proprie origini da parte dell'adottato. Sotto il primo profilo, ricorda che il dibattito all'interno della Commissione ha registrato posizioni conflittuali tra gli stessi intervenuti. Pur comprendendosi l'esigenza di adeguare gli istituti giuridici alle mutate situazioni sociali, il Governo ritiene comunque corretto limitare la legittimazione ad adottare alle sole famiglie legittime fondate sul matrimonio. Le motivazioni di una simile scelta non sono esclusivamente giuridiche ma si basano sull'esigenza di assicurare al minore un ambiente sociale connotato dalla massima stabilità. Per quanto riguarda invece l'estensione di tale legittimazione anche alle coppie omosessuali, osserva che tale ipotesi non appare percorribile, in quanto deve essere consentito al minore, grazie alla presenza di due figure genitoriali di sesso diverso, di conseguire la propria piena identificazione sessuale. Ciononostante, pur ritenendo l'adozione da parte di coniugi uniti da oltre tre anni in matrimonio l'unica ipotesi percorribile in circostanze normali, non appare condivisibile l'eliminazione della possibilità che in casi particolari e assolutamente eccezionali, l'adozione possa essere disposta anche a favore di singles, in considerazione dei particolari legami affettivi o di parentela che taluni soggetti possono avere nei confronti del minore. Per quanto riguarda l'individuazione del limite massimo di età dei coniugi legittimati all'adozione, ritiene necessario comunque stabilire un limite massimo tale da consentire al minore adottato di godere dell'assistenza e delle cure di una coppia di genitori sufficientemente giovani. Pertanto, tenuto conto delle risultanze del dibattito parlamentare, dichiara di aderire alla soluzione proposta dal relatore che rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra contrapposte valutazioni. Opportuna appare infine la prevista possibilità di superare comunque un simile limite ove ciò sia necessario a impedire un danno grave per il minore. Per quanto riguarda la soluzione del problema della conoscibilità delle origini del minore, ricorda che attualmente il secondo comma dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 impone un obbligo di segreto, nei confronti dei terzi, sulla condizione di adottato del minore. Sull'eventuale applicabilità della disposizione anche nei confronti dello stesso adottato, si sono confrontate due diverse posizioni: da un lato, si è evidenziato come l'inserimento del minore nella famiglia adottiva possa essere turbato da interferenze provenienti dalla famiglia di origine e, pertanto, si è ritenuto inopportuno consentirne la conoscibilità da parte dell'adottato, dall'altro, si è sottolineata la natura assoluta e insopprimibile del diritto di ogni soggetto a

conoscere le proprie origini. Il relatore, di fronte a contrapposte esigenze, ha proposto il riconoscimento di tale diritto all'adottato maggiorenne, condizionando l'accesso alle notizie all'emanazione di un decreto del tribunale dei minori, previa audizione di un esteso numero di soggetti e previa valutazione di tutte le conseguenze pratiche, sociali e psicologiche di tale conoscenza. Tale soluzione tuttavia non può ritenersi del tutto soddisfacente, in quanto la conoscenza delle proprie origini biologiche deve considerarsi un diritto assoluto della personalità che, in quanto tale, può subire limitazioni solo nella misura necessaria a consentirne il contemperamento con eventuali situazioni giuridiche confliggenti. In particolare, la valutazione del tribunale dei minori dovrebbe avere ad oggetto esclusivo l'accertamento della richiesta di anonimato resa dalla madre biologica al momento del parto. In tale ipotesi, il diritto di accesso dell'adottato dovrà essere limitato alle sole informazioni di tipo sanitario. Nelle altre ipotesi, non dovrebbe essere frapposta alcuna limitazione. Per quanto infine riguarda l'accertamento della maturità dell'adottato ad accedere a tali notizie, sembra opportuno presumerne il possesso al raggiungimento della maggiore età. In considerazione di tali argomentazioni, si propone di garantire all'adottato maggiorenne il diritto ad accedere, previo decreto motivato del tribunale dei minori, a tutte le informazioni relative alla propria famiglia d'origine, fatto però salvo il diritto al riserbo sull'identità della madre che ha espresso la volontà di non essere nominata.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone quindi di adottare il testo proposto dal relatore Callegaro quale testo unificato cui riferire gli emendamenti e di stabilire il termine per gli emendamenti alle ore 20 di giovedì 15 luglio p.v. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini)

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 29 giugno scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ avverte che tra i progetti di legge in materia di ordinamento federale è stato assegnato alla Commissione anche l'A.C. 5874, di iniziativa del deputato Paissan ed altri, che deve conseguentemente considerarsi inserito nel relativo punto all'ordine del giorno sia della seduta odierna che di quella di domani.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla discussione che ha avuto luogo nel corso della riunione antimeridiana della Camera dei deputati e ha riguardato – nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante modifiche alla legge sull'ordinamento degli enti locali – la configurazione delle aree metropolitane ed in particolare la spettanza o meno all'autonomia statutaria della città metropolitana del potere di individuare la propria forma di governo. Ritene che tale questione presenti aspetti di attinenza

con l'esame in corso in Commissione sui progetti di legge in materia di ordinamento federale della Repubblica.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ ringrazia il deputato De Biasio Calimani per la segnalazione, di cui si terrà senz'altro conto, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 2970) Sen. Cortiana e Sarto – Disciplina dei voli in zone di montagna

(S. 3175) Consiglio regionale del Veneto – Disciplina dei voli in zone di montagna

(S. 3821) Sen. Conte ed altri – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna

Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il testo in esame deriva dall'unificazione dei disegni di legge S. 2970, 3175 e 3821 concernenti la disciplina dei voli in zone di montagna. L'articolato si propone – al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o frane causate da rumori e vibrazioni – di disciplinare il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili, elicotteri, veicoli e apparecchi ultraleggeri a motore nelle montagne italiane.

Il relatore ricorda preliminarmente che le regioni a statuto speciale sono titolari di competenze legislative finalizzate ad assicurare le condizioni ambientali richiamate all'articolo 1 del testo in esame. In particolare, la regione Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano hanno da tempo elaborato un'ampia produzione legislativa nella materia. Le regolamentazioni definite da queste realtà, citate a titolo esemplificativo, sono diverse ma coerenti con le esigenze del territorio e con la necessità di contemperare il rispetto della natura con l'altrettanto importante esigenza di permanenza delle popolazioni nei territori montani. Esprime quindi l'auspicio che dette competenze, coerentemente con la dichiarata volontà di perseguire un reale decentramento, vengano esercitate da tutte le regioni ordinarie.

Passa quindi all'esame dell'articolato, che all'articolo 2 stabilisce il divieto di decollare, atterrare e sorvolare a quote inferiori a 500 metri dal suolo in zone di montagna situate a più di 1500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine e a più di 1000 metri nell'Appennino e nelle isole. Il relatore è dell'avviso che l'individuazione dei due livelli dell'altezza consentita per le attività descritte sia punitiva per alcune realtà e

forse eccessivamente permissiva per altre e quindi occorre trovare un criterio diverso che tenga in considerazione le altezze medie delle montagne del territorio. All'articolo 3 vengono individuati gli enti e i mezzi che possono derogare al suddetto divieto. Sarebbe preferibile, ad avviso del relatore, capovolgere la logica della legge riconfermando la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio posto nella legge 518/68 ed il volo in montagna e quindi elencare i divieti necessari per garantire le finalità del provvedimento. Infatti, le nuove attività possibili e le nuove esigenze sono difficilmente prevedibili *a priori* e quindi sarebbe necessario intervenire di volta in volta modificando le fattispecie delle esclusioni e delle attività autorizzate. L'articolo 5 elenca i soggetti che sono autorizzati alla sorveglianza. L'articolo 6 stabilisce le sanzioni sia per la violazione delle limitazioni per il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo stabilite dall'articolo 2 sia per la violazione dell'articolo 4. In ogni caso, insieme ad una sanzione amministrativa pecuniaria è prevista la sospensione della licenza di pilota. L'articolo 7 salvaguarda opportunamente le disposizioni più restrittive adottate dalle regioni. Il relatore ritiene che il provvedimento in esame sia carente di norme che riguardano il contenimento delle emissioni sonore degli aeromobili, elemento determinante per il rispetto delle persone, della fauna e complessivamente della natura in montagna. In conclusione vuole comunque evidenziare che, accanto ad alcune attività da reprimere con decisione, operano anche associazioni di piloti di alta montagna che si sono distinte per le attività di osservazione e prevenzione di catastrofi meteorologiche, valanghe ed incendi boschivi, osservazione e protezione della flora e della fauna alpina con prevenzione del bracconaggio, osservazione e studio dei ghiacciai e molte altre attività di ricognizione del territorio alpino.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, rileva che l'Italia nel corso degli anni ha introdotto numerosi vincoli ed oneri anche di carattere tributario, sulle attività di navigazione aerea. Fa presente che il Governo sta predisponendo un apposito disegno di legge per rivedere l'intera disciplina del settore, sia al fine di garantire una maggiore sicurezza, sia per eliminare le attuali gravi penalizzazioni, che tra l'altro mettono l'Italia in una condizione di disparità rispetto agli altri paesi comunitari.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) esprime perplessità sull'ipotesi, avanzata dal relatore, di utilizzare il parametro dell'altitudine media regionale, che potrebbe risultare totalmente inadeguato alle caratteristiche morfologiche ed orografiche di talune regioni.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, nel concordare sull'approssimazione di un criterio basato sull'altitudine media, precisa che la sua intenzione è di sollecitare un approfondimento del problema, non ritenendo idonea allo scopo la soluzione prevista nel testo in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 5753 Governo) Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata

Parere alla IX Commissione della Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferendo sul disegno di legge, ricorda che esso interviene in un particolare settore delle attività produttive nel quale si è recentemente evidenziato un andamento critico, con una consistente flessione delle commesse nell'intera Europa a favore di un incremento assai rilevante di cui hanno beneficiato in particolare Giappone e Corea. In questa situazione l'Unione europea ha posto le basi di una nuova politica industriale che si è tradotta nella comunicazione «Verso una politica delle costruzioni navali» del 1° ottobre 1997 e nel regolamento n. 1540/98 del 29 giugno 1998, con cui si intende rilanciare tutto il settore navale comunitario con appropriate misure che consentano di mantenere una posizione competitiva sul mercato internazionale. Soffermandosi sui profili di competenza della Commissione, il relatore precisa innanzitutto che il disegno di legge interviene in un settore, quello dello sviluppo economico e delle attività produttive, che ha formato oggetto di una rilevante devoluzione di competenze a regioni ed enti locali ai sensi degli articoli da 11 a 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, l'impostazione di fondo del citato decreto legislativo nel campo delle iniziative a sostegno di attività produttive demanda allo Stato le scelte fondamentali di politica industriale e alle regioni la gestione dei procedimenti di erogazione. Peraltro, tra i compiti riservati allo Stato in materia di industria, l'articolo 18, 1° comma, lettera o) del citato decreto legislativo comprende, tra l'altro, la concessione di benefici economici a favore di attività di rilevanza economica strategica, la cui puntuale individuazione è rimessa ad un DPCM adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, il relatore precisa che in data 27 maggio scorso si è definita la prescritta intesa nella Conferenza Stato-regioni sullo schema di DPCM di cui sopra, che espressamente riserva allo Stato (articolo 1, 1° comma, lettera h) «le agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria navalmeccanica ed armatoriale concessi in attuazione di direttive e regolamenti comunitari di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modifiche e integrazioni». Il secondo profilo rilevante ai fini delle competenze della Commissione attiene all'articolo 10-bis, con il quale si demanda alle regioni ordinarie il potere di emanare norme legislative in materia di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia dalla costa, per la realizzazione di servizi di cosiddetta metropolitana marittima tra i comuni costieri. La disposizione ha

un contenuto che si ricollega alle norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.

In conclusione, il relatore esprime un orientamento senz'altro favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) sottolinea che il provvedimento, nell'ambito di un generale sostegno all'industria cantieristica, propone, tra l'altro, anche l'adozione di misure per il settore crocieristico. Si prevede inoltre la costruzione di due navi militari anche per far fronte alle esigenze della Marina militare relative alla classe di naviglio intermedio. Di particolare importanza è poi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, con la quale si vieta l'immatricolazione in Italia di navi provenienti da registri stranieri, costruite da oltre quindici anni. Il disegno di legge stanziava inoltre risorse per favorire il passaggio ad altre figure professionali di bordo dei radiotelegrafisti attualmente in servizio. Infine, l'articolo 10-*bis* ha lo scopo, ferma restando la competenza statale in materia di navigazione marittima, di consentire alle regioni di disciplinare il ricorso al trasporto via mare nell'ambito di una pianificazione integrata del trasporto locale. Conclude, sottolineando l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
E RINVIO*
(A008 003, B53ª, 0014ª)

Riprendendosi la discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 22 giugno scorso, prendono la parola i deputati LEONI, MANTOVANO e VENDOLA, i senatori CENTARO e DIANA Lorenzo, il deputato BORGHEZIO, il senatore NOVI, il deputato VENETO Gaetano e, infine, i senatori FIGURELLI e CIRAMI.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di proseguire e concludere il dibattito nella seduta di domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte quindi che la Commissione tornerà a riunirsi, per il seguito della discussione sulle sue comunicazioni, domani, giovedì 1º luglio 1999, alle ore 14.

*SCONVOCAZIONE E RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*
(R029 000, B53ª, 0010ª)

Il PRESIDENTE comunica infine che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata al termine della seduta odierna, avrà invece luogo mercoledì 7 luglio 1999, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

indi del Vice Presidente

Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B37^a, 0103^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Enrico Bobbio, presidente del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene – POLIECO – (ex articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997), del dottor Andrea Calisse, capo dell'ufficio legale del medesimo Consorzio e della dottoressa Mirella Galli, presidente dell'Associazione delle imprese di riciclaggio del polietilene

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola al dottor Enrico Bobbio.

Enrico BOBBIO, *presidente del POLIECO*, nel depositare due memorie in visione ai membri della Commissione, ricorda che il Consorzio di cui è presidente si è costituito sulla base dell'articolo 48 del «decreto Ronchi».

Dopo averne ricordato i soggetti che secondo tale decreto devono parteciparvi, espone che nei progetti del Consorzio vi sarebbe la raccolta

di circa 48 miliardi annui di contributi da parte dei consorziati, che sarebbero destinati a finanziare l'attività di recupero e riciclaggio delle pellicole plastiche adoperate soprattutto nel settore agricolo. Espone altresì che, tuttavia, non tutti i soggetti destinatari dell'obbligo di consorzarsi hanno adempiuto e ciò determina una preoccupante falla per l'approvvigionamento finanziario consortile che – ovviamente – incide negativamente sul conseguimento delle finalità istituzionali dell'organismo e, in prospettiva, sulla sua stessa sopravvivenza.

Più in particolare afferma che si sottraggono pretestuosamente all'obbligo di consorzarsi i soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), i quali hanno anche promosso la creazione di un consorzio alternativo a quello obbligatorio.

Costoro hanno infatti impugnato innanzi al TAR del Lazio i provvedimenti amministrativi conseguenti all'articolo 48 del «decreto Ronchi», e in tale sede hanno anche contestato la legittimità costituzionale di tali disposizione. Osserva con disappunto che nel contenzioso il Ministero competente (attraverso l'Avvocatura dello Stato) non si è costuito.

Fa presente che nella situazione normativa poco chiara vi sono degli agricoltori che non conferiscono il loro materiale in polietilene nè al Consorzio obbligatorio nè a quello alternativo (la cui attività a suo avviso non è conforme al dettato legislativo), e pertanto vanno incontro alle sanzioni previste per l'accumulo non autorizzato di rifiuti.

In conclusione, auspica una sollecita modifica normativa che chiarisca in modo definitivo e inequivoco che il consorzio di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è un consorzio obbligatorio e che altri consorzi nel settore non vi possano essere e invoca l'introduzione di una norma sanzionatoria, che attualmente manca, per le condotte inadempienti all'obbligo di consorzarsi.

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà la parola ad Andrea Calisse.

Andrea CALISSE, *capo dell'ufficio legale del POLIECO*, ricollegandosi a quanto esposto dal dottor Bobbio, evidenzia innanzitutto che la *ratio* dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è quella di instaurare nel ciclo produttivo delle materie plastiche un circolo virtuoso ecologico. Precisa però che – sebbene obbligatorio – il Consorzio è un consorzio di diritto privato non dotato di poteri autoritativi nei confronti di quei soggetti che volontariamente si sottraggono all'obbligo di consorzarsi.

Espone che l'argomento letterale – a suo avviso infondato, quantunque sostenuto anche in sede giudiziale – su cui i produttori di materia prima plastica non adempiono all'obbligo di consorzarsi è quello di interpretare l'espressione «beni in polietilene», di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), come riferito esclusivamente a beni finiti e non anche alla materia prima.

Osserva altresì che purtroppo non contribuiscono alla chiarezza

le associazioni imprenditoriali territoriali, le quali informano i loro associati in maniera non del tutto corretta.

Evidenzia infine lo squilibrio normativo derivante dal fatto che viene data significativa applicazione all'articolo 51, comma 6-bis, del medesimo «decreto Ronchi» che punisce con una sanzione amministrativa non indifferente chiunque detenga in ragione della propria attività rifiuti di beni in polietilene in violazione dell'obbligo di conferirli al Consorzio. Al riguardo e a conferma di quanto poc'anzi esposto dal dottor Bobbio, ricorda che gli agricoltori nei confronti dei quali viene elevata la sanzione spesso lamentano la scarsa chiarezza delle norme che prescrivono il loro obbligo di consorziarsi.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà la parola alla dottoressa Mirella Galli.

Mirella Galli, *presidente dell'Associazione delle imprese di riciclaggio del polietilene*, fa presente che l'Associazione da lei presieduta ha sollecitato i propri associati a consorziarsi al consorzio obbligatorio di cui all'articolo 48 ma che la situazione venutasi a creare con l'esistenza di un consorzio alternativo sta divenendo insostenibile per le imprese che da molti anni operano nel settore del recupero e della trasformazione dei materiali in polietilene.

Espone che la realtà italiana rischia di veder scomparire un settore importante, nel quale per anni è stato all'avanguardia, a causa di una vischiosità normativa di cui si approfittano soggetti che per motivi non condivisibili si oppongono al pieno conseguimento dei risultati cui la legislazione vigente mira.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, domanda se risulti che il consorzio alternativo sia stato da taluno autorizzato.

Mirella GALLI risponde che l'Associazione ha inviato al proposito un quesito al Ministero dell'ambiente e che questo ha risposto che l'unico consorzio autorizzato è il POLIECO.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, poichè ritiene che una lettura sistematica del «decreto Ronchi» e una corretta interpretazione dell'articolo 48 facciano ritenere incontestabilmente obbligatorio il POLIECO, domanda se tale interpretazione sia stata data in via autentica anche dal Ministero.

Enrico BOBBIO, fa presente che un intervento in tal senso è stato richiesto e che probabilmente il modo migliore per fare chiarezza è quello di apportare un'ulteriore modifica al «decreto Ronchi».

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, nell'auspicare un pronto interessamento da parte del Ministro dell'ambiente, osserva che tra i compiti della Commissione vi è anche quello di proporre le opportune soluzioni normative.

Mirella GALLI ad integrazione di quanto esposto in precedenza espone che le imprese produttrici di beni in polietilene sollecitano l'esportazione del materiale di risulta del settore verso la Cina.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Jas GAWRONSKI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari interni, Giannicola SINISI.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0033°)

Il senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audio a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario per l'interno Giannicola SINISI sui seguenti temi: Relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388; Relazione annuale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93; informativa sui contenuti della Consiglio Giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999.

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R046 001, B26°, 0006°)

Il Comitato prosegue l'esame dei temi oggetto dell'audizione, iniziato nella seduta del 23 giugno 1999.

Dopo un intervento introduttivo del senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, che pone alcuni quesiti in merito alla relazione svolta dal Sottosegretario nella seduta del 23 giugno 1999 sull'attuazione della Convenzione di Schengen, intervengono per porre osservazioni i deputati Sandra FEI (AN) e Anna Maria DE LUCA (FI), cui risponde il Sottosegretario.

Prosegue quindi l'audizione, con lo svolgimento della relazione annuale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI), Sandra FEI (AN), ed il senatore PETRUCCI (DS-U), cui risponde il sottosegretario.

Il senatore Jas GAWRONSKI, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'audizione ad una successiva seduta, ringrazia il Sottosegretario ed i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,50.

(R029 000, B26°, 0020°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Intervengono il Ministro del commercio con l'estero, onorevole
Piero Fassino e il Ministro per le politiche agricole, professor Paolo
De Castro.*

La seduta inizia alle ore 13,40.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31*, 0038°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31*, 0033°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 29 giugno 1999.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero delle Attività produttive e alle disposizioni per le politiche agricole, ricorda che il ca-

po VI del titolo IV dello schema di decreto legislativo in esame prevede la istituzione del Ministero delle attività produttive (articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30).

L'articolo 25 definisce le funzioni che vengono trasferite al nuovo Ministero tra le quali figurano quelle attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del Commercio con l'estero, dal Ministero per le politiche agricole, dal Ministero delle Comunicazioni, dal dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio. Il trasferimento di personale e risorse stabilito fa salve sia le risorse ed il personale conferiti ad altri Ministeri, agenzie o autorità e non prende in considerazione le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. Non vengono prese in considerazione le competenze del Ministero della Difesa, mentre vengono trasferite al Ministero delle Attività produttive le risorse e il personale attinente alle funzioni trasferite allo stesso dal Ministero del Tesoro, della Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale. Non viene espressamente specificata la individuazione puntuale delle funzioni trasferite. Evidenzia a tale proposito che l'articolo 22 relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze, quindi alle politiche macro-economiche, prevede alla lettera c) interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale con particolare riferimento alle aree depresse. Inoltre il comma 1 lettera a) dell'articolo 26 relativo al Ministero attività produttive contenga l'attribuzione delle azioni dirette a sostenere ed attuare le politiche di coesione con riguardo alle aree depresse. Segnala a tale riguardo, l'esigenza, anche ai fini di una più efficace azione di sostegno dello sviluppo e della occupazione nelle aree depresse, l'esigenza di esplicitare le funzioni di definizione degli obiettivi e di coordinamento, le funzioni di predisposizione degli strumenti e delle procedure attuative evitando sovrapposizioni. D'altra parte sia le ultime e recenti innovazioni legislative in materia di sostegno alle imprese e alla occupazione, sia la nuova sfida della competizione globale, mettono al centro i sistemi territoriali come parametro per ottimizzare le azioni tese a irrobustire la competitività della nostra economia.

A questo proposito, il mantenimento della separazione fra gestione di incentivi e contributi da un lato, e definizione di indirizzi e procedure dall'altro, in materia di ricerca applicata a beneficio delle imprese, fa emergere l'esigenza di una riflessione ulteriore per arrivare ad una soluzione più adeguata.

L'articolo 26 definisce quindi le cinque aree funzionali nelle quali è articolato il nuovo dicastero: 1) sviluppo del sistema produttivo; 2) commercio estero e internazionalizzazione; 3) comunicazione e tecnologie dell'informazione; 4) agricoltura e pesca; 5) qualità dei prodotti alimentari e dei servizi. La scelta è quella di un dicastero titolare delle competenze relative all'insieme delle attività produttive, cogliendo a questo proposito l'urgente necessità di avere un quadro fortemente integrato delle politiche industriali, non più suddivise in canali settoriali, di collegare il settore primario e secondario con l'ambito del commercio interno ed estero e il sistema dei servizi strategici (comunicazioni), di sostenere in contestualità i processi di internazionalizzazione, di porre il turismo al pari degli altri settori economici. Aggiunge che da più parti si

è posto l'interrogativo circa la giustezza di accorpare il Ministero delle risorse agricole, evidenziando così la diversità dei nostri principali *partners* europei che ad oggi mantengono separati dicasteri. Se la logica di accorpamento e integrazione delle competenze e delle funzioni viene tradotta in una scelta di riduzione di ruolo e peso, ciò necessariamente provoca una luce negativa su tutto l'impianto. La dimensione dell'interfaccia comunitario nel settore primario non necessariamente induce a considerare come inamovibile l'attuale struttura dicasteriale. Ricordando che il Governo si è impegnato a recepire le osservazioni del Parlamento ai fini della deliberazione definitiva del provvedimento, fa notare che sia il profilo delle politiche agricole sia il profilo dell'accorpamento di funzioni all'interno del ministero delle attività produttive rappresentano punti di particolare rilevanza. A tal proposito fa notare che la modifica dell'articolo 95 della Costituzione e quindi la nomina di ministri responsabili di strutture dicasteriali all'interno del ministero costituisce un elemento di snodo che non può essere considerato dal provvedimento in esame.

L'articolo 27 disciplina il nuovo ordinamento del Ministero delle Attività produttive con una chiara sovrapposizione tra i dipartimenti e le cinque aree funzionali. A tal proposito propone di eliminare il carattere vincolante delle cinque aree funzionali per evitare una struttura rigida.

L'articolo 28 concerne le funzioni relative all'ISVAP che vengono trasferite al ministero del tesoro.

Gli articoli 29 e 30 istituiscono infine due agenzie, una per le normative e i controlli tecnici, l'altra per la proprietà industriale e vengono contestualmente soppresse le strutture ministeriali che attualmente svolgono le funzioni trasferite alle agenzie. Viene inoltre prevista la possibilità di convenzioni con le Camere di commercio per le attività di carattere periferico

Il Ministro per il commercio estero Piero FASSINO fa presente l'opportunità che il complessivo impianto della riforma pervenga con maggior forza e chiarezza al termine del procedimento instaurato per la sua definitiva adozione. Ribadendo quanto già dichiarato in sede di Consiglio dei ministri, evidenzia il rapporto esistente tra la modifica della norma costituzionale di cui all'articolo 95 e l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997. Il progetto di riordino risponde alla esigenza di accorpamento per grandi materie omogenee in modo da creare maggiore organicità e superare frammentazioni inutili e sovrapposizioni di competenze; appare nel contempo necessario assicurare articolazione all'interno di un quadro accorpato. Nasce così l'esigenza di prevedere più ministri all'interno di un ministero. Sarebbe stato più coerente far corrispondere a tale previsione una modifica dell'articolo 95 della Costituzione. Il Governo ha ritenuto tuttavia opportuno procedere ugualmente alla riforma dell'organizzazione del Governo pur in assenza della modifica costituzionale, sul presupposto della prossima introduzione. L'eventuale mancata revisione costituzionale creerebbe ovviamente una contraddizione che deve essere assolutamente evitata. Passando a considerazioni di merito, fa notare che il Ministero del commercio con l'este-

ro ha ampliato e mutato nel tempo le proprie competenze. In origine il ministero esercitava funzioni di tipo amministrativo relativamente alle autorizzazioni che regolavano il mercato internazionale; successivamente, per effetto della liberalizzazione dei mercati, il ministero è passato da competenze di tipo amministrativo a competenze politiche ed economiche molto rilevanti. A tutt'oggi il ministero per il commercio con l'estero potrebbe definirsi il ministero per la internazionalizzazione economica. Il ministero esercita funzioni di rappresentanza presso le sedi internazionali di politica economica; concorre alla gestione degli strumenti negoziali che regolano le relazioni economiche bilaterali; per effetto del decreto legislativo n. 143 del 1998 coordina la cabina di regia per l'internazionalizzazione in sede CIPE; gestisce gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione, ed infine esercita una funzione di supporto continuo alla promozione del sistema-Italia sui mercati internazionali nel rapporto con il sistema imprenditoriale. Il progetto di legge di riforma costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica riconosce allo Stato le attuali competenze del ministero del commercio con l'estero. Considerando pertanto sia la rilevanza dell'internazionalizzazione economica, e quindi le relative competenze del Ministero del commercio con l'estero nonchè l'attribuzione delle stesse allo Stato nel progetto di riforma costituzionale, appare opportuno riconoscere all'interno del Ministero delle attività produttive che si intende costituire il rango ministeriale per il responsabile del settore del commercio con l'estero. Infine osserva – relativamente alla proposta da più parti avanzata di accorpare le competenze del commercio con l'estero all'interno del Ministero degli affari esteri anzichè al Ministero delle attività produttive – che il Ministero del commercio con l'estero esercita da una parte funzioni di politica estera, dall'altra funzioni di politica economica. Pertanto appare sicuramente opportuno accorpare le competenze di quel ministero all'interno del Ministero delle attività produttive anche per unificare la gestione degli strumenti ed incentivi alle imprese, ma non appare infondato pensare ad un accorpamento all'interno del Ministero per gli affari esteri. In quest'ultimo caso sembrerebbe opportuno modificare la recente riforma del Ministero per gli affari esteri che nella struttura – come riformata – non consentirebbe di accorpare le competenze attuali del commercio con l'estero.

Il Ministro per le politiche agricole Paolo DE CASTRO, dopo aver dichiarato di condividere la esigenza di una razionalizzazione dell'apparato amministrativo statale, fa presente tuttavia l'opportunità di riconoscere al settore per le politiche agricole un rango ministeriale soprattutto per il ruolo internazionale ed europeo delle politiche medesime. A tal proposito ricorda che i consigli dell'Unione europea sull'agricoltura decidono per un importo di 20-22 mila miliardi di risorse annue sia per la parte relativa alle politiche agricole comuni sia per la parte relativa ai fondi strutturali. Osserva che l'opportunità di un responsabile di rango ministeriale per il settore delle politiche agricole non nasce dall'esigenza di esercitare funzioni di gestione già trasferite alle regioni ma dalla necessità di creare un momento di coordinamento e sintesi di interessi na-

zionali da difendere in sede europea. Richiamando Agenda 2000, fa rilevare l'importanza per la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'agricoltura della presenza nelle sedi europee in modo speculare rispetto agli altri Paesi. Relativamente all'accorpamento delle competenze in materia di politiche agricole, osserva che esistono aree di confine tra l'agricoltura e l'ambiente nonché tra agricoltura e sanità, che vengono solo parzialmente superate nel provvedimento in questione. Richiama a tal proposito la sicurezza alimentare in relazione alla quale appare opportuno muoversi nella stessa direzione di altri Paesi europei che vantano un ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione soprattutto per tutelare le esigenze dei consumatori. Conclude facendo notare l'esigenza di garantire per il Corpo dei vigili del fuoco unitarietà all'interno del Ministero per le politiche agricole anziché Ministero dell'ambiente, fermo restando il rapporto costante che tale Corpo deve mantenere con le regioni.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il centro-UPD) esprimendo perplessità sulla riforma dell'organizzazione del Governo, si interroga sul vantaggio, sia in termini di gestione sia in termini organizzativi, che deriva dalla riforma per quanto concerne gli attuali Ministeri del commercio con l'estero e per le politiche agricole. In particolare chiede ai Ministri presenti quali siano le duplicazioni che con l'accorpamento proposto si intende superare.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) chiede al Ministro per le politiche agricole di esplicitare quanto l'adozione di determinate politiche agricole incida sul tema della tutela dell'ambiente e quindi su strutture e competenze del relativo Ministero. Si rende conto che l'accorpamento non è facile, ma deve anche sottolineare – soprattutto pensando al futuro e a quali interventi si renderanno necessari in termini di contributi del governo statale e del governo europeo – che continueranno a prevedersi sostegni ad un'attività primaria come quella dell'agricoltura. Appare pertanto indispensabile che i contributi siano finalizzati anche alla tutela dell'ambiente. Proiettando nel futuro le spinte sia politiche che tradizionali per aspetti ambientali, ritiene che il Ministero dell'agricoltura debba essere uno dei principali attori relativamente al settore ambiente.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) esprime perplessità sull'intera operazione di riforma. Chiede chiarimenti in riferimento alla esistenza di studi in merito agli accorpamenti che interessano il Ministero delle attività produttive. Fa presente che non c'è alcuna traccia nel provvedimento di accorpamenti per aree omogenee per il Ministero delle attività produttive. Non rileva alcuna omogeneità fra le poste e telecomunicazioni e l'agricoltura, laddove invece vedrebbe più affinità tra l'agricoltura e l'ambiente. Chiede al riguardo di conoscere i criteri che hanno ispirato questo accorpamento e se sia stata fatta una simulazione di costi e ricavi soprattutto in ordine alla istituzione delle agenzie alle quali si riconosce un potere «normativo» in campo tecnico. Fa presente che si delega una

agenzia, cioè un organismo non elettivo per la individuazione delle norme in campo tecnico. Esprime perplessità su tale punto e sul ricorso alla convenzione, che a sua volta poi prevede altre convenzioni. Tale meccanismo non sembra snellire i rapporti tra corpi istituzionali o organismi preposti al buon funzionamento del ministero.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, intende chiarire che il potere delle Agenzie consiste nella predisposizione di normative tecniche che sono poi adottate con decreto ministeriale. A tal proposito fa notare che è prassi costante per le strutture ministeriali predisporre normative di carattere tecnico.

Il Ministro per le politiche agricole Paolo DE CASTRO rispondendo alle richieste di chiarimento del deputato Mazzocchin fa presente che già da anni il Ministero per le politiche agricole interviene nella normativa multifunzionale ambientale. L'agricoltore è infatti riconosciuto gestore del territorio e quindi strumento per la realizzazione delle politiche ambientali. L'impianto delle politiche territoriali passa attraverso lo sviluppo rurale, come evidenziato anche in sede europea.

Il Ministro per il commercio con l'estero Piero FASSINO fa notare che la riforma dell'organizzazione del governo mira a superare la verticalizzazione tipica delle pubbliche amministrazioni. La creazione di grandi ministeri attraverso accorpamenti è finalizzata ad eliminare le frammentazioni, le sovrapposizioni di competenze che possono determinarsi. L'opportunità di snellimento e di maggiore omogeneità all'interno di grandi materie non fa comunque venir meno l'esigenza di una articolazione, in assenza della quale verrebbe meno la capacità operativa della stessa struttura dicasteriale. In tale contesto si inquadra la previsione di una pluralità di ministri all'interno di un ministero. Relativamente al settore economico, la riforma proposta dal Governo propone due grandi ministeri, da una parte il ministero dell'economia finanziaria e dall'altro il ministero dell'economia reale che rappresentano i due pilastri dell'azione del Governo nel settore economico. Si tratta di un modello già presente nella struttura ministeriale di altri Paesi europei. Conclude richiamando e condividendo le considerazioni del Presidente sul potere normativo delle agenzie. Aggiunge che il trasferimento di competenze alle agenzie comporta una diversa dislocazione del personale e non una sovrapposizione dello stesso.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS-U) intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osserva che il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresenta, forse, l'esempio più evidente della necessità di procedere ad una riorganizzazione delle competenze dei dicasteri. L'ampio decentramento di poteri e funzioni già deciso sia in materia di trasporti sia di opere pubbliche, i moltissimi clamorosi casi di mancato coordinamento nella programmazione e nella realizzazione delle reti infrastrutturali, l'irrazionale suddivisione di competenze in mate-

ria di sicurezza rendono ormai non più procrastinabile un intervento di razionalizzazione.

A tal proposito osserva che il decentramento ha riguardato ampiamente sia il settore dei trasporti sia quello delle opere pubbliche. Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 442/97 hanno determinato un quadro di competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale assai ampio, mentre il decreto legislativo 112/98 ha profondamente modificato l'assetto delle competenze in materia di viabilità e di politiche per la casa prevedendo, nel primo caso, un decentramento significativo e, nel secondo caso, il trasferimento dell'intera materia dell'edilizia residenziale alla competenza regionale. Quest'ultima scelta è stata peraltro confermata anche in sede di approvazione della legge 136/99 concernente «Norme per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica». Gli effetti provocati dalle difficoltà di coordinamento sia in sede di programmazione che in fase di realizzazione delle opere infrastrutturali non sono stati determinati da semplici episodi di un'occasionale patologia, ma rappresentano una vera e propria costante di sistema. A tal proposito ricorda la realizzazione di Malpensa 2000 e dei suoi collegamenti ferroviari e stradali.

Quanto al tema della sicurezza, la suddivisione irrazionale delle competenze tra i due ministeri non corrisponde più ad un qualsiasi criterio di razionalità e di efficacia. E non si tratta solamente della suddivisione tra sicurezza del trasporto ferroviario o della navigazione da un lato, e sicurezza del trasporto di persone e merci su gomma, dall'altro, ma della suddivisione delle competenze nell'ambito dello stesso tipo di trasporto. Sembrerebbe quasi che sia possibile garantire il massimo di sicurezza considerando separatamente l'accertamento dei requisiti per conseguire la patente di guida e l'educazione stradale, oppure la normativa in materia di segnaletica stradale e quella sull'omologazione dei veicoli, eccetera.

L'insieme di queste considerazioni non può che far esprimere un giudizio positivo sull'individuazione di un nuovo Ministero che assommi in sé le competenze in materia di infrastrutture e dei trasporti.

Ritiene che questa scelta appare in linea con le conclusioni di un dibattito e di un'elaborazione largamente condivisa. Al nuovo ministero vengono attribuite tutte le funzioni di competenza dello Stato in materia di infrastrutture: opere marittime portuali, aeroportuali, stradali, ferroviarie e comunque connesse al sistema dei trasporti e della viabilità. Queste funzioni comprendono anche la disciplina del trasporto terrestre, la circolazione dei veicoli e la sicurezza stradale; la vigilanza sui porti e il demanio marittimo, la navigazione e il trasporto nelle acque interne, le opere pubbliche e le infrastrutture di competenza statale, con l'eccezione di quelle di difesa. Le politiche delle aree urbane e delle aree metropolitane, le costruzioni in zone sismiche, la qualificazione degli esecutori di opere pubbliche. In altri termini il ministero determinerà le linee fondamentali dell'assetto territoriale in particolare attraverso le competenze in materia di programmazione, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, comprese le reti elettriche, idrauliche e degli acquedotti.

Naturalmente in queste materie il ministero svolge anche compiti di monitoraggio controllo e vigilanza e, in particolare, la vigilanza sui gestori del trasporto ferroviario derivante dalla legge, dalle concessioni e dai contratti di servizio.

L'insieme delle funzioni del nuovo ministero deriva dal trasferimento di quelle ora esercitate dal Ministero dei Lavori pubblici, con l'eccezione di quelle che riguardano la difesa del suolo e la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che vengono trasferite al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; nonché dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza alcuna eccezione e dal dipartimento delle aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il nuovo Ministero si articola secondo il modello organizzativo dipartimentale su quattro aree funzionali: infrastrutture e integrazione modale fra i sistemi di trasporto; politiche per la casa e aree urbane; navigazione e aviazione civile; trasporto terrestre, circolazione e sicurezza.

Il Ministero inoltre si avvale degli uffici territoriali del governo in cui confluiscono le strutture dell'amministrazione periferica dello stato e, in questo caso, del ministero dei Lavori pubblici e del ministero dei trasporti.

Il Ministero inoltre si avvale dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture. A questa struttura, che può articolarsi a livello regionale, vengono affidati i seguenti compiti: definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri e di sicurezza stradale; vigilanza per la sicurezza dei trasporti a impianto fisso, vigilanza e controllo tecnico per la revisione dei veicoli, visite e prove per veicoli per trasporti nazionali e internazionali; omologazione e approvazione dei veicoli e dei loro componenti; certificazione per i componenti di interoperabilità del sistema ferroviario europeo di alta velocità e, in generale, certificazione e applicazione delle norme base nell'ambito di sistemi prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto; definizione delle norme tecniche relative alle strade e alla segnaletica stradale; coordinamento della interoperabilità dei sistemi di trasporto. All'agenzia vengono inoltre affidate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, comprese quelle dei provveditorati alle opere pubbliche e degli uffici delle opere marittime. Anche la previsione di affidare ad un'Agenzia i compiti più direttamente operativi è certamente condivisibile sia perchè in questo settore i contenuti tecnici sono assai rilevanti, sia per l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di mettere in campo un'attività rapida ed efficace soprattutto nel rapporto con ampie fasce di operatori e di utenti nel settore del trasporto.

Ricorda, per completezza di esposizione, che in materia di viabilità rimangono le competenze dell'ANAS che viene confermato nella sua natura di ente pubblico economico dallo schema di decreto legislativo sul riordino degli enti pubblici nazionali attualmente all'esame della Commissione.

Nell'ambito di un quadro che, in termini generali è largamente positivo, ritiene di poter formulare alcune osservazioni di dettaglio, ma anche di ordine più strategico e generale.

Le prime riguardano sostanzialmente: la necessità di chiarire meglio il rapporto tra il primo e il secondo comma dell'articolo 38 del provvedimento al nostro esame in relazione alle reti elettriche per evitare incertezze interpretative circa i compiti spettanti al Ministero con particolare riferimento alla gestione della rete elettrica nazionale che certamente deve rimanere in capo alla apposita società prevista dal decreto legislativo 79/99; l'opportunità di inserire all'articolo 38 un espresso riferimento alla disciplina e alla sicurezza della navigazione precisando altresì che le competenze in materia di navigazione e trasporto nelle acque interne devono intendersi riferite alla sola sicurezza e alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto così come previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 112/98; l'esigenza di precisare le modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del governo, di funzioni che ora sono affidate a strutture la cui competenza territoriale non ha come riferimento l'ambito provinciale: le direzioni marittime, le capitanerie di porto, le direzioni di circoscrizione aeroportuale, ma anche competenze del provveditorato alle opere pubbliche.

Le osservazioni più significative tuttavia si riferiscono a scelte di impianto ordinamentale e organizzativo.

Aggiunge che uno degli aspetti più significativi del provvedimento l'indicazione di affidare a questo ministero l'insieme delle competenze riguardanti le infrastrutture di interesse nazionale.

Questa scelta corrisponde alla consapevolezza che la capacità di un sistema economico-sociale di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di rispondere con prontezza e in modo efficace alle sfide della competizione internazionale dipende in gran parte dalla capacità di integrare le proprie infrastrutture in un vero e proprio sistema delle reti.

In questo quadro occorre approfondire il fatto che questo provvedimento rappresenta un'occasione per cogliere l'opportunità di considerare complessivamente il sistema delle reti materiali e immateriali.

Ricorda a tal proposito il fatto che le reti di comunicazione, essenziali per il sistema, non sono solo quelle materiali, ad esempio ferroviarie e stradali, ma anche quelle delle telecomunicazioni e della telematica.

Una collocazione di queste funzioni in un'apposita area funzionale all'interno di questo nuovo Ministero, anziché in quello delle attività produttive, sembrerebbe rispondere meglio alle esigenze di coordinamento sinergico per il potenziamento dei supporti strategici del sistema economico nazionale in un quadro di modernizzazione della pubblica amministrazione.

Il Ministero delle infrastrutture potrebbe, in questa ipotesi, divenire un vero e proprio ministero delle reti infrastrutturali. Osserva inoltre che già le commissioni parlamentari, e in particolare quella del Senato, sono organizzate secondo questo criterio e che questo tipo di organizzazione non è ignota ad altri ordinamenti statuali, come quello spagnolo. Non va comunque sottaciuto il fatto che la materia è assai complessa perchè esiste anche una qualche oggettiva difficoltà nel separare queste infrastrutture dai loro contenuti produttivi. Quanto all'Agenzia è certamente giu-

stificata dalla constatazione che la salvaguardia della sicurezza nei trasporti riguarda ormai un tema di valore generale per la sicurezza collettiva.

È fondamentale assicurare omogeneità di comportamento non solo attraverso una base normativa di riferimento, ma soprattutto mediante un'unicità di riferimento organizzativo che riguardi insieme la strada, il veicolo e il conducente.

Il disegno che emerge dalle competenze attribuite all'Agenzia sembra essere quello di un'agenzia abbastanza compatta che vuole rispondere a questa esigenza.

Rimangono tuttavia risolti nei termini organizzativi tradizionali alcuni aspetti sia sul versante dei compiti relativi ai veicoli sia sul versante che riguarda il conducente. Mi riferisco a tutta la materia riguardante l'immatricolazione e la registrazione della proprietà dei veicoli e il rilascio dei certificati e dei contrassegni per i ciclomotori da un lato e, dall'altro, la materia riguardante gli esami per i conducenti e il rilascio delle patenti e dei certificati di abilitazione professionale e le relative anagrafi nazionali.

Si tratta con tutta evidenza di funzioni di carattere prevalentemente tecnico e operativo per le quali vale la pena considerare anche un'ipotesi di mantenimento nell'ambito di una struttura unitaria.

L'Agenzia potrebbe, in un quadro istituzionale più snello e avvalendosi del centro elaborazione dati oggi della motorizzazione civile valorizzare professionalità, impianti e strutture organizzative che possono esprimere ulteriori potenzialità. Va considerato inoltre che, per questa via, si consentirebbe all'area funzionale del Ministero di alleggerirsi di compiti strettamente operativi e di svolgere appieno il ruolo tipico di governo delle politiche del settore anche nel rapporto con le politiche comunitarie che sono destinate ad assumere un rilievo sempre più rilevante nel quadro di un'accentuazione dei processi di integrazione europea.

D'altra parte se si intende fare in modo che lo sportello unico dell'automobilista non diventi una specie di irraggiungibile miraggio occorre riflettere con attenzione prima di produrre un ulteriore frazionamento di competenze, senza dimenticare che la materia riguarda una platea vastissima di soggetti, che coincide praticamente con tutti i cittadini italiani.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo), intervenendo ai fini della integrazione della relazione per la parte relativa al Ministero della giustizia, osserva che con il provvedimento in esame si completa il processo di riforma in attuazione anche dell'articolo 95 della Costituzione il quale, all'ultimo comma, stabilisce che: «La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni, e l'organizzazione dei Ministeri». Vengono inoltre attuati gli articoli 11 e 12 della legge 59/97.

L'articolo 3 del decreto prevede, tra gli otto ministeri per i quali i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello, il ministero della giustizia. Tale Ministero è disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 16 del testo modifica innanzitutto la denominazione del ministro e del ministero, il comma 1 stabilisce, infatti, testualmente che il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumano rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. Tale normativa prende atto del fatto che gli ambiti cui afferiscono le nozioni di grazia e di giustizia sono infatti diversi perchè rispondono a logiche diverse sia da un punto di vista storico (l'amministrazione della giustizia unitamente alla concessione della grazia appartenevano originariamente alla Corona) sia da quello logico (l'amministrazione della giustizia è connotata tendenzialmente da generalità e astrattezza mentre la grazia afferisce per definizione al caso singolo, al caso già giudicato).

Il vigente ordinamento costituzionale (articolo 107, comma 2, e articolo 110) riconosce la facoltà di esercitare l'azione disciplinare al ministro della giustizia (unici casi, questi, in cui un ministro è nominativamente menzionato dal testo costituzionale) senza alcun riferimento all'istituto della grazia. Tale istituto, invece, è previsto al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Repubblica che può concedere la grazia e commutare le pene. Analoga norma è prevista all'articolo 7, comma 1, lettera l), dell'atto senato 3215 nell'ambito dei principi e criteri direttivi ivi previsti per la riforma del ministero.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto prevede che al ministero della giustizia siano attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di giustizia e di attività giudiziaria nonchè esecuzione delle pene, i rapporti con il CSM, le attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, la vigilanza, gli ordini forensi e notarili, gli archivi notarili e infine la cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Nel comma 3 dell'articolo 16 è previsto che il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi all'attività giudiziaria (gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, attività preliminare all'esercizio da parte del ministro nelle sue competenze in materia processuale, casellario giudiziario, cooperazione internazionale in materia civile e penale, studio e proposta di interventi normativi nei settori competenti); b) servizi della giustizia (organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari, attività relative alle competenze del ministero in ordine ai magistrati, studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza); c) servizi relativi all'esecuzione della pena; d) servizi relativi alla giustizia minorile.

Al comma 4 è previsto che restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962 n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958 n. 195 relativamente all'ispettorato generale.

L'articolo 17 prevede l'ordinamento del ministero e stabilisce che esso si articola in dipartimenti che sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 del decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a 4 in

riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 16. Relativamente all'ispettorato, fa notare che esso svolge funzioni di controllo, ha il compito di effettuare verifiche in tutti gli uffici giudiziari per accertare se i servizi procedono secondo la legge, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Il ministro, inoltre, può avvalersi dell'ispettorato per inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario (anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare) nonchè su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal ministero. Anche il CSM può avvalersi dell'Ispettorato per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

L'articolo 18 si occupa degli incarichi dirigenziali. I primi due commi sono relativi agli incarichi attribuiti agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e per i dipartimenti e agli uffici dirigenziali istituiti all'interno dei dipartimenti.

In particolare, ai sensi del comma 1 citato, agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e ai dipartimenti possono essere preposti esclusivamente i seguenti soggetti: 1) i dirigenti iscritti presso il ruolo unico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, tali dirigenti sono distinti in due fasce ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente generale, anche se la norma in esame non fa alcun cenno a tale distinzione. Si evince quindi che per essere preposti agli uffici di diretta collaborazione con il ministro e ai dipartimenti sia sufficiente essere iscritti al citato ruolo unico; 2) magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Si escludono i magistrati contabili. Non è necessario aver seguito alcun percorso di carriera ovvero aver acquisito alcuna esperienza significativa ai fini della preposizione *de qua*; 3) professori e ricercatori universitari; 4) gli avvocati dello stato e gli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 5) soggetti estranei all'amministrazione, quando ricorrono specifiche esigenze di servizio.

Conclude facendo notare che l'ultimo comma dell'articolo 18 prevede che il numero massimo dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura non deve superare le 50 unità.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione (A007 000, B31^a, 0044^a)

Il deputato Giacomo GARRA (FI) fa presente – relativamente allo schema di decreto legislativo che riordina il CONI già esaminato dalla Commissione – che è stata depositata presso gli uffici della Presidenza della Repubblica, in data odierna, una istanza al Presidente della Repubblica con cui si chiede, in sede di emanazione del decreto legislativo, lo stralcio dell'articolo 3, comma 3. La norma appare incostituzionale disciplinando la materia delle incompatibilità parlamentari, che è oggetto di riserva di legge formale, e che pertanto non può essere disciplinata con decreto delegato, in assenza di una espressa previsione della legge delega.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

**GRUPPO DI LAVORO
«SERVIZI SOCIALI E INFANZIA»**

(coordinatore onorevole ALESSANDRA MUSSOLINI)

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,30.
(A007 000, B27^a, 0015^o)

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

(Parere alla 6^a Commissione: nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Lubrano di Ricco, il quale propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari

(Parere alla 7^a Commissione: nulla osta)

Il presidente ANDREOLLI illustra il provvedimento in titolo, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(1156-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: nulla osta)

Il relatore PINGGERA, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(1408-B) Deputato CAVERI. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(1961) COSTA. – Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI illustra i provvedimenti in titolo e suggerisce di esprimere un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Il senatore MUNDI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3420-B) Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: nulla osta)

Il senatore ANDREOLLI riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti al nuovo testo: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, illustrati gli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3443) CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il senatore ANDREOLLI, illustrati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone di esprimere un parere contrario, non essendo stati recepiti i rilievi già formulati dalla Sottocommissione nel parere reso sul testo del disegno di legge in titolo, salvo che per l'emendamento 2.4, sul quale egli esprime parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione

(4064) GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI riferisce in sostituzione del relatore designato Besostri; illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

92^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(3663) VENTUCCI ed altri – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci: parere di nulla osta su testo ed emendamenti.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Il relatore FERRANTE, fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge n. 179 del 17 giugno che prevede la non applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento mensile sui versamenti effettuati dal 22 al 30 giugno da tutti i contribuenti e quelli effettuati dal 22 giugno al 20 luglio per i contribuenti che svolgono attività soggette agli studi di settore. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Segnala poi tra gli emendamenti pervenuti, l'emendamento 1.0.1, che prevede per le dichiarazioni unificate dei redditi e dell'IRAP relativi all'anno 1998 la non applicazione di sanzioni per errori formali.

Il sottosegretario D'AMICO si associa alle considerazioni del relatore.

Il sottosegretario VIGEVANI dichiara che dall'emendamento 1.0.1 non discendono conseguenze finanziarie negative.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge recante interventi in materia di protezione civile, già approvato con ampie modifiche dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che gran parte delle autorizzazioni di spesa si configurano come limiti di impegno ventennali e che all'articolo 2, comma 3, si autorizzano i soprintendenti a contrarre mutui: al riguardo, ricorda che, su sollecitazione del rappresentante del Tesoro, la Sottocommissione ha posto quali condizioni per il parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3974 che i limiti di impegno avessero durata quindicennale e che fosse esclusa la possibilità per i soprintendenti di accendere mutui. In merito al comma 4 dell'articolo 2, occorrerebbe chiarire quale è il limite degli stanziamenti ivi richiamati. Per ciò che concerne l'articolo 3, comma 1, che estende le agevolazioni previste dall'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 nel limite delle residue disponibilità, prevedendone il mantenimento in bilancio, rileva che l'estensione non appare graduabile e che l'articolo 7, comma 2, riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 citato, destinando le risorse ad altre finalità. Con riferimento al comma 3-*quater* del medesimo articolo 3, occorrerebbe avere conferma della quantificazione proposta e della sussistenza di disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50 della legge n. 448 del 1998, tenendo anche conto che alle medesime disponibilità fanno riferimento i commi 3-*sexies* e 3-*octies* nonché l'articolo 3-*bis*. Segnala, inoltre, che il comma 5-*bis* dell'articolo 3 proroga di un anno i termini per la concessione di contributi: non è chiaro l'onere derivante dalla disposizione e le risorse attivate per la relativa copertura. L'articolo 3-*quinqüies* sembra introdurre l'obbligo di rinegoziazione, prevedendo una quota degli interessi a carico dei beneficiari nella misura dell'1,5 per cento: il limite richiamato delle risorse disponibili potrebbe, quindi, non essere sufficiente a garantire l'assenza di oneri a carico degli enti mutuanti o del bilancio dello Stato. Segnala che gli articoli 3 (comma 2-*quinqüies*) e 6 (comma 4) prevedono l'acquisizione delle aree di risulta da parte dei comuni: al riguardo, occorre valutare gli eventuali oneri finanziari a carico dei bilanci degli enti locali. Il comma 3 dell'articolo 6, oltre a prevedere, analogamente ai precedenti, tale acquisizione, impone l'esproprio delle aree per la ricostruzione degli edifici da demolire o distrutti e la successiva vendita ai soggetti proprietari: rileva che a fronte di un onere certo ed immediato viene prevista una entrata solo eventuale. In relazione ai contributi previsti dal medesimo articolo 6, comma 4, non è chiaro quale sia il limite delle disponibilità finanziarie, tenuto conto che al comma 6 non vengono individuate autorizzazioni di spesa. L'articolo 8-*bis*, interamente introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministro dei lavori pubblici possa avviare interventi di sicurezza per le gallerie, rin-

viando per il finanziamento al Piano nazionale per la sicurezza stradale e all'adeguamento dei piani finanziari delle concessionarie autostradali. Occorrerebbe chiarire se si tratta di disposizioni programmatiche che intendono promuovere una diversa priorità nell'utilizzazione delle risorse già esistenti. Segnala, inoltre, i commi 4 e 6 dell'articolo 8 che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o limitare l'efficacia delle misure di contenimento della cassa; in relazione al comma 8 del medesimo articolo, occorrerebbe acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine al previsto trasferimento di risorse, ricordando peraltro che le norme di contabilità prevedono che l'utilizzazione di risorse già iscritte in bilancio possa avvenire previa riduzione della relativa autorizzazione di spesa. Rileva, infine, che gli articoli 3 (comma 4), 4 (comma 3) e 8 (comma 1) utilizzano per la copertura degli oneri la quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF.

Il sottosegretario D'AMICO, relativamente alle osservazioni formulate dal relatore, pur confermando l'intenzione del Governo di pervenire ad un superamento dello strumento della provvista tramite mutui attivati a livello centrale e delle autorizzazioni di limiti di impegno ventennali, ritiene opportuno non modificare quanto previsto dall'articolo 2; il comma 4 del medesimo articolo 2 è una norma analoga a quella già applicata in occasione del terremoto nelle Marche e in Umbria, diretta sostanzialmente a riservare una quota delle risorse destinate dal decreto-legge ai territori danneggiati di cui all'articolo 1. Il comma 1 dell'articolo 3 consente di applicare l'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 limitatamente ai commi 1 e 2, mentre la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 7, comma 2, concerne il comma 3 del predetto articolo. In ordine ai commi 3-*quater*, 3-*sexies* e 3-*opties* dell'articolo 3 nonché all'articolo 3-*bis*, il Sottosegretario conferma la quantificazione proposta e l'esistenza delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50 della legge n. 448 del 1998. Osserva poi che il comma 5-*bis* dell'articolo 3 riguarda sostanzialmente la proroga del termine, per la sola presentazione di documenti, a favore dei soggetti già individuati dal Ministero delle finanze; l'articolo 3-*quinquies* non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto è comunque limitato alle disponibilità finanziarie autorizzate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995; relativamente all'articolo 3, comma 2-*quinquies* e all'articolo 6, commi 3 e 4, fa poi presente che la demolizione di immobili non ricostruibili e l'acquisizione dell'area di risulta al patrimonio comunale è un principio già vigente nel nostro ordinamento e che, in particolare, il comma 4 è una disposizione diretta alla concessione di contributi pari a quelli corrisposti a favore dei soggetti i cui immobili non possono essere ricostruiti. L'articolo 8-*bis* ha natura programmatica, mentre gli oneri connessi al comma 4 dell'articolo 8 trovano copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 507 del 1994; la deroga di contabilità concessa con il comma 6 dell'articolo 8 è giustificata dalla natura delle attività proprie di protezione civile, mentre il comma 8 del medesimo articolo 8 non riguarda una nuova autorizzazione di spesa. Infine, il Sottosegretario sot-

tolinea che la copertura con le risorse dell'8 per mille IRPEF degli articoli 3 (comma 4), 4 (comma 3) e 8 (comma 1) risponde a finalità già previste dalla legge istitutiva.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che: il comma 4 dell'articolo 2 rappresenti una riserva, nel limite del 2 per cento, delle risorse destinate dal decreto-legge alle Regioni, agli Enti locali e al Ministero per i beni e le attività culturali; la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 riguardi sostanzialmente la proroga del termine, per la sola presentazione di documenti, a favore dei soggetti già individuati dal Ministero delle finanze; la disposizione di cui all'articolo 3-*quinqüies* sia limitata alle disponibilità autorizzate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995; l'articolo 8-bis abbia carattere meramente programmatico; gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 8 siano coperti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 507 del 1994; il comma 8 dell'articolo 8 non contenga una nuova autorizzazione di spesa.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3663) Ulteriori emendamenti al disegno di legge: VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono stati trasmessi due emendamenti al disegno di legge relativo agli spedizionieri doganali. Per quanto di competenza, occorre valutare, anche acquisendo l'avviso delle Finanze, se l'emendamento 5.5 – che riduce gli importi delle sanzioni in caso di ritardato versamento – possa comportare effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente, riportando anche l'avviso delle Finanze, che l'emendamento 5.5 non è oneroso.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta su entrambi gli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

89^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1156-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*: rinvio dell'emissione del parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(1156-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 1° luglio 1999, ore 14

Comunicazioni del Presidente

*Insindacabilità ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.
-

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (3919) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri)*.
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Presti-*

giacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827)
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448),

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. – Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle par-

- ti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
 - VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
 - FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
 - SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
 - LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
 - VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
 - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).

- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
 - PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
 - MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
 - BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
 - BEDIN. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
 - PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
 - SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
 - BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
 - ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998 (3959).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (3999).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027).

DIFESA (4^a)*Giovedì 1° luglio 1999, ore 15**Procedure informative*

Punto di situazione sulle prospettive future dell'Aeronautica militare:
audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani

del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello standardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo (3420-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato CAVERI. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1408-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.
- COSTA. – Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1961).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

V. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336)
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 9 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).

- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 8,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 470).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 484).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari (4112).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 8,30 e 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474).

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475).
- Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (n. 473).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti in materia di tossicodipendenza da parte delle regioni (n. 477).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 1° luglio 1999, ore 15

Audizione del dottor Gianni Giorgi, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Parma e del dottor Giampaolo Braga, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova nell'ambito del settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 1° luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 1° luglio 1999, ore 13,30

Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale».

- Audizione del professor Francesco Paolo Casavola, Presidente emerito della Corte costituzionale.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati

- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

- Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata (C. 5753 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 14

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 14

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI.

Seguito dell'audizione del Ministro delle Comunicazioni, onorevole Salvatore Cardinale.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 19

Audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Emilia Romagna.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 1° luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per le mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59», per le parti relative a:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e disposizioni in merito all'agenzia per la formazione e l'istruzione;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizione in materia di istruzione non universitaria di università e ricerca;

Ministero per i beni e le attività culturali.

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere *b)* e *d)*, 14, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)* e 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *c)* e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
